# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**n. 129**

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute dal 28 luglio al 15 settembre 1999)**

## INDICE


AVOGADRO: sull'Autostrada dei fiori (4-13574) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) *Pag.* 8973

BEDIN ed altri: sulla Fidia spa di Abano Terme (Padova) (4-10791) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 8974

BEVILACQUA: sull'adeguamento delle rendite INAIL (4-11646) (risp. SALVI, *ministro del lavoro* e *della previdenza sociale*) 8977

BIANCO, COLLA: sul caso della donna somala accusata dalla dottoressa Ilda Boccassini (4-14370) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia* e *giustizia*) 8980

BONATESTA: sull'assunzione dei giornalisti professionisti (4-12142) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8993

sulla programmazione televisiva per i sordomuti (4-13009) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 8985

BONATESTA ed altri: sulla rivalutazione delle rendite INAIL (4-15642) (risp. SALVI, *ministro del lavoro* e *della previdenza sociale*) 8978

BORNACIN: sulla mancata organizzazione da parte del Ministero della difesa del trasferimento delle famiglie dei caduti dell'ultima guerra in Russia per l'inaugurazione di un monumento commemorativo (4-12266) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) *Pag.* 8988

BUCCIERO, CARUSO Antonino: sulla catalogazione delle lettere ricevute da un ex magistrato oggi parlamentare (4-13742) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 8990

COLLA: sul licenziamento del signor Michele Dall'Olio, direttore dell'ufficio del Tesoro di Pesaro (4-14874) (risp. AMATO, *ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*) 8992

COLLINO ed altri: sull'indagine in relazione al genocidio degli italiani in Istria e Dalmazia (4-01548) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 8995

CONTESTABILE ed altri: sulla sospensione della nomina del dottor Consolato Labate a procuratore capo della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma (4-09272) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9001

CORRAO: sugli uffici postali di Alcamo (4-13598) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9003


TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

COSTA: sull'istituzione delle sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali (4-06517) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) *Pag.* 9004

sull'istituzione delle sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali (4-14081) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9004

CURTO: sull'inchiesta relativa alla squadra mobile di Brindisi (4-13189) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9006

sull'aspettativa retribuita di cui godrebbe l'ex deputato Benedetto Sannella (4-14940) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9007

D'ALÌ: sul decentramento delle prove concorsuali (4-08885) (risp. PIAZZA *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 9008

DE CORATO: sulla trasformazione della RAI in *holding* (4-08727) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9010

DE SANTIS: sul distretto militare di Avellino (4-14400) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* 9012

DOLAZZA: sui controlli fiscali (4-07728) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9013

sull'Azienda milanese servizi ambientali (4-11472) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9018

sulla chiusura della base aerea di Cameri (4-13013) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9019

FIORILLO: sulla chiusura della caserma «E. Matter» di Mestre (4-09989) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9021

GERMANÀ ed altri: sul decentramento delle prove concorsuali (4-08657) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 9008

GRILLO: sulla situazione della casa circondariale della Spezia (4-13305) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9021

GUERZONI: sulle accuse a carico dell'obiettore di coscienza Enrico Filippi (4-09795) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) *Pag.* 9022

LAURO: sulla cattiva ricezione dei canali RAI nell'isola di Ischia (4-12151) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9025

MACERATINI: sulle indagini relative al malfunzionamento delle strutture sanitarie avviate dalla procura di Frosinone (4-05915) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9026

MANCONI: sulle condizioni di salute del detenuto Victor Dombrosky (4-12456) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9027

MANCONI, SALVATO: sulle accuse rivolte a due cittadini somali sospettati di traffico internazionale di minori (4-14313) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 8981

MANFROI: sullo spostamento del 7° reggimento alpini (4-13842) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9028

sulla gestione degli obiettori di coscienza (4-14263) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9029

MARRI ed altri: sulla ricostituzione del 78° reggimento «Lupi di Toscana» (4-11427) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9030

MEDURI: sulla casa circondariale di Locri (Reggio Calabria) (4-12619) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9032

MILIO: sulla casa circondariale di San Gimignano (Siena) (4-12795) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9034

sull'atteggiamento dei sanitari nei confronti della detenuta Patrizia Badiani (4-13315) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia* e *giustizia*) 9035

sulla richiesta di estradizione nei confronti del cittadino cinese Song Zhicai (4-15651) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9037

MINARDO: sulla soppressione presso le agenzie di recapito di Modica e Comiso del servizio di fattorino telegrafico (4-15020) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 9041

MONTAGNINO ed altri: sui telegiornali destinati ai non udenti (4-09797) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9042

MORO: sui lavori di allargamento e consolidamento del ponte sul torrente But in provincia di Udine (4-12935) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9044

NOVI: sulle assunzioni di giornalisti alla RAI (4-13713) (risp. SALVI, *ministro del lavoro della previdenza sociale*) 9046

PERUZZOTTI: sui servizi audiotex (4-05018) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9048

sulla difficoltà di reperire i bollettini per il versamento della tassa di circolazione (4-14175) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9052

sul concorso per assistente tributario bandito dal Ministero delle finanze (4-15364) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9052

PIATTI: sulla situazione determinatasi nel carcere di Lodi (4-12692) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9056

PONTONE: sull'acquisto di un programma da parte della RAI (4-14523) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9057

PREIONI: sulla causa promossa dal comune di Novara contro il Ministero di grazia e giustizia (4-11648) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia* e *giustizia*) 9058

sull'indicazione Dogana TIR presso lo scalo ferroviario Domo 2 a Beura Cardezza (4-14868) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9059

RAGNO: sul concorso bandito dal Ministero di grazia e giustizia per l'immissione in ruolo di direttori amministrativi contabili e direttori coordinatori (4-13090) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9061

RUSSO SPENA: sul caso della donna somala arrestata per sospetto traffico di minori (4-14428) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 8982

SALVATO: sull'individuazione di locali ove consentire incontri fra i detenuti e i coniugi (4-13329) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9062

SARTO ed altri: sull'attenzione dedicata dalla televisione di Stato alle iniziative della Lega Nord (4-07536) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9063

SEMENZATO: sui lavori di installazione delle barriere antirumore sulla strada statale n. 77 (4-09922) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9065

SERENA: sull'istituzione dei codici-tributo crediti IVA (4-14960) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9066

SILIQUINI: sull'impiego di lavoratori socialmente utili presso gli uffici giudiziari del Piemonte e della Valle d'Aosta (4-12033) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*) 9067

SPERONI: sulle omissioni nelle informazioni fornite dalla RAI e relative alle iniziative della Lega Nord (4-14293) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9071

STANISCIA: sulla filiale delle Poste di Chieti (4-13254) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9072

TABLADINI: sulle spese per le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero (4-15160) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9074

TAPPARO ed altri: sul decentramento delle prove concorsuali (4-08539) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 9009

TOMASSINI: sull'opportunità di realizzare servizi informativi a favore delle popolazioni terremotate dell'Umbria e delle Marche (4-08054) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9077

VENTUCCI: sulle presunte irregolarità dell'unità ITPO di Taiwan (4-14758) (risp. CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*) *Pag.* 9078

VENTUCCI, NOVI: sulle domande relative alle controversie in materia di lavoro (4-13753) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9080

VERALDI: sul concorso per coadiutore dell'amministrazione civile bandito dal Ministero dell'interno (4-15409) (risp. LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 9082

WILDE: sulla realizzazione di campi da tennis nel comune di Sirmione (Brescia) (4-10268) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9083

AVOGADRO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici*. – Premesso:

che nella giornata di domenica 10 gennaio 1999 sull'Autostrada dei fiori un tamponamento nel tratto tra Finale Ligure e Spotorno, di proporzioni neppure eccessivamente grandi, ha causato la chiusura dell'autostrada in direzione Genova per molte ore;

che questo fatto ha gettato nello scompiglio l'intero sistema viario del Savonese con il traffico paralizzato non solo sull'autostrada ma anche sulla strada statale Aurelia;

che ciò ha causato forti disagi a residenti e turisti che si sono visti costretti a trascorrere gran parte della domenica bloccati nelle loro auto;

che questi disagi, con code chilometriche, si ripetono ogni fine settimana nel tratto autostradale in direzione Genova tra Albenga e Savona;

che la viabilità nel Savonese e nel Ponente ligure in generale si regge esclusivamente sull'Autostrada dei fiori, in gran parte a due corsie e senza corsie di emergenza, e sulla statale Aurelia, stretta, tortuosa, trafficata e solo in minima parte raddoppiata;

che questa carente situazione di viabilità si affianca ad una linea ferroviaria ottocentesca in gran parte a binario unico;

che i progetti sia per la realizzazione dell'Aurelia-*bis* sia per lo spostamento a monte della ferrovia non procedono o procedono a a ritmi lentissimi e spesso ogni cosa si ferma allo stato progettuale;

che tutta questa situazione grava su una zona ad alta frequentazione turistica, penalizzando in maniera crescente l'economia del Ponente ligure,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda prendere per affrontare il gravissimo problema della viabilità è più in generale dei trasporti nel Ponente ligure;

se la grave situazione di viabilità e dei trasporti nel Ponente ligure sia oggetto di attenzione da parte dei Ministri in indirizzo e se si stiano verificando tutte le possibilità per interventi migliorativi;

se non si ritenga inderogabile inserire tra gli interventi programmati anche quelli inerenti alla viabilità e ai trasporti nel Ponente ligure.

(4-13574)

(13 gennaio 1999)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, a cui sono stati richiesti elementi, fa presente che l'autostrada A10 «dei Fiori», per la conformazione morfologica ed orografica dei luoghi attraversati, presenta caratteristiche tecniche che non permettono di procedere ad interventi modificativi dell'attuale sede autostradale, in considerazione della presenza di numerosi viadotti e gallerie.

Nell'ambito del nuovo piano finanziario presentato dalla società concessionaria sono comunque previsti interventi minimali quali la realizzazione di piazzole di sosta, un breve tratto di terza corsia tra Galleria Fornaci e Savona, nonchè il potenziamento di rampe di svincolo.

Per quanto attiene invece la viabilità statale che forma oggetto dell'atto ispettivo, si rappresenta che il compartimento ANAS di Genova ha consegnato in data 24 febbraio i lavori di realizzazione del tratto di Aurelia-*bis* tra Villanova di Albenga ed Alassio, a completamento di un tratto già realizzato dalla società concessionaria Autostrada dei Fiori da Albenga a Villanova.

È inoltre in corso di redazione il progetto esecutivo dei lavori di completamento della variante alla strada statale n. 1 Aurelia tra Albisola Superiore e Savona.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*
BARGONE

(8 luglio 1999)

---

BEDIN, GIARETTA, ZILIO. – *AI Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la gara bandita dal commissario straordinario per la cessione degli impianti della Fidia spa di Abano Terme (Padova) – gruppo sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria dall'11 gennaio 1994 – non ha dato esito positivo;

che la successiva iniziativa del commissario straordinario non ha consentito di arrivare comunque ad una soluzione che presenti le caratteristiche di un piano industriale coerente e di salvaguardia delle risorse umane ed occupazionali presenti nella Fidia;

che vengono «comunicate» a mezzo stampa e non per le vie formali ed istituzionali ulteriori proposte di acquisizione estranee al bando di gara,

considerato:

che a livello locale da tempo, su iniziativa dell'assessorato al lavoro della provincia di Padova, è stato costituito un «tavolo Fidia» con la partecipazione dell'amministrazione comunale di Abano Terme, delle organizzazioni sindacali, della regione Veneto e dei parlamentari della provincia;

che qualsiasi soluzione positiva della crisi della Fidia abbisogna del confronto istituzionale con l'amministrazione locale, per le compe-

tenze che ha in tema di pianificazione del territorio e di salvaguardia ambientale;

osservato:

che sia per le vie istituzionali e formali che per le vie brevi le rappresentanze locali hanno più volte chiesto un incontro ufficiale con il Ministero dell'industria, al quale la «legge Prodi» affida la gestione delle amministrazioni straordinarie da essa previste;

che la prima richiesta è stata presentata all'inizio del febbraio scorso, che essa è stata ripetuta all'inizio di marzo e che quindi sono trascorsi due mesi senza che nessuna risposta istituzionale sia arrivata dal Ministero;

che una data pur fissata informalmente per le scorse settimane è stata spostata dal Ministero per le sopravvenute, non ufficiali, nuove offerte;

che nel frattempo si vanno facendo ristrettissimi i tempi per operare prima della scadenza dell'amministrazione prevista dalla «legge Prodi»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga indilazionabile l'incontro finalmente fissato per il 12 maggio 1998 con le rappresentanze territoriali e sindacali interessate alla Fidia spa di Abano Terme;

se si intenda dare a quell'incontro il carattere istituzionale, sia per la presenza del Ministro o del Sottosegretario delegato, sia per i contenuti di proposte operative e non di ricognizione del problema;

se, avendo come obiettivo la salvaguardia sia del bene collettivo costituito dalla Fidia spa sia delle risorse che in essa la comunità nazionale ha finora investito, non si intenda predisporre gli strumenti operativi e legislativi che consentano di allungare il tempo a disposizione per la conclusione dell'operazione anche oltre l'inizio del prossimo luglio, come stabilisce la legge.

(4-10791)

(6 maggio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente la società Fidia spa di Abano Terme, si ritiene opportuno, in considerazione dell'evolversi della situazione, soffermarsi qui di seguito ad esporre gli sviluppi più recenti che hanno interessato la società.

Nello scorso mese di ottobre 1998 è stata pubblicata la sentenza con la quale il tribunale di Padova ha respinto la proposta di concordato relativa alla società Fidia spa di Abano Terme.

A conseguenza di ciò i proponenti della proposta concordataria, ai sensi dell'articolo 214 della leggge fallimentare, hanno proposto appello contro la sentenza di rigetto.

A seguito di dette vicende, il Ministero dell'industria si è attivato per ricercare le misure più opportune per far fronte alla complessa situazione venutasi a determinare.

L'occasione per trovare una prima soluzione è stata determinata dall'approvazione della legge 23 dicembre 1998, n. 488, con la quale ha avuto esito positivo l'iniziativa dello scrivente di promuovere un provvedimento legislativo volto a consentire alle imprese in amministrazione straordinaria giunte alla scadenza dell'esercizio d'impresa – e quindi oltre i limiti previsti dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 – senza avere individuato una soluzione di sbocco della procedura, di usufruire di un periodo di proroga utile a salvaguardare la prosecuzione delle attività produttive in attesa del trasferimento a terzi dei complessi aziendali.

La suddetta legge, all'articolo 52, comma 4, dispone che il Ministro dell'industria, al fine di consentire il proseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

In tal senso, con decreto del 13 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998, si è provveduto concedere la proroga dell'esercizio d'impresa alle due società Fidia e Fidia Reserch Sud sino al 4 luglio 1999.

Con riguardo alla procedura di vendita si segnala che era stata, nel frattempo, attivata la seconda pubblica gara – autorizzata in data 27 novembre 1998 – mediante bando pubblicato sui quotidiani il 10 dicembre 1998, con termine di presentazione delle offerte fissato per lo scorso 26 febbraio 1999.

In data 17 febbraio 1999 è stata depositata, intanto, la sentenza della corte d'appello di Venezia che, in riforma della sentenza di primo grado, ha approvato la proposta di concordato.

Con la positiva definizione del procedimento concordatario è venuta meno la legittimità dell'avviata procedura di gara autorizzata in data 27 novembre 1998; con provvedimento amministrativo adottato in data 19 febbraio 1999 si è provveduto, pertanto, all'annullamento della gara.

Il concordato è dunque esecutivo.

Sono stati confermati dal commissario straordinario, cui è delegata, ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare, la vigilanza sull'esecuzione del concordato e l'avvenuto integrale pagamento dei debiti della gestione e dei creditori privilegiati.

Il pagamento dei chirografi è previsto alla decorrenza del sesto mese successivo al deposito della sentenza che ha omologato il concordato.

*Il Ministro dell'industria, del commercio*
*e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(22 giugno 1999)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'adeguamento della rendita INAIL, erogata quale mero risarcimento ai lavoratori vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale resta bloccato fino al raggiungimento di una variazione minima del 10 per cento, mentre tutte le forme pensionistiche vengono adeguate automaticamente;

che si rende assolutamente necessaria una più compiuta regolamentazione di alcuni aspetti delle procedure per la revisione delle invalidità da lavoro, soprattutto in materia di rettifica per errore, di silicosi ed asbestosi e di infortuni policroni;

che nell'ambito della legge finanziaria 1998 un'incongrua formulazione dell'articolo relativo all'esenzione del pagamento del bollo automobilistico ha causato assurde difficoltà interpretative, provocando il rischio per i portatori di *handicap* con capacità motoria permanente di vedersi annullare l'esenzione del pagamento del bollo auto, previsto per le auto adattate per il trasporto, la locomozione, l'accompagnamento e il sollevamento dei disabili;

che in tema di riforma del collocamento al lavoro dei disabili si tenta di tradire il principio ispiratore della legge, ipotizzando di fatto una sorta di «parcheggio» per i portatori di *handicap* nelle liste o nelle cooperative sociali, ipotesi che solo in parte sembra essere scongiurata, ma che attende l'esame in Assemblea alla Camera dei deputati;

che tuttora permane la discriminazione introdotta con l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS – liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale – e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa, di fatto azzerando la contribuzione versata all'INPS dai lavoratori che per cause di lavoro muoiono o restano totalmente inabili,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover determinare in modo definitivo la cadenza annuale delle rendite INAIL secondo l'indice di variazione delle retribuzioni;

se non si ritenga di dover regolamentare correttamente la rettifica per errore e di dover sollecitare la revisione della invalidità da malattie professionali da parte dell'INAIL;

se e in che modo s'intenda salvaguardare i diritti acquisiti in materia di agevolazioni per l'acquisto e il possesso di autovetture e l'estensione dei benefici a chi, finora, ne è stato iniquamente estromesso;

se non si ritenga di operare per modificare l'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, al fine di eliminare l'assoluto divieto di cumulo tra prestazioni INAIL e prestazioni INPS per invalidità.

(4-11646)

(30 giugno 1998)

BONATESTA, TURINI, MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il comitato esecutivo dell'AMNIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) in data 18 luglio 1998 ha deliberato, su mandato del consiglio nazionale, l'organizzazione di una manifestazione pubblica di protesta in programma a Roma per il 24 settembre 1998;

che le origini della protesta – iniziata con presidi di fronte alle sedi dei Ministeri del lavoro e del tesoro e della Presidenza del Consiglio – risalgono al fallito tentativo di sensibilizzare il Governo in merito alla necessità di riconsiderare la normativa vigente sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, raccolta nel testo unico n. 1124 del 1965;

che i superstiti delle vittime degli incidenti sul lavoro lamentano la sperequazione subita per il mancato riconoscimento delle prestazioni per invalidità erogate dall'INPS, e ciò per un assurdo divieto di cumulo tra queste e la rendita INAIL, stabilito dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995; infatti, mentre le prestazioni erogate dall'INAIL derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni fisici o alla salute causati dall'attività lavorativa e si caratterizzano quindi per il loro carattere risarcitorio, diversamente le prestazioni pensionistiche hanno natura sostitutiva del salario; nel caso, quindi, si verifichi un incidente sul lavoro, al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia erogata dall'INAIL, mentre non sarà computata la contribuzione versata all'INPS;

che lo scrivente senatore Bonatesta, in data 29 aprile 1997 ha presentato un disegno di legge (atto Senato n. 2393) di modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità, attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato;

che di fatto la normativa vigente, non tenendo conto dei diritti acquisiti dai lavoratori e per consentire un risparmio all'INPS, ha cancellato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sostituendola con una pensione erogata dall'INAIL;

che, inoltre, la normativa volta a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro non viene correttamente applicata e i controlli da parte delle strutture preposte alla effettiva attuazione delle disposizioni preventive sono del tutto inadeguati, ciò anche in ragione della grave carenza di organico che attualmente affligge l'ispettorato del lavoro;

che la stessa legge sul collocamento al lavoro dei disabili rischia in fase di attuazione di non garantire ai soggetti interessati l'effettivo reinserimento lavorativo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo, nell'ambito della manovra finanziaria, non ritenga opportuno eliminare la soglia del 10 per cento nella variazione delle retribuzioni medie convenzionali per dar luogo alla rivalutazione delle rendite INAIL;

se non si ritenga opportuno altresì, considerato l'*iter* preferenziale di cui il Governo può disporre per le sue iniziative legislative, adottare urgentemente i provvedimenti necessari affinchè in caso di incidenti mortali e per l'insorgere di invalidità che precludano la possibilità di svolgere attività lavorativa sia eliminato il divieto di cumulo tra prestazioni INPS e rendite INAIL, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, giusto quanto sollecitato anche dal succitato disegno di legge n. 2393;

se il Governo non ritenga inoltre necessario approntare una revisione complessiva della normativa sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali garantendo ai lavoratori anche cure riabilitative adeguate e, quando possibile, una rieducazione professionale finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro, al fine di superare la visione miope di una semplice rideterminazione con qualche piccola differenza o soltanto tramite delle ridistribuzioni delle esigue risorse esistenti da corrispondere ai lavoratori in caso di infortunio;

se, inoltre, il Governo non ritenga opportuno predisporre un piano di interventi in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo maggiori controlli nelle aziende e nei pubblici uffici.

(4-15642)

(23 giugno 1999)

RISPOSTA. (*) – In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.

Il processo di riforma che investe lo stato sociale nonchè gli impegni assunti dal Governo con la legge finanziaria 1999 si riflettono necessariamente sulle scelte strategiche e sull'evoluzione della missione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

In connessione, pertanto, con i mutamenti intervenuti nello scenario giuridico-istituzionale e socio-economico di riferimento, è emersa l'esigenza di una ridefinizione complessiva del quadro programmatico generale dell'Istituto, le cui linee essenziali sono state chiaramente prospettate nel documento approvato dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nella seduta del 24 maggio 1999.

Merita, al riguardo, sottolineare che le prospettive delineate nel «collegato ordinamentale» di recente approvazione, in tema di revisione della normativa sull'assicurazione infortuni e malattie professionali, esprimono un forte potenziale innovativo che consentirà di apportare, con carattere di organicità, significative modifiche al complesso impianto della disciplina che regolamenta le materie istituzionalmente attribuite alla competenza di questo ente. Il legislatore, infatti, ha demandato al Governo l'attuazione, mediante la normazione delegata, delle linee portanti del nuovo assetto normativo, fissando al riguardo termini precisi e rapidi per l'esercizio della delega (nove mesi). Tra i princìpi guida trat-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

teggiati nel citato collegato sul lavoro, emergono una serie di innovazioni riferite in particolare a fattispecie per le quali sono state auspicate dagli onorevoli interroganti interventi di modifica.

Si segnalano, al riguardo, la previsione di una ridefinizione del sistema di rivalutazione delle rendite, con l'introduzione di un meccanismo di adeguamento annuale alla variazione dell'indice dei prezzi e conseguente scomputo di tali incrementi in sede di applicazione del meccanismo di rivalutazione vigente, e la revisione in materia di cumulo tra la rendita INAIL e prestazioni a carico dell'INPS.

A completare tale quadro intervengono, inoltre, la previsione di un piano di riordino delle tariffe INAIL, volto a riequilibrare il peso sostenuto dai vari settori produttivi, l'estensione della copertura assicurativa al danno biologico e alla categoria dei lavoratori parasubordinati, la riforma strutturale del sistema contributivo vigente nella gestione agricoltura, la ridefinizione della disciplina prevista dall'articolo 55 della legge n. 88 del 1989, al fine di ricondurre entro limiti definiti il potere dell'INAIL di rettificare i propri provvedimenti di erogazione delle prestazioni, l'introduzione della disciplina dell'infortunio *in itinere*.

Per quanto attiene, inoltre, l'auspicata riforma del collocamento dei disabili, si rappresenta che è stata approvata la legge 12 marzo 1999, n. 68, che introduce nuove norme per il diritto al lavoro degli stessi.

In ordine, poi, alla esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche, prevista per i portatori di *handicap*, di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha rappresentato che in considerazione del dettato previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la procedura di autocertificazione dovrebbe sostituire a tutti gli effetti la certificazione INAIL, attestante la ridotta o impedita capacità motoria. Sulla questione il citato Istituto è in attesa del parere del competente Ministero delle finanze.

In merito, infine, alla necessità di potenziare efficacemente piani di intervento in materia di prevenzione, sono previsti tra i criteri direttivi, cui il Governo dovrà informare il proprio operato, provvedimenti volti a sostenere e finanziare – attraverso la destinazione di risorse economiche dell'INAIL – programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese del settore agricolo e artigianale alle normative sulla sicurezza e igiene sul lavoro.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SALVI

(9 luglio 1999)

---

BIANCO, COLLA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che recentemente si è presentato alle cronache il vergognoso caso di una giovane donna somala accusata dal pubblico ministero di Mi-

lano Ilda Boccassini di essere una pericolosa trafficante internazionale di minori e rivelatasi poi innocente;

che quanto sopra pone pesantemente in rilievo il tema della «irresponsabilità» di fatto dei magistrati, che nell'attuale ordinamento non rispondono direttamente e personalmente degli errori, anche molto gravi come il caso di cui sopra illustra chiaramente, che commettono nell'esercizio della loro delicata funzione,

si chiede di sapere quali intendimenti abbia il Ministro in indirizzo in ordine alla necessità di fare piena luce sul caso sopra indicato, anche attraverso lo strumento dell'ispezione ministeriale, nonchè in ordine alla necessità di assicurare a tutti i cittadini il rispetto del diritto alla difesa, pietra miliare della nostra civiltà giuridica.

(4-14370)

(4 marzo 1999)

MANCONI, SALVATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che due cittadini somali, Mohammed Attas Said e Shalima Fatma Saleh, con due bambini – un figlio e una nipote di Shalima Fatma Saleh – sono stati fermati l'11 maggio 1998, all'aeroporto di Linate, dalla polizia di frontiera italiana, perchè in possesso di passaporti falsi e, quindi, accusati di traffico internazionale di minori;

che i due somali avevano con sè passaporti «errati» e non «falsi»; le foto dei bambini risultavano in pagine sbagliate e – anche a causa del fatto che in Somalia non esiste un ufficio anagrafico, così come comunemente inteso – le età dei bambini stessi non risultavano esatte; inoltre, i due somali hanno avuto enormi difficoltà comunicative, non parlando nessuna lingua all'infuori di un dialetto somalo;

che i due somali avevano con sè il denaro necessario per trasferirsi in Inghilterra a raggiungere i familiari e, a detta della pubblica accusa, un quantitativo di biancheria non adeguato per affrontare un viaggio così lungo;

che gli elementi sopra ricordati sono stati sufficienti per far chiedere al pubblico ministero la carcerazione preventiva e per farla concedere dal giudice per le indagini preliminari;

che per ben sei mesi Shalima Fatma Saleh è stata rinchiusa nel carcere di San Vittore, da dove è uscita solo nello scorso novembre per scadenza dei termini di custodia cautelare;

che dal maggio 1998 i due bambini sono stati affidati a un istituto per minorenni orfani e alla donna somala è stato impedito di vederli, anche da libera, nonostante disponesse del permesso di soggiorno e anche quando è stato appurato, a tutti gli effetti, il rapporto di parentela con i bambini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto esposto in premessa e quali eventuali provvedimenti intendano assumere nei confronti delle forze di polizia di frontiera e della magistratura coinvolte nel caso;

se non intendano verificare che almeno vengano risparmiate ulteriori sofferenze alla donna somala, anche in vista del suo ricongiungimento familiare con la sorella in Inghilterra.

(4-14313)

(2 marzo 1999)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro di grazia e giustizia e ai Ministri senza portafoglio degli affari sociali e per la solidarietà sociale*. – Premesso:

che da notizie apparse sulla stampa si è venuti a conoscenza dei fatti relativi ad una donna somala, di nome Sharifa, che sbarcata all'aeroporto di Linate nel maggio 1998, in transito verso Londra, con suo figlio e la sua nipotina (cui la donna fa da madre in quanto le sono morti i genitori), è stata arrestata per sospetto traffico di minori e trattenuta in carcere per sei mesi;

che i bambini sono stati rinchiusi in istituti per minori in attesa che la vicenda si risolvesse;

che nei giorni scorsi è stata scarcerata e ha potuto rivedere il figlio solo dopo che il *test* del DNA ha confermato che il bambino era realmente suo figlio;

che non può ritirare i soldi che le sono stati sequestrati al momento dell'arresto, lire 4 milioni, depositati presso la posta, perchè è senza documento di identità in quanto l'unico di cui era in possesso, un passaporto del Kenya, non viene riconosciuto dagli inquirenti e in Somalia l'attuale situazione politica non permette il rilascio di documenti di identità;

che sempre da notizie di stampa si apprende che il piccolo Abdul, il figlio, che non vedeva da nove mesi e che ha trascorso questo periodo presso un istituto di Monza, parla solo l'italiano e ha dimenticato il suo dialetto di una minoranza etnica,

si chiede di sapere:

se i fatti corrispondano a verità e come si siano svolti;

se non si ritenga di dover prevedere un risarcimento per la donna somala che probabilmente, per il solo fatto di essere extracomunitaria, è stata prima di tutto criminalizzata;

se non si ritenga di dover intervenire per facilitare il ritiro dei soldi da parte della signora;

se non ritenga di dover intervenire affinchè, in casi simili a questi, vengano rispettati i diritti degli stranieri, anche minori, a conservare la propria lingua e la propria cultura.

(4-14428)

(9 marzo 1999)

RISPOSTA. (*) – In risposta alle interrogazioni in oggetto non si può che richiamarsi all'ampia ricostruzione della vicenda fatta dallo scrivente l'11 marzo 1999 in occasione dello svolgimento dell'interpellanza urgente 2-01682 degli onorevoli Colombini ed altri davanti all'Assemblea della Camera dei deputati, cui si rimanda.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(12 luglio 1999)

---

BONATESTA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il contratto di lavoro giornalistico prevede norme per l'assunzione prioritaria dei giornalisti che siano in possesso del titolo di «professionista» e siano iscritti nelle liste dei disoccupati redatte dalla federazione nazionale della stampa;

che le stesse norme non sono applicabili per quei giornalisti che, pur risultando dei «professionisti di fatto», in base al principio della prevalenza o dell'esclusività dell'attività giornalistica da essi esercitata, non sono formalmente in possesso del titolo di professionista bensì di pubblicista;

che a tale seconda categoria viene negata anche la possibilità di effettuare sostituzioni temporanee per quel personale giornalistico con diritto alla conservazione del posto;

che ai giornalisti professionisti disoccupati viene consentita la possibilità di ottenere in via prioritaria un'assunzione, con agevolazioni contributive per i datori, e la facoltà di rifiutare eventuali offerte di lavoro senza per questo perdere alcun privilegio;

che in virtù di tali circostanze, all'interno della stessa categoria, vengono consentite disparità di trattamento,

gli interroganti chiedono di sapere se corrisponda al vero che:

la società editoriale de «La Nuova Basilicata» abbia chiesto, per il tramite dell'Associazione regionale della stampa di Basilicata, di assumere *ex* articolo 1 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti e a tempo indeterminato alcune giornaliste professioniste residenti in Basilicata ed iscritte alle liste di disoccupazione della FNSI;

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

in alcuni casi sia stata rifiutata l'assunzione adducendo come motivazione altri impegni di lavoro (evidentemente di carattere non giornalistico) risultando tutte le suddette giornaliste regolarmente iscritte nelle liste di disoccupazione della FNSI;

la FNSI di Basilicata non sia assolutamente intervenuta in proposito ma abbia consentito, in un secondo momento, l'utilizzo delle stesse per periodi di sostituzione estiva presso la sede regionale della Rai;

che la stessa FNSI di Basilicata abbia già consentito, in passato, l'utilizzo di una delle suddette giornaliste anche per altre collaborazioni nel settore sportivo *ex* articolo 2/36, a danno di collaboratori esterni già impiegati in quello specifico ruolo e con professionalità dunque già acquisite e maturate.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere:

se non si ritenga opportuno che sia ristabilita, anche in sede di rinnovo quadriennale del contratto di lavoro giornalistico, una tutela più complessiva per l'intera categoria dei giornalisti, garantendo a tutti, professionisti e pubblicisti che vivono prevalentemente della propria attività giornalistica, eguale accesso alla professione e al lavoro, in particolare nell'applicazione del contratto di categoria nelle norme sul tempo pieno e sulla sostituzione per dipendenti con diritto alla conservazione del posto;

se si intenda operare per favorire una tempestiva riforma della legge sulla professione giornalistica, ormai da mesi all'esame del Parlamento, realizzando un'equiparazione anche legale fra tutte le fattispecie di lavoro giornalistico esercitato in via primaria, prevalente o esclusiva.

(4-12142)

(30 luglio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) regola, all'articolo 4, le modalità di assunzione a tempo indeterminato dei giornalisti.

Una commissione nazionale paritetica sulla situazione occupazionale, composta da rappresentanti della Federazione italiana editori di giornali (FIEG) e della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), compila l'elenco nazionale dei giornalisti professionisti disoccupati, dei giornalisti professionisti posti in cassa integrazione e dei giornalisti il cui rapporto di praticantato è stato interrotto: per procedere all'assunzione di un giornalista a tempo determinato, pertanto, è necessario attingere il nominativo dal suddetto elenco.

Per quanto riguarda la concessionaria RAI, le modalità di accesso del personale giornalistico sono regolate da accordi sindacali (RAI-Usigrai) i quali, nel rispetto delle suddette disposizioni, prevedono deterrninati bacini di reperimento da cui attingere per le assunzioni a tempo indeterminato, le quali riguardano comunque giornalisti professionisti.

La concessionaria, peraltro, salvo i casi in cui, d'accordo con le organizzazioni nazionali suindicate, ha svolto concorsi nazionali per il re-

perimento di giovani laureati da avviare alla professione di giornalista radiotelevisivo, non prevede la possibilità di effettuare il praticantato presso le proprie testate, quindi non risulta possibile alcun tipo di assunzione di personale giornalistico che non sia già in possesso della qualifica di professionista.

Gli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto nazionale e dagli accordi sindacali non consentono, altresì, la possibilità di assumere personale giornalistico a tempo indeterrninato al di fuori di bacini di reperimento stabiliti.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso delle due giornaliste della Basilicata, la concessionaria RAI ha comunicato che, per far fronte alle esigenze della redazione regionale in parola, sono state assunte, con contratto a terrnine, due giornaliste professioniste disoccupate, in base a quanto previsto dall'accordo RAI-Usigrai del 1995 in merito alle sostituzioni dei giornalisti assenti per ferie.

La concessionaria ha precisato, infine, che, nel rispetto degli accordi sindacali sul precariato, le giornaliste in questione sono state assunte a più riprese, attingendo il loro nominativo dall'elenco dei giornalisti disoccupati predisposto dalla commissione paritetica FIEG-FNSI per la situazione occupazionale.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(13 luglio 1999)

---

BONATESTA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che per l'11 novembre 1998 l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS) ha indetto una manifestazione nella capitale per protestare contro il mancato inserimento nel disegno di legge finanziaria di provvedimenti che tengano conto delle richieste avanzate da anni a nome di tutta la categoria;

che dette richieste in particolare sollecitano:

l'inserimento nel nuovo testo della legge di riforma del collocamento obbligatorio (legge n. 482 del 1968) delle proposte presentate dall'ENS;

l'inserimento nella legge finanziaria 1999 dell'onere derivante dall'attuazione dei disegni di legge n. 3129 e n. 2700 sulla concessione del beneficio di prepensionamento ai lavoratori sordomuti, al pari di altre categorie di invalidi;

l'inserimento nella legge finanziaria 1999 degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al disegno di legge n. 3083 sul riconoscimento della lingua dei segni italiana;

l'aumento delle ore di sostegno per gli alunni sordi nelle scuole di ogni ordine e grado;

la presenza e l'utilizzo dell'interprete della lingua dei segni nelle università;

l'inserimento nella legge finanziaria 1999 dell'onere derivante dalla equiparazione della indennità di comunicazione a favore dei sordomuti con l'indennità di accompagnamento già erogata ai ciechi civili;

la riduzione della tassa di possesso dell'automobile;

l'abbattimento dell'IVA al 4 per cento per l'acquisto di automobili opportunamente modificate e di particolari dispositivi luminosi;

l'aumento di trasmissioni televisive con sottotitoli e lingua dei segni;

la trasmissione di un telegiornale di un telegiornale per le persone sorde nelle ore di maggiore ascolto;

la realizzazione di trasmissioni televisive gestite dai sordi così come già avviene già all'estero;

che per quanto concerne le prime otto richieste risultano essere già allo studio provvedimenti e iniziative atti a dare risposte concrete e positive alla categoria dei sordomuti, anche se con ingiustificabili enormi ritardi, mentre nulla risulta essere di prossima attuazione per quanto concerne la soluzione dei problemi relativi all'aumento di trasmissioni televisive con sottotitoli e lingua dei segni, alla realizzazione di un telegiornale fruibile anche dalle persone sorde nelle ore di maggiore ascolto e di trasmissioni televisive gestite dai sordi così come già avviene all'estero;

che, stante la specificità dell'*handicap* che caratterizza i sordomuti e che si traduce in un profondo stato di disagio sociale per la sin troppo evidente difficoltà che si incontra nella comunicazione e quindi nelle relazioni interpersonali, il problema legato alla utilizzazione del mezzo televisivo appunto come superamento del succitato stato di disagio sociale diventa di primaria rilevanza,

l'interrogante chiede di conoscere:

in che modo e con quali tempi il Governo intenda intervenire nei confronti della RAI che dovrebbe rappresentare il servizio pubblico per eccellenza di informazione televisiva, affinchè le richieste dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti vengano finalmente accolte con il consistente aumento di trasmissioni televisive dotate di sottotitoli e lingua dei segni, con la predisposizione di telegiornali fruibili anche dai non udenti nelle ore di maggiore ascolto e con l'introduzione di trasmissioni televisive gestite dagli stessi non udenti come già avviene all'estero;

se il Governo non ritenga di dover intervenire anche nei confronti di Mediaset e di Telemontecarlo, stante la diffusione delle succitate emittenti, perchè anche nel settore privato vengano tutelati i diritti delle minoranze come nel caso dei sordomuti;

se non si ritenga, infine, di dover in qualche modo condizionare l'utilizzo delle frequenze per le televisioni private al rispetto delle succitate regole da far valere nei confronti di chicchessia.

(4-13009)

(10 novembre 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che, in applicazione della risoluzione della Commissione europea del 17 maggio 1988, la programmazione televisiva sottotitolata per non udenti è passata dalle 572 ore annuali del 1988 alle 2.700 ore del 1996.

La medesima concessionaria ha inoltre riferito che attualmente sono sottotitolati programmi per circa 60 ore a settimana, che rappresentano tutti i generi di programmi preregistrati in onda sulle tre reti ed in tutte le fasce orarie, con particolare attenzione per i programmi dedicati ai ragazzi; tali dati non comprendono i telegiornali con interprete gestuale poichè con il linguaggio gestuale LSI sono trasmesse solo le edizioni del TGl delle ore 8,30 e dei TG2 delle ore 18,15.

La testata di Televideo, ha proseguito la concessionaria, dedica alcune pagine ai non udenti, sia segnalando giornalmente i programmi sottotitolati, sia informando sulle varie attività che enti o associazioni svolgono a favore delle persone portatrici di tale *handicap.*

Relativamente a quanto previsto dall'articolo 6 del contratto di servizio la RAI ha, infine, fatto presente che è in fase di studio la sottotitolazione di un'edizione del telegiornale di prima serata: il ritardo nell'attuazione è dovuto essenzialmente a motivi di natura tecnica (a causa, per esempio, dell'abbondanza di materiale trasmesso in diretta rispetto a quello registrato) e contrattuale (inquadramento professionale di chi produce i testi della sottotitolazione), mentre anche la sottotitolazione dell'attualità culturale e politica incontra le stesse difficoltà del telegiornale di prima serata.

Sono in corso, ha aggiunto la concessionaria, le verifiche tecnico-organizzative e di costo al fine di potenziare il servizio di sottotitolazione e traduzione segnata per i non udenti e di audiodescrizione per i non vedenti.

L'Ente nazionale sordomuti è stato informato dello stato di avanzamento del progetto e dei problemi anche tecnici da superare: il programma prevede, oltre ai telegiornali già realizzati, un telegiornale del mattino, un telegiornale di prima serata e programmi di attualità culturale e politica.

In merito alla richiesta di spazi, la RAI ha dichiarato che il citato Ente può utilizzare, tutte le volte che lo ritenga opportuno, gli spazi dell'accesso, mentre Televideo metterà direttamente a disposizione dell'Ente alcune pagine.

La ripetuta società concessionaria ha altresì comunicato che i già gravi problemi che ostacolano l'ampliamento del servizio nell'ambito dell'informazione nazionale, nonchè altre difficoltà di tipo organizzativo ed economico, non consentono, allo stato attuale, di ipotizzare l'estensione del servizio all'informazione regionale.

La normativa vigente non contiene disposizioni concernenti la programmazione dedicata ai sordomuti da parte delle emittenti private; tuttavia, in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge atto

Senato n. 1138, contenente la disciplina del sistema delle comunicazioni, potranno essere avanzate e valutate le proposte che allo scopo si riterranno più opportune.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(13 luglio 1999)

---

BORNACIN. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Ministero della difesa, Direzione generale leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari, con lettera n. LEV-7/22896/StC/URSS del 25 ottobre 1993, ha comunicato ai familiari del caporale maggiore Angelo Andreetto, disperso nei territori della ex-URSS durante la seconda guerra mondiale, il ritrovamento negli archivi segreti di Stato sovietici del nominativo del loro congiunto tra quelli catturati dalle forze armate russe ed internato nel campo n. 188, TAMBOV-reg. TAMBOV;

che in quella comunicazione il direttore della divisione rendeva noto ai familiari l'intenzione del Commissariato generale onoranza ai caduti di erigere dei cippi commemorativi sui luoghi di sepoltura dei militari italiani, «a perenne ricordo del loro sacrificio»;

che alcuni giorni fa, il signor Mario Andreetto, nipote del caporale Andreetto, riceveva dal suddetto commissariato una lettera, priva di data e di firma autografa del direttore, in cui si comunicava la prossima inaugurazione nel bosco di Rada (Tambov) di un complesso monumentale commemorativo a ricordo dei prigionieri morti nel Lager 188 di Tambov, in programma nella località russa il prossimo 8 agosto;

che tale comunicazione si concludeva con l'indicazione dell'Associazione unione nazionale italiani reduci Russia quale soggetto in grado di fornire informazioni sulla suddetta iniziativa;

che tale Associazione, interpellata dal signor Andreetto, forniva a sua volta l'indicazione di una agenzia di viaggi di Milano, la quale ha allestito per l'occasione un viaggio-pellegrinaggio di sei giorni a Tambov;

che le spese di questo trasferimento sarebbero a totale carico dei familiari;

che una simile condotta nei confronti delle famiglie dei soldati italiani caduti in terra straniera durante l'ultimo conflitto mondiale appare ancor più ingiusta e censurabile, tenuto conto che questi cittadini non hanno mai avuto dallo Stato nè pensione, nè altro riconoscimento per il sacrificio dei loro cari o, come nel caso della famiglia in questione, non sono nemmeno riusciti a riavere i risparmi investiti in buoni postali ed altro, essendo gli stessi caduti in prescrizione dopo che l'intestatario era risultato disperso;

che, «per onorare il perenne sacrificio» di questi soldati, sarebbe stato sicuramente più giusto e corretto predisporre un servizio di tra-

sporto aereo a carico dello Stato, consentendo così a tutti di essere presenti alla cerimonia, indipendentemente dalle condizioni economiche di ciascuno;

che ancor più incredibile appare la serie di «circostanze» attraverso le quali il Ministero della difesa ha di fatto indirizzato le famiglie dei caduti a servirsi di un'agenzia di viaggi privata per portare un estremo saluto ai loro congiunti, caduti in nome della loro patria lontana nell'adempimento del proprio dovere;

che questa vicenda risulta ancor più inaccettabile se si tiene conto che il nostro paese spende annualmente miliardi per rimpatriare o accogliere cittadini extracomunitari introdottisi clandestinamente nel territorio nazionale, mentre non trova un po' di soldi per permettere un decoroso suffragio a questi cittadini da parte dei loro familiari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia o meno a conoscenza dei fatti sopra citati;

se lo stesso ritenga moralmente giusto il trattamento riservato alle famiglie dei soldati rinvenuti in terra russa dopo quasi cinquant'anni;

se non consideri altresì deplorevole il fatto che il direttore in S.V. del commissariato generale per le onoranze dei caduti in guerra abbia inviato a queste ultime una comunicazione scritta priva della propria firma autografa e della data;

se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente per rimediare a quest'autentica vergogna, autorizzando l'utilizzo di un mezzo aereo dell'Aviazione militare per accompagnare in Russia i congiunti dei militari caduti in occasione dell'inaugurazione del complesso monumentale loro dedicato.

(4-12266)

(15 settembre 1998)

Risposta. – A seguito della identificazione di circa 4.000 caduti italiani tra i 6.766 inumati in fosse comuni nel campo di prigionia di Tambov, l'8 agosto 1998 il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, proprio per onorarli e ricordarli, ha inaugurato un complesso monumentale.

Per informare di tale eventi i familiari dei caduti, il Commissariato, oltre a operare con i comandi territoriali dei carabinieri, ha inviato comunicazioni per posta affrancandole però come «stampe» per contenere le relative spese di spedizione e, pertanto, erano necessariamente prive di data e di firma, senza voler mancare con ciò a nessuna regola etica o di rispetto nei confronti dei familiari.

In merito poi alle spese che avrebbe dovuto sostenere l'amministrazione, la disponibilità di fondi del Commissariato non consentiva il sostegno di migliaia di familiari, e pertanto nella citata comunicazione li si informava sull'iniziativa avviata dall'Unione nazionale italiana reduci della Russia che, conscia di detta impossibilità, organizzava un pellegri-

naggio di reduci e congiunti dei caduti al fine di contenere il più possibile i costi del viaggio.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter affermare che detta Direzione generale ha operato nel pieno rispetto dei caduti italiani del campo di prigionia di Tambov e dei loro familiari, cercando di contemperare la doverosa esigenza di onorare i nostri caduti con la necessità di utilizzare in maniera oculata i limitati fondi disponibili per le esigenze del Commissariato generale per le onoranze i caduti in guerra.

*Il Ministro della difesa*
SCOGNAMIGLIO PASINI

(12 luglio 1999)

---

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premessa l'interrogazione 4-10191 pubblicata il 20 marzo 1998, riguardante la catalogazione delle lettere ricevute da un noto ex magistrato ora parlamentare;

premessa altresì la risposta del Ministro di grazia e giustizia in data 14 gennaio 1999;

premesso inoltre:

che dalla risposta, ed in particolare dal periodo in cui si fa riferimento al fatto che non emergerebbe in alcun modo che la 'catalogazione" ed 'informatizzazione" delle missive ricevute dall'ex magistrato in questione, all'epoca in cui svolgeva le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, siano avvenute proprio in quel periodo, si comprende che il Ministro ha inteso fare come una delle tre scimmiette ed in particolare si è rifiutato di leggere che è lo stesso ex magistrato a confessare la data (17 febbraio 1992) dalla quale ha iniziato a raccogliere, catalogare e informatizzare le decine di migliaia di lettere ricevute, e ciò mentre era in servizio come magistrato;

che sono di pubblico dominio e di notoria conoscenza due circostanze che, nell'epoca cui sono riferiti i fatti, hanno caratterizzato la vicenda professionale dell'allora magistrato, ora parlamentare, e cioè che:

egli svolse la propria attività inquirente con grande, intensa ed assorbente partecipazione (a tutti manifesta), che lo condusse ad impiegare qualsiasi momento del suo tempo (giornate festive e periodi feriali compresi), come peraltro da lui stesso reiteratamente dichiarato;

egli ebbe necessità economiche personali, che lo indussero – e ciò egli non ha mai negato – a ricevere prestiti per somme consistenti, ad integrazione dei compensi percepiti a fronte della sua mansione di magistrato;

che, in tutta evidenza, la prima delle dette circostanze induce a ragionevolmente escludere che l'ex magistrato abbia potuto – da solo – ricavare l'ingente tempo occorrente a «catalogare e informatizzare» quelle che lui stesso definisce «decine di migliaia» di lettere e telefax;

che, in altrettanta tutta evidenza, la seconda delle circostanze prima ricordate non è, viceversa, ragionevolmente compatibile con il fatto che l'ex magistrato abbia potuto avvalersi – per l'esecuzione di quanto sopra – di strumenti e dell'opera di persone da lui compensate in maniera personale;

che non vi è ragione di dubitare delle affermazioni dell'ex magistrato secondo cui la sua «discesa in politica» fu evento distinto e, soprattutto, successivo alle sue dimissioni da magistrato, sicchè non pare presumibile che la ripetuta opera di informatizzazione e catalogazione abbia potuto essere svolta con strumenti e da persone a carattere volontario, come è tipico di taluni movimenti politici,

si chiede di sapere:

i motivi del rifiuto di avviare una formale inchiesta interrogando il personale amministrativo che collaborava con il pubblico ministero o il personale (compresi i magistrati) che per ragioni d'ufficio può rendere testimonianza del fatto confessato dall'ex magistrato;

se il Ministro in indirizzo sia consapevole del fatto che l'eventuale utilizzo scorretto di personale e macchine informatizzatrici del Ministero è materia riconducibile alle proprie attribuzioni istituzionali e, ove ciò non sia, a chi sia riconducibile;

se il Ministro in indirizzo sia conscio del fatto che questa sua palese oscitanza sul caso in questione potrebbe essere interpretata dai contribuenti quale lassismo amministrativo-contabile e generatore delle peggiori emulazioni con conseguenti sperperi ed inviti a depredare il pubblico patrimonio;

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover rispondere ad ogni singolo quesito posto da questa interrogazione o se intenda invece snobbare gli interroganti con una risposta simile a quella data alla succitata precedente interrogazione.

(4-13742)

(26 gennaio 1999)

Risposta. – Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, nel confermare quanto osservato in risposta alla precedente interrogazione 4-10191 si ritiene che non vi siano elementi dai quali possa desumersi che l'attività di catalogazione e informatizzazione delle missive ricevute dal dottor Di Pietro sia stata posta in essere utilizzando personale amministrativo dell'ufficio presso cui il predetto prestava servizio e/o strumenti dell'ufficio medesimo.

Al contrario, il tenore dell'intervista «In tutti questi anni, dal 17 febbraio 1992 a oggi...» pubblicata sull'edizione del 18 marzo 1998 del quotidiano «La Repubblica» lascerebbe desumere che per le indicate attività l'intervistato abbia utilizzato un proprio personal computer.

In ogni caso, l'accertamento richiesto potrebbe avvenire solo mediante specifica inchiesta, della quale si sottolinea l'assoluta antieconomicità, sia in ragione di quanto sopra rappresentato, sia alla luce della

disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, in base alla quale, in ipotesi di eventuali danni erariali, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, «decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso...».

Non v'è dubbio, invero, che sarebbe in massima parte in ogni caso scaduto il termine quinquennale di decadenza di cui alla norma citata, essendo le cennate attività di catalogazione e di informatizzazione iniziate nel febbraio 1992 ed essendo il dottor Di Pietro cessato dalle funzioni giurisdizionali a far tempo del 2 maggio 1995.

Per completezza si comunica che dalla relazione ispettiva sulla verific ordinaria eseguita presso il tribunale e la procura della Repubblica pesso il tribunale di Milano dal 16 settembre al 30 ottobre 1993 emerge che non furono registrati fatti dai quali potersi desumere eventuali danni erariali.

Dalla ispezione ordinaria successiva, eseguita in quegli stessi uffici dall'11 dicembre 1997 al 4 aprile 1998, sono emerse, infine, ipotesi di eventuale danno erariale solo in ordine al servizio del campione penale nonchè con riferimento alla forma dei provvedimenti adottati dalla sezione fallimentare del tribunale.

Anche in tali sedi, pertanto, non emersero elementi dai quali potersi desumere eventuali danni erariali con riferimento all'operato dell'ufficio di procura né comunque tali da giustificare un qualsivoglia approfondimento da parte degli ispettori in ordine a quanto ipotizzato dagli interroganti.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(13 luglio 1999)

---

COLLA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che nel 1987 un ex dipendente del Ministero indirizzo, il signor Michele Dall'Olio, nato a San Lazzaro (Bologna), in qualità di direttore dell'ufficio del Tesoro di Pesaro, segnalava alla direzione centrale alcune disfunzioni verificatesi nell'ufficio ove svolgeva le sue funzioni;

che a causa delle sue segnalazioni veniva fatto oggetto di soprusi da parte dei superiori gerarchici e di angherie al limite dell'abuso nell'ambiente di lavoro;

che lo stesso inoltre doveva subire un ricovero coatto in un ospedale psichiatrico ed a causa di questo comportamento illegittimo il medico responsabile veniva condannato in primo grado,

l'interrogante chiede di conoscere le motivazioni che hanno portato al licenziamento del signor Michele Dall'Olio, disposto nel 1992, dopo 28 anni di lavoro, e se il Ministro in indirizzo non ritenga di compiere le dovute indagini sul caso sopra descritto, in relazione agli abusi subiti

dal dipendente, al fine di accertare le eventuali ulteriori responsabilità e, nel caso, assumere le conseguenti iniziative disciplinari.

(4-14874)

(14 aprile 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale l'onorevole interrogante, ritenendo che il signor Michele Dell'Olio, autore nel 1987 di una lettera-denuncia al direttore generale dei servizi periferici circa presunte disfunzioni riscontrate presso la direzione provinciale del Tesoro di Pesaro, della quale era sostituto del direttore, sia stato vittima di soprusi e di angherie al limite dell'abuso, dal ricovero coatto in un ospedale psichiatrico, per finire con il trasferimento in altra sede e, quindi , con il licenziamento dopo 28 anni di servizio, chiede di conoscere le motivazioni del licenziamento del funzionario, nonchè se questa amministrazione, valutate le responsabilità del caso, intenda assumere le conseguenti iniziative disciplinari nei confronti dei responsabili.

Al riguardo, dagli atti contenuti nel fascicolo pesonale del signor Michele Dell'Olio, trattandosi di un caso i cui protagonisti non sono più, ormai da lungo tempo, dipendenti in servizio, risulta quanto segue.

Da nota n. 71140 del 14 febbraio 1987 del servizio ispettivo si evince che, in effetti, in quel periodo esisteva una situazione di preoccupante arretrato nell'ambito di vari servizi della direzione provinciale del tesoro di Pesaro.

La soluzione prospettata dal predetto servizio consisteva in una migliore collaborazione nel lavoro da parte di tutti gli impiegati, insieme ad un loro più costante ed assiduo impegno nella produttività; si manifestava, nel contempo, apprezzamento per l'operato del direttore.

Sulla vicenda erano intervenuti anche i sindacati, preoccupati per la carenza di personale (28 impiegati su una pianta organica prevista di 53).

Lo stesso signor Dell'Olio aveva presentato, nel novembre 1987, una lettera-denuncia con la quale riteneva di evidenziare i difficili rapporti esistenti tra il personale, in particolare quello appartenente alla carriera direttiva, rapporti aggravatisi per l'acuirsi dei contrasti esistenti tra il direttore, dottor Ruscitto, e lo stesso signor Dell'Olio.

Si riteneva, da parte dell'esponente, che il miglioramento della situazione non potesse prescindere da un suo maggior coinvolgimento nell'azione di direzione. Anche il prefetto di Pesaro, messo al corrente della particolare situazione di disagio esistente tra il personale tutto (non esclusivamente addebitabile, pertanto, all'operato della direzione), aveva richiesto provvedimenti preceduti da accertamenti ispettivi *in loco*.

Il direttore provinciale, dal canto suo, in una nota del 30 gennaio 1988, indirizzata al dottor Avizzano, allora direttore generale dei servizi periferici del Tesoro, descriveva in maniera alquanto negativa il signor

Dell'Olio. Costui, dotato di carattere irascibile, era, infatti, portato di frequente ad eccessi di ira che si manifestavano anche perfutili motivi e non aveva sufficientemente dimostrato di avere le qualità necessarie per svolgere le funzioni di sostituto nei casi di assenza del direttore.

Erano sati sostanzialmente questi i motivi che avevano portato alla revoca, il 22 aprile 1988, dell'incarico di sostituto del direttore.

Sulla situazione come sopra rappresentata fu quindi effettuata, nel giugno 1988, una nuova verifica da parte degli ispettori, i quali espressero la convinzione che la presenza del signor Dell'Olio in ufficio fosse dannosa per il normale andamento della direzione provinciale di Pesaro. Risultò, in particolare, che i rappresentanti sindacali ed i capi ufficio sostenevano che la causa dei contrasti, poi degenerati in lite aperta, tra il signor Dell'Olio ed il direttore era da ricercarsi nell'ansia del signor Dell'Olio di acquisire maggior potere nella gestione dell'ufficio, non tanto nell'interesse generale ma per interesse personale. In effetti, riferivano gli ispettori, al signor Dell'Olio era stato offerto un maggior coinvolgimento nell'attività di direzione, come richiesto dal medesimo nella lettera-denuncia del novembre 1987, ma detto coinvolgimento era stato poi rifiutato.

Gli ispettori, inoltre, ritennero necessario un tempestivo intervento del direttore generale, atteso che il continuo deterioramento dei rapporti tra il direttore provinciale ed il sostituto avrebbe potuto condurre a risvolti imprevedibili con conseguenze pregiudizievoli all'immagine dell'ufficio.

La situazione, tuttavia, sembrava essersi decantata ed il signor Dell'Olio, frattanto privato dell'incarico di sostituto, aveva continuato a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza senza essere emarginato nell'ambiente dell'ufficio e senza che alcun provvedimento fosse stato adottato nei suoi confronti.

Il consiglio che gli ispettori avevano espresso in ordine al trasferimento del citato funzionario era stato quindi temporaneamente disatteso, fino a quando il diagnosticato stato ansioso depressivo, che a febbraio 1991 avrebbe dato origine al trattamento sanitario obbligatorio, al quale l'amministrazione fu del tutto estranea, essendosi limitata a richiedere la verifica dell'idoneità al servizio del funzionario medesimo, portò, nel novembre 1991, al trasferimento, a domanda, del signor Dell'Olio presso la sede di Bologna e, l'anno successivo, alla decadenza dell'impiego, per volontarie quanto ingiustificate assenze dal servizio, decadenza avverso la quale, peraltro, il signor Dell'Olio non ritenne opportuno presentare alcun ricorso. Il direttore Ruscitto, intanto, già trasferito alla sede di Ancona, è cessato poi dal servizio, come pure il direttore generale ed il responsabile del servizio ispettivo dell'epoca.

La ricostruzione dei fatti, sulla base degli atti presenti nel fascicolo personale dell'interessato, consente, quindi, di concludere che tutti gli accertamenti necessari furono esperiti in merito sia alla situazione generale di grave disagio in cui a quel tempo si era venuta a trovare la direzione provinciale del Tesoro di Pesaro che ai particolari rapporti che si

erano instaurati tra il direttore ed il suo sostituto e che fu adottata una linea fiduciosa in una ripresa di pacifica coesistenza, data la già grave situazione di carenza di organico e di arretrato.

Nessuno tra i comportamenti adottati all'epoca dall'amministrazione, per quanto di propria competenza, può essere ritenuto illegittimo, anche alla luce delle pronunce degli organi giurisdizionali che su alcuni di questi, come la revoca dell'incarico di sostituto del direttore, sono stati chiamati a pronunciarsi dal signor Dell'Olio.

Quanto all'invocata adozione di provvedimenti sanzionatori a carico di funzionari responsabili di presunti abusi, va tenuto presente che, oltre all'assenza dei presupposti causali a questi addebitabili, tutti i funzionari che hanno avuto un ruolo nelle vicende sopra esposte non sono ormai in costanza di rapporto con questa amministrazione.

*Il Ministro del tesoro e del bilancio*
*e della programmazione economica*
AMATO

(30 luglio 1999)

---

COLLINO, BUCCIERO, LISI, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, RAGNO. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso, secondo quanto risulta agli interroganti:

che il pubblico ministero presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottor consigliere Giuseppe Pititto, conduce con grande scrupolo e nella più rigorosa osservanza della legge penale l'indagine rivolta ad accertare i fatti e gli autori del genocidio commesso in danno delle popolazioni italiane delle italianissime terre dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia (procedimento penale n. 7725/94 R.G. n.r.);

che il tribunale penale di Roma, in sede di riesame, pronunciandosi su appello del pubblico ministero dottor Giuseppe Pititto, con ordinanza n. 800/96 del 2 luglio 1996, ha fatto stato della piena sussistenza della giurisdizione penale italiana per il perseguimento di delitti di omicidi plurimi pluriaggravati commessi su territori poi ceduti a sovranità straniera per l'effetto del Trattato di pace entrato in vigore il 16 settembre 1947, come pure ha fatto stato della enorme consistenza degli indizi di responsabilità degli indagati Oskar Piskulic e Ivan Motika (che sono i primi due pluriomicidi per i quali il pubblico ministero dottor Giuseppe Pititto ha chiesto l'emissione dell'ordine di custodia cautelare in carcere);

che il tribunale penale di Roma in sede di riesame non ha sollevato alcuna questione o dubbio circa la legittimità della competenza territoriale del pubblico ministero dottor Giuseppe Pititto, nè alcuna questione o dubbio in proposito venivano sollevati in precedenza dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma che con provvedimento del 14 maggio 1996 aveva respinto la richiesta del pub-

blico ministero di custodia cautelare in carcere dei pluriomicidi Oskar Piskulic e Ivan Motika;

che è ormai abitudine diffusa da parte di numerose procure della Repubblica di procedere nelle indagini indipendentemente da ogni regola posta in materia di competenza territoriale;

che la procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste ha comunicato formalmente alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma di non avere posto in essere, in relazione a precedenti denunce relative a fatti analoghi, alcun atto che avesse potuto radicare la competenza territoriale di quella procura della Repubblica in base alla regola residuale prevista dal nuovo codice di procedura penale relativa alla priorità di iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro;

che il nuovo codice di procedura penale non consente alcun provvedimento di avocazione da parte del procuratore generale neppure nel caso in cui il pubblico ministero presso il tribunale proceda al di fuori della propria competenza territoriale;

che il procuratore generale presso la corte di appello di Roma, dottor Franco Scorza, ormai da tempo e continuativamente solleciterebbe con sue note scritte il pubblico ministero presso il tribunale di Roma dottor Giuseppe Pititto a spogliarsi del procedimento penale in questione perchè esso venga trasferito alla procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste, secondo quella che sarebbe l'opinione del pubblico ministero dottor Franco Scorza e ancorchè, si ripete, la procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste non si ritenga competente ed abbia da tempo trasmesso al pubblico ministero di Roma dottor Giuseppe Pititto le denunce e gli atti in suo possesso;

che risulta che esisterebbero esposti provenienti da non meglio identificati personaggi e circoli nazionalisti sloveni e croati diretti alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero degli affari esteri e al Consiglio Superiore della magistratura, esposti con i quali si sosterrebbe la incompetenza territoriale del pubblico ministero di Roma dottor Giuseppe Pititto e si chiederebbe conseguentemente che questi venga spogliato del processo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra riportato;

se non si ritenga di accertare le ragioni del comportamento del procuratore generale dottor Franco Scorza, e ciò eventualmente anche tramite apposita ispezione ministeriale;

se, a giudizio del Ministro in indirizzo, rientri nei compiti e nelle funzioni dei procuratori generali quanto viene riferito a proposito del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma dottor Franco Scorza;

ove egli pervenga ad una valutazione di non consentibilità in ordine alle iniziative poste in essere dal procuratore generale di Roma dottor Franco Scorza, se non ritenga che a suo giudizio ricorrano i presupposti per il promuovimento dell'azione disciplinare nei confronti del

dottor Scorza e se, comunque, nei suoi riguardi non si ritenga che si sia determinata una gravissima situazione di incompatibilità funzionale.

(4-01548)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. – In relazione al contenuto dell'interrogazione in oggetto sono state interessate, attraverso le articolazioni ministeriali, le competenti autorità giudiziarie.

Sulla base delle informazioni ricevute e della documentazione acquisita si rappresenta quanto segue.

Con nota in data 16 aprile 1996, a seguito della richiesta del 2 marzo 1996 con la quale il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma aveva sollecitato l'adozione di misure di sicurezza per il magistrato dottor Pititto nonché di esposti e servizi che erano apparsi sulla stampa, il dottor Scorza, richiamando anche sue precedenti note, chiese al procuratore di Roma una relazione sulla vicenda processuale oggetto dell'atto ispettivo ed in particolare di precisare quando e come fosse sorta l'iniziativa dell'ufficio.

Con relazione in data 22 aprile 1996 il dottor Pititto, con riferimento anche alla conversazione telefonica avuta con il dottor Scorza alcuni giorni prima, precisò preliminarmente che oggetto dell'indagine erano i fatti dai quali era derivata la morte di migliaia di persone, avvenuti in Istria e Dalmazia tra il 1943 e il 1947, in territori quindi italiani sino al trattato di pace del 10 febbraio 1947.

Per quanto riguardava la competenza territoriale il dottor Pititto rappresentò che a suo avviso non era applicabile il comma 2 dell'articolo 8 del codice di procedura penale perchè i luoghi in cui le azioni si erano verificate, successivamente alla loro realizzazione, erano passati sotto la sovranità di altro Stato.

Le regole generali sulla competenza previste dagli altri commi del citato articolo prendevano in esame fattispecie non riconducibili a quelle per le quali si procedeva.

Occorreva ricorrere alle regole suppletive previste dall'articolo 9 del codice di procedura penale. Poiché i commi primo e secondo di tale norma certamente non erano applicabili, il giudice territorialmente competente doveva essere individuato applicando la regola residuale dell'ultimo comma che fa riferimento all'ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale. In base a tale regola era competente la procura di Roma che aveva iscritto la notizia di reato relativa ai fatti al n. 7725 del predetto registro in data 4 agosto 1994.

Con nota in data 2 maggio 1996 indirizzata al procuratore della Repubblica di Roma, con riferimento anche a quanto rappresentato dal dottor Pititto nella accennata relazione, il dottor Scorza ritenne di svol-

gere alcune osservazioni in merito alle norme applicabili ai fini della competenza.

Osservò in particolare che a suo avviso se i reati per i quali si procedeva, tra i quali risultava peraltro anche il reato di genocidio ancorché normativamente introdotto solo nel 1967, erano stati interamente commessi in luoghi già facenti parte del territorio dello Stato italiano e poi ceduti alla Jugoslavia (Slovenia-Croazia) con il citato trattato di pace la norma regolatrice della competenza da applicare era l'articolo 10 del codice di procedura penale.

Sottolineò che ove non fosse stato possibile determinare la competenza nei modi indicati dal primo comma di detto articolo perché non si conoscevano la residenza, la dimora, il domicilio di tutti o di alcuni degli indagati, soccorreva il criterio suppletivo del secondo comma e che ripete la regola dettata dal citato ultimo comma dell'articolo 9 (riferimento all'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato).

Ciò premesso fece presente che dagli atti risultava che la vicenda criminosa era stata oggetto di ripetute indagini da parte della procura della Repubblica di Trieste e che se ciò fosse risultato vero sarebbe stato competente quest'ultimo ufficio.

Osservò pure che, se fosse risultato che i reati per i quali si procedeva erano stati commessi solo in parte in territori ceduti ad altro Stato e in parte in territori ancora dello Stato italiano, la competenza territoriale andava determinata ai sensi degli articolo 6 del codice di procedura penale e 10, comma terzo, del codice penale. Anche in questo caso sarebbe stata competente la procura presso il tribunale di Trieste.

Alla luce delle predette osservazioni il dottor Scorza chiese al procuratore della Repubblica di Roma, come testualmente si legge nella nota in parola, «di volere rappresentare al magistrato delegato per le indagini la opportunità di una migliore verifica della competenza territoriale della procura della Repubblica di Roma e ciò per garantire la correttezza della iniziativa processuale a far data dal 1994 o per provvedere, ove lo riterrà di giustizia, alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di Trieste, che, allo stato, sembrerebbe competente».

A seguito delle osservazioni del procuratore generale con nota in data 6 maggio 1996 il dottor Pititto chiese al procuratore della Repubblica di Trieste notizie in merito ad eventuali iscrizioni di notizie di reato per i fatti in questione operate da quell'ufficio, al fine di determinare la competenza per territorio.

In tale nota precisò che a seguito di denuncia dell'avvocato Augusto Sinagra per crimini di guerra e genocidio in Istria e Dalmazia era stato iscritto procedimento penale a carico di ignoti per il delitto di strage in data 4 agosto 1994 (n. 7725 citato). Lo sviluppo delle indagini aveva consentito l'iscrizione in data 27 febbraio 1996 nei confronti di otto persone per i delitti di genocidio, strage e omicidio pluriaggravato in danno di cittadini italiani commessi nelle predette regioni tra il 1943 e il 1947 (procedimento n. 2716 del 1996).

Con nota in data 7 maggio 1996 la procura della Repubblica di Trieste precisò che presso quell'ufficio non vi era alcuna iscrizione nel RGNR per il delitto di genocidio in relazione alle vicende post-belliche alle quali faceva riferimento l'indagine in corso presso la procura di Roma.

Collegato a tale vicenda era stato iscritto dalla procura di Trieste il processo n. 2594/89 in data 30 agosto 1989, rubricato come atti relativi all'istanza di esumazione di salme dalle foibe di Basovizza e di Brsyassovca, non idoneo a radicare la competenza di quell'ufficio.

A parere della procura di Trieste pertanto l'iscrizione della procura di Roma al n. 2716/96 RGNR era senz'altro tale da costituire prima iscrizione ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, del codice di procedura penale con la conseguenza che doveva ritenersi competente quest'ultimo ufficio.

Con nota in data 24 maggio 1996, indirizzata al procuratore capo della Repubblica di Roma, il procuratore generale dottor Scorza formulò ulteriori osservazioni in merito alla questione in esame.

Osservò in particolare che la nota della procura della Repubblica di Trieste chiaramente confermava che presso quell'ufficio era stato iscritto sin dal 30 agosto 1989 procedimento per i fatti attinenti alla vicenda delle foibe e che in tale fascicolo erano stati successivamente inseriti tutte le denunce e gli esposti relativi a tali fatti. Di fronte a tale dato storico appariva contraddittoria la conclusione del procuratore di Trieste che riteneva di non essere competente ai sensi del citato articolo 9, comma terzo del codice di procedura penale.

Sottolineò che a suo avviso la competenza della procura di Trieste sussisteva anche per una eventuale riapertura delle indagini, a seguito di nuove acquisizioni, ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale.

Alla luce di tali osservazioni chiese al procuratore di Roma le sue valutazioni come capo dell'ufficio, attesa la rilevanza tecnica della questione.

Il procuratore di Roma chiese al dottor Pititto di riferire in merito alle ulteriori osservazioni del procuratore generale.

Con nota in data 19 luglio 1996 il dottor Pititto osservò quanto segue.

Il procedimento iscritto al n. 2594/89 dalla procura di Trieste, come risultava testualmente dalla stessa nota di tale ufficio, faceva riferimento a «posizioni processuali già definite o comunque di soggetti al più coinvolti in singoli episodi criminosi».

Il procedimento a lui assegnato faceva invece riferimento alle uccisioni poste in essere ai danni di cittadini italiani in Istria e in Dalmazia dal 1943 in poi.

Precisò che era sua intenzione comunque non insistere nella qualificazione dei fatti per i quali procedeva sotto la fattispecie del reato di genocidio e che avrebbe proceduto per il reato di omicidio plurimo aggravato, già prospettato in via subordinata.

Atteso quanto sopra ribadì la competenza della procura di Roma.

Le osservazioni del dottor Pititto furono con nota in data 22 luglio 1996 trasmesse dal procuratore di Roma al procuratore generale. Dopo di ciò non risultano ulteriori interventi del dottor Scorza.

Dalla lettura degli atti emerge chiaramente che il dottor Scorza, ormai in pensione, si limitò a richiamare l'attenzione della procura di Roma in merito alla competenza territoriale, che oggettivamente appariva particolarmente delicata e complessa.

Gli interroganti sottolineano che né il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma in sede di esame della richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti degli indagati Oskar Piskulic e Ivan Motika né il tribunale in sede di riesame dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta avevano sollevato dubbi sulla competenza territoriale.

Al riguardo si osserva solo che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale per il riesame, come si evince dal testo dell'interrogazione, sono rispettivamente in data 14 maggio e 2 luglio 1996 e cioè, almeno il primo, successivo alle richieste di chiarimenti del dottor Scorza.

Con la nota in data 24 maggio 1996 sopra citata il dottor Scorza chiese peraltro alla procura di Roma copia dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di misure cautelari, sottolineando che aveva appreso dalla stampa la notizia, al fine evidentemente di avere ulteriori elementi di valutazione.

Il contenuto assolutamente tecnico-giuridico delle note inviate dal dottor Scorza al procuratore capo della Repubblica di Roma consente di escludere che egli, come si afferma nel testo dell'interrogazione, abbia sollecitato il dottor Pititto a «spogliarsi del procedimento penale perché fosse trasferito ad altra procura».

Occorre tenere presente che la competenza della procura della Repubblica di Roma non appariva certamente chiara: il luogo dove i fatti erano accaduti indicava la procura di Trieste come ufficio naturalmente designato a procedere. Inoltre emergeva dagli atti da un lato che la procura di Trieste aveva in passato già svolto indagini su episodi che potevano essere connessi a quelli per i quali procedeva la procura di Roma e dall'altro la contestazione di un reato (genocidio) non previsto all'epoca dei fatti, che avrebbe potuto rilevare anche sulla competenza.

Ove peraltro fosse sorto un conflitto tra la procura della Repubblica di Trieste e quella di Roma sarebbe stato compito del procuratore generale presso la Corte di cassazione indicare l'ufficio competente a procedere. Certamente il dottor Scorza in alcun modo avrebbe potuto sottrarre dunque il processo al dottor Pititto.

L'intervento del dottor Scorza deve peraltro ritenersi assolutamente legittimo ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1916, n. 511, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, attesi i limiti in cui si è svolto.

Tale norma stabilisce infatti tra l'altro che «il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza sugli uffici... delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari... del distretto». Certamente nell'esercizio di questi poteri poteva chiedere informazioni sulle ragioni della competenza della procura di Roma.

Del resto le indagini sono state poi portate avanti dal dottor Pititto.

A seguito di una complessa istruttoria infatti si è pervenuti al rinvio a giudizio degli imputati dinanzi alla corte d'assise di Roma.

Con ordinanza in data 17 febbraio 1999 la corte d'assise ha dichiarato però la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti conseguenti, pervenendo a tale decisione perché l'invito *ex* articolo 169, comma 1, del codice di procedura penale non era stato notificato ad entrambi gli imputati, per il tramite delle competenti autorità ministeriali, in ossequio alle convenzioni internazionali vigenti al riguardo con la Croazia, stato estero di residenza degli imputati.

Il presidente del tribunale di Roma ha designato per la trattazione del processo, quale giudice per le udienze preliminari, il dottor Roberto Reali, dopo avere accolto l'istanza di astensione del dottor Tortora, innanzi al quale si era svolta l'udienza preliminare.

Il dottor Reali ha interessato il competente ufficio ministeriale per la notificazione dell'invito *ex* articolo 169, comma 1, del codice di procedura penale.

L'ufficio ha trasmesso le richieste di notifica nei confronti degli imputati al Ministero di giustizia croato per l'esecuzione.

Si assicura che verrà svolto ogni possibile e tempestivo intervento presso le competenti autorità croate al fine di conoscere quanto prima l'esito della suindicata richiesta di notifica. Va sottolineato che, fino a quando non sarà stata eseguita tale notificazione, non decorrerà il termine *ex* articolo 169, comma 1, del codice di procedura penale allo spirare del quale sarà possibile adottare gli ulteriori provvedimenti di competenza del giudice dell'udienza preliminare.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(16 luglio 1999)

---

CONTESTABILE, TONIOLLI, NOVI, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, GAWRONSKI, TERRACINI, PIANETTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, con ordinanza del 2 dicembre 1997, trasmessa in copia al Ministero di grazia e giustizia il 3 dicembre successivo a norma dell'articolo 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642, ha sospeso il decreto 17 gennaio 1997 di nomina del dottor Consolato Labate a procuratore capo della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma su istanza di altro aspirante a tale posto;

che, malgrado detta ordinanza, immediatamente esecutiva per legge, sia stata notificata all'interessato, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia, il dottor Labate continua ad esercitare le funzioni di procuratore capo; ciò pur essendo chiaro come il suddetto dottor Labate non abbia alcun potere per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica essendo stato il suo decreto di nomina sospeso da un organo giurisdizionale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro di grazia e giustizia abbia adottato per far cessare il protrarsi di questa situazione di evidente illiceità, che desta preoccupazione tra gli utenti della giustizia;

se il Ministro, che non può non essere a conoscenza di tale circostanza, abbia già preso le opportune iniziative per rimuovere questa situazione illecita;

ove nessun provvedimento sia stato adottato, i motivi di tale grave omissione, dato che la legge è uguale per tutti, anche per i magistrati della Repubblica italiana, e che gli stessi sono tenuti al rispetto degli ordini impartiti da un organo giurisdizionale della stessa Repubblica italiana.

(4-09272)

(21 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La vicenda concorsuale relativa al conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma e quella processuale conseguente all'impugnativa del dottor Filocamo sono state più volte esaminate dal Consiglio superiore della magistratura, oggetto di specifica relazione (n. 29 del 21 gennaio 1998) dell'ufficio studi ai fini della valutazione degli effetti del provvedimento 2 dicembre 1997 con cui il Consiglio di Stato sospese il decreto di nomina 17 gennaio 1997 del dotto Consolato Labate a procuratore capo della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma.

Giova premettere che, contrariamente all'assunto degli interroganti, l'organo di autogoverno, deputato istituzionalmente all'esame della vicenda, nel valutare gli effetti dell'ordinanza di sospensione, non tenne una condotta sostanzialmente elusiva, ma si preoccupò dell'incidenza di un'eventuale restituzione del dottor Labate all'uffico direttivo precedentemente occupato (procura di Viterbo) sull'organizzazione degli uffici giudiziari, tenuto conto che tale ufficio era stato *medio tempore* occupato da altro magistrato (dottor Carlo Cozzella proveniente dalla corte d'appello di Perugia).

Nè potevano trascurarsi, in sede di esecuzione dell'ordinanza, la natura meramente cautelare del provvedimento in questione in relazione alla data (24 marzo 1998) ormai all'epoca prossima di discussione della causa, nonché l'entrata in vigore del giudice unico che avrebbe compor-

tato la soppressione del posto in discussione, nonché la necessità di assicurare la continuità dell'ufficio in attesa della definizione della vicenda.

Per completezza, va rimarcato che il Consiglio superiore della magistratura deliberò il 24 giugno 1998, in seduta plenaria, l'archiviazione degli atti di diffida e messa in mora presentati dal dottor Filocamo nei confronti del dottor Labate ai fini dell'esecuzione del giudicato favorevole al Filocamo della sentenza del Consiglio di Stato 21 aprile 1998, n. 674, che aveva annullato il decreto presidenziale 17 gennaio 1997 di conferimento dell'incarico predetto al dottor Labate.

Il Consiglio superiore della magistratura, rinnovato il procedimento di riesame del concorso relativo al conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, conferì nuovamente il predetto incarico al dottor Labate.

La vicenda si è poi conclusa, a seguito di nuova pronuncia del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza al precedente giudicato di cui alla decisione n. 674 del 1998, con il definitivo conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma al dottor Felice Maria Filocamo in forza del decreto emesso, in data 29 gennaio 1999, dal Presidente della Repubblica.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(16 luglio 1999)

---

CORRAO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che da tempo e in più occasioni è stata lamentata la situazione di grave disagio per i cittadini della città di Alcamo causata dall'inadeguatezza dei mezzi e del personale degli uffici postali locali assolutamente insufficienti a garantire la normale erogazione dei servizi;

considerato che il perdurare di tale situazione è causa di continue e vibrate proteste da parte degli utenti del servizio costretti a lunghe attese in file interminabili determinando un clima di tensione di cui a fare le spese sono proprio i solerti e disponibili operatori degli uffici postali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso l'ente preposto per sollecitare l'assunzione delle misure necessarie per offrire ai cittadini di Alcamo un servizio postale di normale efficienza e per garantire agli addetti agli uffici postali un clima più sereno nello svolgimento del proprio lavoro.

(4-13598)

(14 gennaio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il poere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito all'atto parlamentae in esame – hanno precisato che in alcuni giorni del mese di gennaio 1999 effettivamente si sono registrati affollamenti fuori dalla norma, per la riduzione del personale in servizio causata dalla concomitante assenza di entrambi i quadri di secondo livello e di due unità appartenenti all'area operativa (queste ultime distaccate presso un ufficio succursale) nonchè della direttrice, coinvolta in un incidente automobilistico.

La ridotta presenza di personale si è purtroppo verificata nei giorni di pagamento delle pensioni, quando la clientela è costituita in gran parte da persone anziane che svolgono operazioni che richiedono tempi di lavorazione superiori alla media.

Per risolvere la situazione, la società ha riferito di aver disposto che fosse revocato il distacco almeno di una delle due unità destinate alla succursale e, non disponendo di altro personale, si è prolungata l'applicazione temporanea all'ufficio di Alcamo centro di un altro operatore, appartenente alla filiale di Palermo, che usufruisce delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(19 luglio 1999)

---

COSTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere se si ritenga necessario istituire urgentemente le sezioni decentrate delle Commissioni tributarie di secondo grado nelle città non capoluogo di regione ma sedi di corte d'appello, di TAR e di Avvocatura distrettuale dello Stato, al fine di assecondare il contenuto di molti ordini del giorno adottati dal Senato che auspicano un tale provvedimento e di evitare il ristagno che si è verificato in molte Commissioni tributarie regionali, tra le quali quella di Bari, ove risultano essere impiegate 42 unità giudicanti tra presidenti, vice presidenti e componenti ed inutilizzati ben 138 giudici tributari.

(4-06517)

(19 giugno 1997)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la recente approvazione della legge recante «Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e

di revisione generale del catasto» prevede, all'articolo 35, l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali, o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione;

che è urgente consentire ai contribuenti interessati un agevole ricorso agli strumenti di tutela in sede giurisdizionale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per procedere speditamente all'istituzione delle sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali, in particolare laddove la disponibilità di strutture, rinvenienti dalle soppresse commissioni tributarie di secondo grado, già consente l'immediata attivazione delle suddette sezioni, anche in considerazione del fatto che le preesistenti strutture destinate alle soppresse commissioni di primo e di secondo grado vengono attualmente utilizzate, in alcuni casi (vedasi Lecce), per le sole commissioni provinciali.

(4-14081)

(12 febbraio 1999)

RISPOSTA. (*) – In merito alla problematica evidenziata, si assicura che l'amministrazione finanziaria si sta adoperando per la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante «Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto», la quale, come è noto, prevede l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 20.000 abitanti alla data di entrata in vigore della norma stessa distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione.

Per quanto concerne, in particolare, l'individuazione dei locali di tali nuove strutture, nonchè l'attrezzaggio per le procedure informatizzate, il Dipartimento delle entrate ha precisato che sono state tempestivamente avviate le necessarie iniziative, rispettivamente, dalle direzioni regionali e dal centro informativo del Dipartimento stesso.

*Il Ministro delle finanze*

VISCO

(19 luglio 1999)

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati nei confronti di quella che fu la squadra mobile brindisina guidata dall'ispettore capo Pasquale Filomena si sono aperti scenari inquietanti che coinvolgerebbero personaggi «eccellenti»;

che la rosa di tali personaggi eccellenti sarebbe vastissima e comprenderebbe soggetti appartenenti non solo alle forze dell'ordine ma anche a comparti delle istituzioni ai diversi livelli e in diversi settori;

che la vicenda della squadra mobile brindisina per il tipo di attività esercitata non poteva non presupporre collegamenti di vario tipo e intersecazioni tra le varie competenze;

che tali intersecazioni darebbero luogo nell'immediato a situazioni di palese incompatibilità tra il ruolo esercitato da chi oggi dovrebbe investigare e/o giudicare e il ruolo di «indirizzo» esercitato e ricoperto nei momenti di maggior fulgore della squadra mobile,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che l'intero procedimento legato alla questione della squadra mobile brindisina sia assegnato ad uffici giudiziari per i quali sicuramente non sarebbero individuabili elementi di incompatibilità, e pertanto ad uffici giudiziari all'interno di quelli pugliesi diversi da quelli che fino ad oggi hanno trattato il provvedimento/i, o preferibilmente uffici giudiziari scelti al di fuori dell'ambito regionale.

(4-13189)

(24 novembre 1998)

Risposta. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto si comunica che, ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del codice di procedura penale, la rimessione del processo dinanzi a giudice diverso da quello territorialmente competente, designato a norma dell'articolo 11 del codice di procedure penale, può essere disposta dalla Corte di cassazione su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello, del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato quando la sicurezza o l'incolumità pubblica, ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili.

Trattandosi di provvedimenti riservati alla libera valutazione dell'autorità giudiziaria, non può trovare spazio un'iniziativa di natura amministrativa quale quella invocata dal senatore interrogante.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

Diliberto

(13 luglio 1999)

CURTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del caso riguardante l'ex onorevole Benedetto Sannella, il quale, dipendente ILVA con matricola 7469 e categoria quadro, anche dopo la mancata riconferma a deputato pare abbia potuto continuare a godere di «distacco» o di una non meglio precisata «aspettativa retribuita»;

se non ritenga, ove dovesse essere confermata, che tale situazione rappresenti una vera e propria anomalia in quanto tutti i dipendenti dell'ILVA, dopo la privatizzazione, e quindi dopo il passaggio di proprietà al gruppo RIVA, hanno dovuto rinunciare al distacco e sono rientrati in azienda;

se, infine, non ritenga di dover fare piena luce sulla vicenda, anche sulla base di cifre rilevanti chieste a rimborso dall'ILVA all'ICROT (per l'anno 1997 circa 40 milioni) e di dover assumere i provvedimenti conseguenziali.

(4-14940)

(21 maggio 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'ex parlamentare dottor Benedetto Sannella fa parte del personale dell'ILVA di Taranto dal 25 febbraio 1972 in qualità di impiegato e dal 1° maggio 1992 nella categoria quadri.

Il dottor Sannella è stato posto in aspettativa, dal 4 luglio 1983 fino al 24 aprile 1992, per incarico elettivo (deputato al Parlamento) ai sensi della legge n. 300 del 30 maggio 1970.

A decorrere dal 21 aprile 1994, una volta rientrato in servizio, è stato distaccato presso la ditta ICROT di Taranto ove ha prestato la sua opera, sempre nel campo amministrativo come quadro, sino al 15 febbraio 1998, per effetto di una convenzione stipulata tra l'ILVA e la stessa ICROT.

È in forza di dettta convenzione che l'ILVA ha ricevuto per tutto il periodo somme pari alle spettanze dovute all'interessato per le prestazioni effettuate, aggiunte degli oneri sociali.

Successivamente il dottor Sannella è stato nominato segretario particolare del Sottosegretario di Stato avvocato Bargone della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, con decreto n. 1683 del 16 febbraio 1998.

Si fa presente, infine, che altri dipendenti dell'ILVA spa a tutt'oggi godono della aspettativa non retribuita, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 300 del 1970.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BASSOLINO

(21 giugno 1999)

D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i *test* culturali di livello per il reclutamento di allievi finanzieri ed allievi di polizia si svolgono presso il centro internazionale di Roma (Ergife Hotel Palace) in via Aurelia 619;

che i partecipanti alle prove superano spesso le centomila unità, come è avvenuto per il recente concorso per allievi di polizia (380.000 partecipanti per 780 posti), causando disagi notevoli agli abitanti della zona che sempre più spesso rimangono bloccati nel traffico a causa di questa enorme concentrazione;

che i candidati che devono sostenere la prova alle ore 7,30, provenienti dalla Sicilia o dalla Lombardia, devono raggiungere Roma il giorno prima con la difficoltà di trovare un alloggio nelle vicinanze, in alternativa con l'incognita dei servizi urbani di trasporto quando ancora deve nascere il sole;

che si ha l'impressione che con tali sistemi organizzativi si vogliano favorire le «evasioni» al concorso stesso e ridurre il numero dei partecipanti,

l'interrogante chiede di sapere:

se questa situazione di disagio sia per la città di Roma che per i partecipanti ai vari concorsi non consigli il varo di un provvedimento qualitativo e razionale in vista della preparazione di altri concorsi nelle varie branche della amministrazione dello Stato;

se, quando viene superato un certo numero di partecipanti, si possa effettuare l'organizzazione del concorso su scala regionale, scegliendo come sede una qualsiasi città della regione facile da raggiungere e che abbia una riguardevole capacità recettiva. Tutto ciò nell'interesse di una migliore organizzazione e di un più ampio decentramento.

(4-08885)

(1° dicembre 1997)

GERMANÀ, D'ALÌ, VENTUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il problema della disoccupazione in Italia è diventata ormai una vera e propria emergenza ed un'intera generazione di giovani sta vivendo sulla propria pelle l'inefficienza e l'impotenza del Governo a porre in essere misure idonee per aumentare i posti di lavoro;

che la disperazione dei disoccupati si palesa con il numero dei partecipanti ad ogni bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale e ormai centinaia di migliaia di iscrizioni rappresentano una regola;

che i pubblici concorsi si svolgono per la maggior parte nella capitale, creando gravi disagi per chi versa già in precarie condizioni economiche e deve spendere milioni di lire per affrontare una vera e propria lotteria per il posto di lavoro;

che anche i fortunati che hanno alle spalle una famiglia in grado di assicurare loro le spese necessarie per il concorso spesse volte non riescono comunque a trovare un posto-letto e si hanno non poche difficoltà a raggiungere il luogo d'esame a causa della paralisi del traffico conseguente al «megaconcorso»;

che spesso i giovani disoccupati che, fortuna loro, «arrivano a vincere» un posto a concorso vi giungono solo dopo diversi tentativi e questo crea una profonda ingiustizia sociale perchè ci sono famiglie che, per motivi economici, non possono permettere al proprio figlio di «tentare una seconda volta»;

che gli operatori turistici, oltre a fare i conti con i sempre possibili «scioperi selvaggi» nel settore dei trasporti, si trovano alle prese con un problema altrettanto difficilmente preventivabile quale quello dei «megaconcorsi» che paralizzano per giorni treni, bus, aerei, hotel, eccetera;

che il grado di evoluzione delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni è tale da offrire un valido ausilio per i problemi logistico-organizzativi dei «megaconcorsi»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno permettere che gli esami si svolgano contemporaneamente in tutte le prefetture d'Italia o quantomeno in locali idonei nelle diverse province sotto il controllo delle prefetture;

se non si ritenga utile che anche per i test psico-attitudinali venga fatta una valutazione esclusivamente attraverso schede da passare a lettori ottici, onde evitare una discrezionalità «umana» che, visto il numero dei partecipanti, potrebbe portare ad erronee valutazioni.

(4-08657)

(25 novembre 1997)

TAPPARO, FASSONE, VEDOVATO, SARACCO, LARIZZA, MIGONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Considerato che sono centinaia di migliaia le persone, per lo più giovani e disoccupati, che per partecipare alle selezioni per concorsi pubblici affrontano spese di viaggio e soggiorno e disagi per recarsi a Roma a sostenere le prove;

sottolineato che dopo un lungo viaggio, magari fatto di notte per risparmiare sull'albergo, il candidato che viene da lontano (dalla Sicilia come da Torino) non può certo affrontare il concorso in tutta serenità e che questo stato di cose determina disparità di possibilità tra candidati (tra chi è più lucido e chi è più provato dal viaggio) ed è molto oneroso per chi è più povero;

considerato che 400.000 candidati da tutta Italia stanno confluendo a Roma per svolgere la prima prova di concorso per agenti di polizia e che per questo il Ministero dell'interno ed il comune di Roma hanno dovuto approntare un gigantesco apparato per accoglienza, tra-

sporti, parcheggi, con gran dispiego di personale e mezzi e notevoli disagi anche per i cittadini romani;

tenuto conto del fatto che è sicuramente più pratico, più rispettoso dei diritti dei candidati, più consono ai princìpi del decentramento e forse più economico prevedere sedi d'esame decentrate almeno a livello regionale, spostando 20 commissioni giudicanti in altrettanti capoluoghi di regione piuttosto che mobilitare periodicamente ingenti forze nella capitale (polizia, vigili urbani, azienda dei trasporti, eccetera),

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda modificare radicalmente le regole per lo svolgimento dei concorsi pubblici evitando di polarizzare le prove su Roma.

(4-08539)

(18 novembre 1997)

RISPOSTA. (*) – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli interroganti chiedono di conoscere se sia possibile decentrare le prove concorsuali al fine di evitare disagi sia ai partecipanti ai concorsi, sia a cittadini residenti nella città dove viene espletato il concorso.

Al riguardo si rappresenta che il decentramento delle procedure concorsuali è stato previsto nella disciplina delle procedure di reclutamento per l'accesso al pubblico impiego, e precisamente dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, che dispone l'espletamento delle procedure concorsuali a livello regionale salvo deroghe che devono essere autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*
PIAZZA

(21 giugno 1999)

---

DE CORATO. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che il piano sulla trasformazione della RAI in *holding* elaborato dal responsabile comunicazione e TV del PDS, onorevole Giovanna Melandri, e già passato al vaglio del vicepresidente del Consiglio Walter Veltroni e del segretario del PDS Massimo D'Alema, prevede la trasformazione della capogruppo in *holding* finanziaria di partecipazioni;

che una trasformazione in tal senso darebbe luogo a una miriade di società operative, con relativi consigli di amministrazione e centri decisionali;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

che un simile assetto risulterebbe del tutto incompatibile con la struttura piuttosto semplificata dell'attuale RAI,

l'interrogante chiede di conoscere:

se all'origine della tensione registrata in questi giorni fra il presidente del consiglio d'amministrazione RAI e il direttore generale dell'ente non si ritenga che sia piuttosto il contrasto fra il piano elaborato dall'onorevole Melandri e quello redatto dai tecnici delle società McKinsey e Kpmg Peat Marwick, coordinati dal direttore generale Franco Iseppi, in cui si propende invece per una trasformazione della RAI in *holding* operativa, con una struttura più simile a quella attuale;

per quale motivo un documento, messo a punto all'interno dell'azienda e che nessuno dovrebbe ancora conoscere, essendo la sua presentazione prevista il 4 dicembre prossimo, sia diventato di dominio pubblico scatenando anzitempo una ridda di polemiche;

se non si ritenga di verificare se in tempi precedenti siano state avanzate proposte analoghe a quelle elaborate dall'onorevole Melandri.

(4-08727)

(2 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, si precisa che l'articolo 37 del contratto di servizio stipulato tra questo Ministero e la RAI stabilisce che, al fine di garantire la necessaria trasparenza nell'allocazione e nella gestione delle risorse, la concessionaria è tenuta a presentare un progetto di ridisegno della propria struttura organizzativa e del connesso sistema di contabilità industriale sulla base di uno schema divisionale.

La RAI – interessata in merito all'interrogazione presentata – ha comunicato di aver elaborato nel corso del 1998, alla luce dei cambiamenti del mercato televisivo e interni dell'azienda, un progetto di ridisegno della struttura organizzativa su base divisionale.

La concessionaria ha pertanto reso noto che allo stato attuale il nuovo modello organizzativo, operativo dal 1° gennaio 1999, prevede la creazione di una *corporate,* cinque divisioni operative (tre nell'area editoriale, di cui le prime due televisive e la terza radiofonica, e le altre due nell'area industriale con riferimento rispettivamente alla produzione della programmazione e alla diffusione/trasmissione del segnale radiotelevisivo), ed alcune direzioni di servizio comuni.

Sotto il profilo organizzativo, la *corporate* mantiene il ruolo di governo delle politiche, delle scelte strategiche e di controllo e, svincolata dalle attività operative, gestisce i rapporti con l'esterno e le risorse aziendali chiave (finanza e risorse umane ad alto potenziale).

Le divisioni operative e le direzioni di servizio acquisiscono la responsabilità completa degli elementi patrimoniali e di tutte le voci del proprio conto economico.

Si fa inoltre presente che il disegno di legge atto Senato n. 1138, recante «Disciplina del sistema delle comunicazioni», prevede norme specifiche sul servizio pubblico radiotelevisivo che contemplano l'esple-

tamento dell'attività della RAI secondo il modello organizzativo della *holding,* ferma restando l'unitarietà del servizio.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(13 luglio 1999)

---

DE SANTIS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il distretto militare di Avellino, nell'ottobre del 1995, è stato soppresso determinando la perdita di un punto di riferimento per un'utenza valutabile in 2.000-3.000 unità, per lo più interessate al servizio di leva e costrette, attualmente, a rivolgersi al distretto militare di Salerno per ogni tipo di informazione;

che per sopperire a tale mancanza è stato istituito presso il comune di Avellino un NIP (Nucleo informativo per il pubblico), il quale risulta del tutto inefficace rispetto alle esigenze dell'utenza relativamente a richieste di certificazione, mancando in Avellino un archivio documentale,

si chiede di sapere per quali ragioni non si sia provveduto ad istituire in Avellino un centro documentale ed informativo che rappresenta l'organo di forza armata deputato all'amministrazione della difesa in materia di leva, reclutamento e mobilitazione.

(4-14400)

(5 marzo 1999)

RISPOSTA. – Nel quadro della riduzione di tutte le componenti delle Forze armate conseguente all'applicazione del Nuovo modello di difesa, anche quella territoriale relativa ai distretti militari è stata ristrutturata sopprimendone alcuni o accorpandone altri, in ragione dei diversi bacini di utenza.

In questo contesto, la ridotta dimensione di quello relativo al soppresso distretto militare di Avellino (circa 2.700 giovani/anno appartenenti alla sola provincia) ne ha imposto la chiusura e l'accorpamento delle funzioni in quello di Salerno, che peraltro dista solo 45 chilometri.

Tuttavia, per ridurre gli eventuali disagi ai cittadini della provincia di Avellino in conseguenza della chiusura del distretto militare, è stato costituito un nucleo informativo dove operano quattro impiegati civili. Esso svolge funzioni di informazione al pubblico e di accettazione delle istanze e/o delle richieste di documentazione che, una volta definite dal distretto militare di Salerno, vengono consegnate agli interessati presso lo stesso nucleo.

La riconfigurazione di detto nucleo in «Centro documentale ed informativo di distretto», come richiesto nell'interrogazione, comporterebbe un costo organico di personale militare e civile da destinare all'esigenza, non sostenibile poichè il personale effettivo al 231° reggi-

mento addestramento reclute «Avellino» – unico ente militare presente nella città compana in questione – è impegnato per soddisfare le esigenze funzionali-addestrative dell'unità.

Inoltre, la costituzione del richiesto Centro documentale comporterebbe un nuovo trasferimento di circa 35.000 fascicoli il cui spostamento da Avellino a Salerno, iniziato nell'ottobre del 1995, è stato completato solo da poco tempo.

Va detto comunque che sono in corso, o programmati, diversi provvedimenti volti ad assicurare all'utenza un servizio ottimale. Infatti il nucleo di Avellino:

sarà collegato al sito Internet del comando leva di Napoli, al fine di fornire in tempo reale qualsiasi informazione riguardante il settore leva, reclutamento e selezione;

potrà utilizzare un collegamento informatico – attualmente in fase di progettazione – con il distretto militare di Salerno, per il tempestivo rilascio della documentazione richiesta dai cittadini.

Non va dimenticato, infine, che la recente emanazione dei regolamenti attuativi della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure per lo snellimento dell'attività e dei procedimenti di decisione e di controllo), ha ampliato le possibilità di autocertificazine da parte dei cittadini, includendo tra queste anche la dichiarazione riguardante gli obblighi del servizio di leva. Di conseguenza, è ragionevole ritenere che le esigenze di certificazione saranno drasticamente ridimensionate.

Pertanto, tenuto conto che la ristrutturazione del Ministero della difesa è mirata ad assicurare efficienza ad uno strumento più snello e rispondente al criterio dell'economicità, la contrazione dei distretti militari rientra in quest'ottica più generale e rappresenta una improcrastinabile necessità per razionalizzare una struttura organizzativo-territoriale ridondante rispetto alle mutate esigenze e dimensioni delle strutture militari.

*Il Ministro della difesa*
SCOGNAMIGLIO PASINI

(12 luglio 1999)

---

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che è ricorrente, soprattutto da parte dei sindacati confederali, l'insinuazione che l'erario possa conseguire più elevati introiti tributari accentuando la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale nei confronti di lavoratori, soprattutto autonomi, e piccole imprese;

che con lettera del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1997 protocollata al n. 2/4362, in risposta ad atto di sindacato ispettivo, era comunicato il seguente elenco (decorrente dal 1979) riguardante «ta-

luni controlli effettuati presso istituti di credito ed enti a partecipazione statale o con contribuzione pubblica»:

Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito pubblico: processo verbale di constatazione,

6 giugno 1986, violazioni in materia di imposte sui redditi

25 settembre 1992, violazioni in materia di imposte sui redditi

18 maggio 1993, violazioni in materia di imposte sui redditi;

Istituto bancario San Paolo di Torino:

processo verbale di constatazione,

20 giugno 1991, violazioni in materia di imposte sui redditi;

Sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico: processo verbale di constatazione,

16 novembre 1989, violazioni in materia di IVA

26 novembre 1990, violazioni in materia di IVA

22 ottobre 1990, violazioni in materia di IVA;

Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico:

processo verbale di constatazione,

19 dicembre 1990, violazioni in materia di IVA

6 novembre 1991, violazioni in materia di IVA;

Iritecna spa, società per l'impiantistica industriale e per l'assetto del territorio, quale incorporante di Italstat spa:

processo verbale di constatazione,

19 marzo 1992, violazione in materia di imposte sui redditi;

Banca di Roma spa, all'epoca del gruppo IRI, quale incorporante di Finmilano, già Alfa Romeo spa:

processo verbale di constatazione,

7 dicembre 1993, violazioni in materia di imposte sui redditi;

Credito italiano spa, all'epoca del gruppo IRI, quale incorporante di Sofinpar spa già Alfa Romeo auto spa:

processo verbale di constatazione,

10 dicembre 1993, violazioni in materia di imposte sui redditi;

Credito italiano spa, all'epoca del gruppo IRI quale incorporante di società di servizi finanziari Finservizi spa, già società finanziaria meccanica della Finmeccanica spa:

processo verbale di constatazione,

10 dicembre 1993, violazioni in materia di imposte sui redditi;

Finmeccanica società finanziaria spa (gruppo IRI):

processo verbale di constatazione,

16 dicembre 1993, violazioni in materia di imposte sui redditi

11 ottobre 1994, violazioni in materia di imposte sui redditi;

Fideuram Vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni spa (gruppo IMI):

processo verbale di constatazione,

15 novembre 1991, violazioni in materia di imposte sui redditi;

Istituto nazionale assicurazioni - INA:

in corso di verifica, l'istituto contribuente ha presentato domanda di condono ai fini IVA, IRPEG e ILOR;

ENEL:

4 interventi tra il 1984 e il 1987,

violazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA;

Alitalia spa:

8 interventi nel periodo 1981-1995,

violazioni di imposte sui redditi ed IVA;

Ferrovie dello Stato:

3 interventi tra il 1990 e il 1995,

violazioni in materia di IVA;

CNR:

un intervento nel 1983,

per violazioni di natura formale;

Registro aeronautico italiano:

un intervento nel 1979,

violazioni in materia di imposte di registro e di bollo;

STET:

2 interventi nel 1995,

violazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA;

Aeroporti di Roma spa:

un intervento nel 1987,

violazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA, infrazioni valutarie;

Finmeccanica spa:

2 interventi tra il 1994 e il 1995, violazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA;

che con la stessa lettera del Ministro delle finanze citata nella premessa era portato a conoscenza dell'interrogante il seguente prospetto riguardante l'attività operativa per gli anni 1996 e 1997 (fino al 30 aprile) suddivisa in relazione alla tipologia dei contribuenti ispezionali con relativi risultati (in miliardi di lire):

| | *1996* | *1997* |
|---|---|---|
| ditte individuali | 23.641 | 6.058 |
| società in accomandata per azioni | 68 | 20 |
| società a responsabilità limitata | 7.059 | 1.840 |
| società per azioni | 1.675 | 418 |
| società cooperative | 687 | 188 |
| altri enti ed istituti con personalità giuridica | 309 | 103 |
| enti pubblici economici | 2 | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| società semplici, irregolari e di fatto . . . . . | 1.123 | 264 |
| società in nome collettivo . . . . . | 4.732 | 1.322 |
| società in accomandata semplice . . . . . | 2.559 | 736; |

che per quel che attiene le verifiche effettuate presso enti e società pubbliche e private concessionarie di pubblici servizi ed agevolate con norme e contribuzioni pubbliche risultano effettuate nel tempo, dal Servizio centrale degli ispettori tributari e dalla Guardia di finanza, diverse indagini;

a tal fine si indicano taluni controlli effettuati presso istituti di credito ed enti a partecipazione o con contribuzione pubblica,

si chiede di conoscere quali disposizioni il Governo intenda impartire per intensificare i controlli fiscali-tributari, anche per il conseguimento di un migliore impiego delle disponibilità ispettive, al fine di accentuare i controlli su enti pubblici economici, società cooperative, istituti di credito, enti a partecipazione statale o con contribuzione pubbliche, società concessionarie di pubblici servizi e/o agevolate con contribuzioni pubbliche.

Dalla documentazione fornita dal Ministro delle finanze risulta che l'attività ispettiva è assai sbilanciata, trascurando detti enti pubblici, parapubblici, concessionari e/o agevolati (dei quali la cronaca si occupa sempre più spesso per irregolarità e/o illegalità) ed è prevalentemente diretta verso ditte individuali e società a responsabilità limitata.

(4-07728)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrgante fa riferimento ad una precedente risposta fornita al documento di sindacato ispettivo 4-01721, riguardante, tra l'altro, i controlli effettuati, nel tempo, dal Servizio centrale degli ispettori tributari e dalla Guardia di finanza presso istituti di credito ed enti a partecipazione o con contribuzione pubblica, e chiede di conoscere quali disposizioni si intenda impartire per intensificare tali controlli nei confronti di «enti pubblici economici, società cooperative, istituti di credito, enti a partecipazione statale o con contribuzione pubblica, società concessionarie di pubblici servizi e/o agevolate con contribuzioni pubbliche», risultando invece l'attività ispettiva dell'amministrazione finanziaria prevalentemente diretta «verso ditte individuali e società a responsabilità limitata».

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione per gli anni 1997 e 1998 pongono, quale obiettivo prioritario, la riduzione dei controlli formali, al fine di concentrare l'attività di verifica ed accertamento sulle aziende di grandi e medie dimensioni.

In particolare, il comando generale della Guardia di finanza ha rilevato che, annualmente, il Corpo esegue in media oltre 40.000 interventi ispettivi nei confronti di una vasta platea di soggetti composta da ditte individuali, società ed enti, e che, considerato che il panorama dei con-

tribuenti italiani vede prevalere decisamente, sotto il profilo numerico, i soggetti di dimensioni medio-piccole, tali controlli vegono distribuiti, in proporzione, tra tutte le tipologie dei potenziali destinatari ed interessano, quindi, in misura corrispondente la categoria più numerosa.

Ciò posto, il medesimo comando generale ha precisato che viene sistematicamente programmata una quota annua di verifiche fiscali nei confronti di soggetti di rilevanti dimensioni, cioè con volume d'affari di elevata consistenza. Nel corso dell'anno 1997, l'azione di servizio sviluppata dai dipendenti reparti ha riguardato 378 contribuenti con volume d'affari superiore ai 50 miliardi, conseguendo i seguenti risultati complessivi, espressi in milioni di lire:

IVA:

| | |
|---|---|
| tributo dovuto . . . . . | lire 341.140 |
| tributo relativo . . . . . | lire 238.326 |
| (inerente alle operazioni effettuate) | |

impostazione diretta:

| | |
|---|---|
| elementi positivi di reddito . . . . . | lire 1.387.636 |
| elementi negativi di reddito . . . . . | lire 2.716.005 |
| ritenute non operate . . . . . | lire 17.656 |
| e/o non versate | |

violazioni di cui alla legge n. 516 del 1982 239.

In particolare, dei predetti 378 interventi, 6 sono stati effettuati nei confronti di società ed enti pubblici o a partecipazione pubblica e 17 nei riguardi di istituti di credito.

Nel corso dell'anno 1998, l'azione di servizio sviluppata da parte del Corpo della Guardia di finanza ha riguardato 409 contribuenti con volume d'affari superiore ai 50 miliardi, conseguendo i risultati complessivi di seguito riportati, espressi in milioni di lire:

IVA:

| | |
|---|---|
| tributo dovuto . . . . . | lire 326.257 |
| tributo relativo . . . . . | lire 262.487 |
| (inerente alle operazioni effettuate) | |

imposizione diretta:

| | |
|---|---|
| elementi positivi di reddito . . . . . | lire 2.248.771 |
| elementi negativi di reddito . . . . . | lire 3.822.739 |
| ritenute non operate . . . . . | lire 10.470 |
| e/o non versate | |

violazioni di cui alla legge n. 516 del 1982 139.

Dei predetti 409 interventi, 30 sono stati effettuati nei confronti di istituti di credito.

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

(8 luglio 1999)

---

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nell'ambito dell'Azienda milanese servizi ambientali (AMSA), con l'assenso del responsabile della direzione del personale, sono state commesse gravi irregolarità per quanto riguarda le eccedenze dei tempi per permessi sindacali a vantaggio di CGIL, CISL, UIL e CISAL;

che nell'ambito dell'AMSA sono stati decisi numerosi spostamenti di personale (il più delle volte senza motivazioni) sia a scopo discriminatorio nei confronti degli aderenti al Sindacato padano sia per favorire con promozioni sindacalisti, di altre organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori; in alcuni casi si è giunti all'ingiustificato trasferimento di delegati sindacali del Sindacato padano;

che in occasioni diverse il responsabile del personale di detta AMSA ed altri dirigenti di quest'azienda hanno manifestato la propria indubbia avversità al Sindacato padano e l'intendimento di porre in atto azioni per sopprimerlo;

che il comportamento di parte del *management* e della dirigenza AMSA appare incompatibile con le libertà istituzionali garantite dalla Costituzione della Repubblica e con il dettato della legge 20 maggio 1970, n. 300;

che documentazione di quanto sintetizzato ai precedenti capoversi è stata fatta pervenire alla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Milano ed alla pretura del lavoro di Milano,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i competenti e responsabili organi di Governo intendano adottare, con la necessaria sollecitudine al fine sia di ripristinare nell'ambito AMSA le libertà garantite dalla Costituzione ed il rispetto di quanto contemplato dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, sia di porre fine al clima di sopraffazione, instaurato da alcuni sindacati vicini alla maggioranza di governo con la complicità di parte del *management* aziendale e del responsabile dell'ufficio del personale, ripristinando infine le condizioni affinchè il lavoro possa svolgersi in clima di serenità;

se risultino i motivi per i quali i citati organi giudiziari di Milano non abbiano proceduto agli adempimenti di legge conseguenti agli esposti ed alle denunce riguardanti le condizioni del lavoro all'AMSA.

(4-11472)

(18 giugno 1998)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il pretore dirigente la sezione lavoro della pretura circondariale di Milano ha fatto presente da un lato che alla stregua dell'ordinamento processuale il giudice del lavoro non ha un potere autonomo di indagine, ma viceversa interviene soltanto allorchè è investito della cognizione di una controversia ad iniziativa della parte interessata mediante l'instaurazione di un regolare procedimento giudiziario, dall'altro lato che nel corso degli ultimi due anni il Sindacato padano ha promosso innanzi alla predetta sezione lavoro nei confronti dell'AMSA due procedimenti per comportamento antinsindacale, uno dei quali si è concluso con un verbale di conciliazione, mentre l'altro è stato definito con sentenza del 25 maggio 1998 con la quale il predetto giudice del lavoro ha dichiarato antisindacale il comportamento tenuto dall'AMSA nel caso di specie, ordinando la cessazione del medesimo e condannando la stessa AMSA al pagamento delle spese processuali.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Milano ha poi comunicato che il procedimento penale iscritto al n. 496/971 per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, originato dall'esposto del 9 gennaio 1997 del Sindacato padano, a seguito di richiesta di archiviazione avanzata dalla suddetta procura della Repubblica in data 26 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale, è allo stato pendente presso il locale giudice per le indagini preliminari, il quale risulta non avere ancora assunto alcuna determinazione al riguardo.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(23 luglio 1999)

---

DOLAZZA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nel programma di ristrutturazione dell'Aeronautica militare è prevista la chiusura della base aerea di Cameri;

che nel comprensorio della base di Cameri è funzionante uno stabilimento dell'Aeronautica militare, del quale non è prevista la chiusura e la cui attività – revisione degli aeromobili da combattimento

«Tornado» – è particolarmente apprezzata, poichè economicamente del 40 per cento meno gravosa rispetto a quella dell'industria ed implicante tempi di lavorazione dimezzati,

si chiede di conoscere se, per attenuare i disagi che ricadono sulle popolazioni dei comuni attorno a Cameri, a seguito della chiusura della base aerea, non sarebbe opportuno allargare l'attività del citato stabilimento militare affidando a quest'ultimo l'attività di revisione degli aeromobili da combattimento EF2000 «Eurofighter», attività in preparazione in considerazione della prossima entrata in servizio di questi aeromobili, assicurando in tal modo consistenti risparmi all'erario ed una maggiore disponibilità degli aeromobili stessi da parte della forza armata.

(4-13013)

(10 novembre 1998)

RISPOSTA. – La possibilità di affidare la manutenzione del nuovo velivolo da combattimento EF 2000 al 1° reparto manutenzione velivoli di Cameri (1° RMV), come indicato nell'interrogazione, è stata già prevista proprio in funzione dell'esperienza maturata e delle garanzie offerte dal citato reparto.

Il concetto manutentivo del nuovo velivolo EF 2000, elaborato dall'Aeronautica militare in previsione della sua entrata in linea, già prevede che il 1° reparto manutenzione velivoli (1° RMV) di Cameri (che attualmente effettua attività manutentiva per il PA 200 Tornado) abbia competenze tecnico-manutentive anche per il nuovo caccia. In particolare effettuerà attività di:

gestione tecnico-logistica della flotta e la gestione di tutti i rifornimenti della linea attraverso il deposito centrale di Gallarate da esso dipendente;

pianificazione e realizzazione dell'attività addestrativa tramite la propria direzione addestramento;

ispezioni sul velivolo ogni 400 ore di volo;

gestione modifiche, con mantenimento del controllo di configurazione, ed introduzione della massima parte di esse;

manutenzione di secondo livello e, parziale, di terzo livello per l'area meccanica e strutturale.

In esito a ciò sulla base di Cameri, la contrazione dovuta allo spostamento del gruppo operativo di volo sarà compensata dalla espansione delle attività tecnico-manutentive del 1° RMV.

*Il Ministro della difesa*
SCOGNAMIGLIO PASINI

(12 luglio 1999)

FIORILLO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la caserma «E. Matter» di Mestre risulta chiusa dal 1° luglio 1997;

che essa viene piantonata solo al fine di evitare intrusioni di barboni o di vandali,

si chiede di conoscere:

se sia stata individuata una diversa utilizzazione di detta caserma da parte dell'autorità militare considerato che vennero a suo tempo realizzate molteplici strutture sostenendo onerose spese;

il motivo di quelle spese che, visto l'attuale stato di abbandono, risultano un evidente spreco di denaro pubblico;

se da parte dell'autorità militare vi sia o meno un progetto di vendita di tale complesso ad un ente locale, tenuto conto che l'area in cui insiste il complesso stesso è di alto valore socio-commerciale.

(4-09989)

(11 marzo 1998)

RISPOSTA. – Il piano di alienazione dei beni della Difesa rispecchia il principio della economicità ed è evidente che l'amministrazione può cedere in vendita a terzi solo immobili che non risultino più proficuamente utlizzati.

Nel caso specifico invece, la caserma «E. Matter» (Venezia), già precedente sede del 17° reggimento di artiglieria contraerea «Sforzesca», è stata riapprontata per accogliere il battaglione Lagunari «Serenissima».

Pertanto nessuna ipotesi di cessione o vendita della caserma in questione ad altre amministrazioni o ad enti locali può essere presa in considerazione, alla luce dell'avvenuto rischieramento del battaglione che oggi vi risiede.

*Il Ministro della difesa*
SCOGNAMIGLIO PASINI

(12 luglio 1999)

---

GRILLO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che all'interno della casa circondariale di La Spezia si sono verificati alcuni fatti particolarmente gravi (lettere anonime, comportamenti discriminatori ed arbitrari) che hanno minato il rapporto di collaborazione tra i dipendenti ed alcuni funzionari, in specie il comandante di reparto, l'ispettore superiore Salvatore Cutugno;

che la situazione si è ulteriormente aggravata con l'assegnazione all'ufficio servizi dell'assistente Paola Guendalino, la quale reiterava comportamenti che hanno compromesso l'armonia tra i dipendenti ed i suddetti Cutugno e Guendalino, come risulta da una relazione del provveditore reggente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottoressa Franca Sanò;

che pure in presenza di un intervento della direzione della casa circondariale della Spezia, teso a ricondurre il rapporto tra i dipendenti a quello spirito di collaborazione che si impone in una struttura penitenziaria, non si è riusciti a ristabilire la fiducia tra i dipendenti ed i suddetti funzionari, costringendo successivamente all'allontanamento dell'ispettore superiore Salvatore Cutugno (in distacco presso altra sede), sostituito dall'ispettore superiore Albino Galioto,

si chiede di sapere quali provvedimenti si ritenga utile adottare al fine di evitare, al termine del distacco, il rientro nelle sue funzioni presso la sede circondariale della Spezia dell'ispettore superiore Salvatore Cutugno.

(4-13305)

(2 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che, in considerazione delle problematiche di natura relazionale insorte presso la casa circondariale di La Spezia tra l'ispetture Cutugno, comandante di reparto, ed il direttore, degenerate, peraltro, in una situazione «di conflittualità aspra ed insanabile», come accertato in sede ispettiva, l'Ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ritenuto opportuno avviare la procedura del trasferimento d'ufficio per il suddetto ispettore, motivato da incompatibilità ambientale.

Tale provvedimento si è reso necessario perchè l'amministrazione ha l'obbligo, pur nell'esercizio del proprio dovere discrezionale, di eliminare ogni situazione di incompatibiltà, anche non attribuibile al singolo dipendente, che possa ostacolare in qualche modo il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'interessato è stato reso edotto dell'avviso della procedura di trasferimento, onde poter produrre eventuali osservazioni ed indicare eventuali sedi di preferenza.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(23 luglio 1999)

---

GUERZONI. – *Al Ministro della difesa.* – Posto:

che il tribunale di Modena in data 5 febbraio 1998 – con nuova udienza fissata per il 24 dello stesso mese – si è svolta una prima udienza a carico dell'obiettore Enrico Filippi, poichè accusato di aver violato, su denuncia del distretto militare di Modena dell'agosto 1993, l'articolo 148 del codice militare in tempo di pace, per aver partecipato nei primi mesi del 1993, a Mostar (ex Jugoslavia) ad una iniziativa di pace promossa dalla Caritas;

che, in solidarietà con Enrico Filippi, sono intervenuti numerosi e autorevoli pronunciamenti quali quello del consiglio comunale di Carpi che in un suo documento del 6 gennaio 1998 definisce privo di logica «immorale e antistorico il reato di diserzione a carico di un obiettore che in coerenza con princìpi etici e morali autenticamente vissuti, rifiuta il servizio militare», e, che, in udienza, a favore dell'imputato sono stati ascoltati tra i testimoni, oltre a Monsignor Luigi Bettazzi, Vescovo di Ivrea, altri ecclesiastici esponenti di associazioni e di impegno pacifista;

l'impegno anche all'estero per la costruzione della pace e l'esercizio dei diritti civili è configurato da convenzioni e trattati internazionali ai quali l'Italia aderisce oltre che presente in iniziative e raccomandazioni del consiglio di sicurezza (ONU) e recepito nella stessa legislazione italiana come fa più compiutamente la legge che riforma l'obiezione di coscienza, già approvata dal Senato ed ora alla Camera per il voto definitivo;

tenuto conto:

che Enrico Filippi, non in servizio di leva ma in qualità di obiettore partecipò a Mostar ad una iniziativa di pace, con la convinzione che si trattasse di testimoniare i valori che sono alla base della sua scelta, a ciò per altro anche indotto dall'essere la Caritas l'ente presso il quale egli presta il servizio, l'organizzatore della manifestazione;

che Enrico Filippi nella vicenda ha avuto un comportamento irreprensibile che conferma sotto ogni aspetto che egli per andare a Mostar non intendeva affatto ricorrere a sotterfugio o a furbizie e tanto meno violare la legge,mentre piuttosto sembra riprovevole ogni mancato riscontro alla sua domanda da parte degli uffici militari;

che non si ha notizia che tra le decine e decine di obiettori che si recarono a Mostar come Enrico Filippi a nessuno sia stata notificata denuncia per il reato di diserzione;

avuta considerazione del fatto che la recente legge n. 439 del 1997, all'articolo 3, prevede per recarsi all'estero l'autorizzazione del Ministero della difesa solo per gli enti convenzionati, nel nostro caso la Caritas, e non invece per gli obiettori per i quali è prevista una generica richiesta senza alcuna precisazione dell'ufficio al quale essa va rivolta e ancor più in considerazione del fatto che nè in materia di autorizzazione agli enti, nè per quanto riguarda la richiesta degli obiettori nella citata legge si prescrivono sanzioni,

con riferimento a quanto sopra esposto ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 439 del 1997,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere al più presto ad assumere ogni atto utile a superare il processo a carico dell'obiettore Enrico Filippi.

(4-09795)

(24 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Sulle specifiche questioni oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame questa amministrazione ha già avuto modo di riferire, in sede di risposta all'interrogazione 5-03686 presentata dagli onorevoli Paissan e Leccese (svolta alla Camera dei deputati il 14 gennaio 1999) e 4-15629, presentata dall'onorevole Turroni e pubblicata sul resoconto degli Atti parlamentari – Camera dei deputati – relativo alla sedute del 23 aprile 1999.

Tanto premesso, si rappresenta che all'epoca dei fatti cui si riferisce l'onorevole interrogante le norme in vigore non consentivano lo svolgimento del servizio come obiettore di coscienza fuori dai confini del territorio nazionale né, tantomeno, poteva applicarsi l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1997, n. 439, che pure contempla l'ipotesi, per gli enti convenzionati, previa autorizzazione del Ministro della difesa, di inviare all'estero, nell'ambito di missioni ONU o umanitarie e limitatamente alle aree individuate dal comando del contingente militare italiano, per le quali il comando stesso indichi il grado di rischio esistente, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta.

Senza entrare nel merito delle problematiche connesse all'accertamento della penale responsabilità dell'obiettore di coscienza Enrico Filippi, è lecito sostenere, anche sulla base di un corretto studio dei princìpi generali e delle norme regolanti il sistema processuale penalistico italiano, che in casi come quello in esame l'autorità amministrativa non possa e non debba interferire con l'attività degli organi giudiziari deputati a decidere sulle ipotesi di reato contestate.

Il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale sancito normativamente non consente la possibilità che un provvedimento emanato successivamente sia in grado di sanare eventuali irregolarità o, in ipotesi, di interromepre un processo penale, nè, tantomeno, è consentito all'autorità amministrativa anticipare o sovrapporsi alle statuizioni dell'autorità giudiziaria.

In tale contesto, è da riferire che con sentenza n. 68 del tribunale di Modena datata 24 febbraio 1998 il Filippi è stato condannato a sanzione pecuniaria sostitutiva di due milioni di lire per il reato di cui all'articolo 148 del codice penale militare di pace («diserzione»).

L'autorità giudicante, in tal modo, ha inteso applicare un principio di carattere generale consistente nella necessaria gradualità della sanzione da irrogarsi in fattispecie penali non rilevanti.

Allo stesso modo e in considerazione dell'alto valore umanitario e sociale della missione che il giovane intendeva svolgere, ancorchè non consentita dalla legge, l'amministrazione ha ritenuto opportuno disporre il semplice recupero dei giorni di assenza arbitraria del servizio, evitando di censurare il comportamento del giovane obiettore con una più grave determinazione come ad esempio un provvedimento di decadenza dallo *status* di obiettore di coscienza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, lettera *b),* della legge n. 772 del 1972.

Si sottolinea, infine, che per evitare il ripetersi di tali eventi il legislatore ha già provveduto a regolare l'impiego degli obiettori di coscien-

za all'estero (legge 8 luglio 1998, n. 230, articolo 9, commi 5, 7, 9, 10, 11 e 12) e a sancire la non punibilità (citata legge 8 luglio 1997, articolo 9, comma 8) di coloro che si siano trovati nelle stesse condizioni del Filippi precedentemente all'entrata in vigore di detta legge.

*Il Ministro della difesa*
SCOGNAMIGLIO PASINI

(12 luglio 1999)

---

LAURO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in molte zone dell'isola di Ischia (Napoli), in particolare nel comune di Forio, vi è una pessima ricezione dei tre canali RAI;

che gli abitanti si sono rivolti all'Associazione nazionale «Il Cittadino non suddito» manifestando il loro malcontento per quanto si verifica;

che l'interrogante ha più volte sollevato il problema presentando interrogazioni parlamentari a cui è stata data una risposta evasiva (4-04651 dell'11 marzo 1997, 4-07892 del 7 ottobre 1997 e 4-08040 del 15 ottobre 1997);

che con una delle interrogazioni veniva proposta una riduzione del canone di abbonamento data la cattiva ricezione del segnale, ma veniva risposto che «il canone è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla qualità dei programmi che si riesce a captare»,

in considerazione delle continue rimostranze della cittadinanza del suo collegio, l'interrogante chiede di conoscere se e come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per risolvere la problematica esposta.

(4-12151)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, sul problema posto, è stata interessata la RAI la quale ha comunicato che, sulla base di un sopralluogo dei tecnici della zona alta frequenza per la Campania, è stata definita in maniera più precisa la mappatura della ricezione dei programmmi televisivi del servizio pubblico nel comune di Forio d'Ischia. È risultato che gran parte delle località comunali è servita dal ripetitore omonimo che opera per tutte e tre le reti e che i segnali provenienti dal suddetto impianto non riescono ad illuminare tutto il territorio.

Considerata l'orografia del territorio, sarebbero necessari tanti piccoli impianti per servire al meglio tutta la popolazione; ma una scelta di questo tipo si rivela impraticabile per due generi di problemi: il reperimento dei suoli, che risulta pressochè impossibile acquisire, e il reperimento di frequenze che consentano di non interferire con i segnali provenienti da impianti della costa campana.

La concessionaria ha in corso uno studio per il potenziamento degli impianti di trasmissione e la ristrutturazione dell'attuale sistema radiante: tale progetto, che sarà varato entro breve tempo, dovrebbe migliorare la ricezione in buona parte del comune.

*Il Ministro delle comunicazioni*

CARDINALE

(13 luglio 1999)

---

MACERATINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in tempi diversi e spesso sulla base di documentati esposti della segreteria provinciale della Cisnal-sanità la procura di Frosinone, avvalendosi delle competenze investigative dei carabinieri del NAS di Latina, ha avviato una serie notevole e complessa di indagini sul malfunzionamento delle strutture del Servizio sanitario, sugli sprechi di risorse economiche e sulla strumentale utilizzazione delle risorse pubbliche in quel territorio;

che tali indagini, durate oltre due anni, avrebbero portato all'individuazione di un complesso intreccio di interessi tra loro cementati da molteplici irregolarità palesi in alcuni altri episodi di malgoverno della struttura e di favoritismo nella gestione del personale;

che tuttavia tale complesso lavoro investigativo non sembra aver sortito corrispondenti sviluppi giuridici;

che nel conseguente clima di disillusione che si è creato nel mondo della sanità, negli ambienti degli investigatori e nella stessa opinione pubblica il sindacato ha ritenuto di esporre la situazione alla procura della Repubblica di Perugia;

che con clamoroso «sfogo» un sottufficiale dei carabinieri, appartenente al NAS di Latina, avrebbe impugnato l'ordine verbalmente impostogli dai suoi superiori di «non compiere più indagini in provincia di Frosinone»;

che tale vicenda, non smentita dai superiori del sottufficiale nè da altri inquirenti, è stata immediatamente collegata dalla stampa locale alla vicenda del direttore della sede INAIL di Frosinone che, dopo aver reso testimonianza in una inchiesta condotta sulla attività di un medico della locale azienda sanitaria, si è visto inquisire da un sostituto procuratore imparentato con il medico interessato ai fatti, oggetto della testimonianza, e con perfetto tempismo trasferito in altra sede di servizio,

si chiede di conoscere le iniziative che il Ministro in indirizzo reputi opportuno assumere per chiarire l'intera vicenda, ivi compresa quella del sottufficiale dei carabinieri, in relazione alle non smentite notizie di stampa che lo indicano come destinatario di una disposizione verbale tesa ad impedirgli di continuare nelle indagini di polizia giudiziaria nel-

le quali era impegnato da circa due anni, nonchè quella dell'ex direttore della sede INAIL di Frosinone.

(4-05915)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto è stato interessato il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma.

L'esame della documentazione fatta pervenire consente di escludere la sussistenza di elementi suscettibili di assumere rilevanza sul piano disciplinare o della incompatibilità ambientale o funzionale a carico di magistrati.

La censura d'inerzia investigativa articolata nei confronti dei magistrati in servizio presso la procura della Repubblica del tribunale di Frosinone in merito al «malfunzionamento delle strutture del servizio sanitario locale» è risutlata priva di fondamento.

Dagli atti acquisiti è emerso infatti che il predetto ufficio giudiziario ha avviato e concluso, con richiesta di rinvio a giudizio, quattro indagini preliminari, tutte attinenti alla vicenda segnalata.

Circa il trasferimento del direttore della sede INAIL di Frosinone, la procura di Frosinone ha instaurato procedimento penale, che all'esito dei primi accertamenti (che peraltro non consentivano di ravvisare alcuna connessione con altri procedimenti pendenti), è stato trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma essendo stata rilevata la competenza di quell'ufficio.

In merito al «clamoroso sfogo» di un sottufficiale del comando dei carabinieri dei NAS di Latina – cui sarebbe stato impedito di approfondire le investigazioni concernenti presunti illeciti commessi «in provincia di Frosinone» – la procura ha comunicato di aver trasmesso i relativi esposti alla procura della Repubblica prosso il tribunale militare di Roma (determinazione che non appare sindacabile in sede amministrativa), segnalando, infine, che l'organizzazione sindacale CISNAIL-Sanità ha inviato anche altri esposti, in relazione ai quali è stata rilevata o la competenza di altro ufficio di procura ovvero, all'esito delle indagini, l'infondatezza della notizia di reato o l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(12 luglio 1999)

---

MANCONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che il cittadino romeno Victor Dombrosky, di 78 anni, residente a Milano, è condannato a scontare una pena che si estinguerà nel 2005; lo stesso, a distanza di poche settimane, ha subìto un intervento di an-

gioplastica con il quale gli sono stati applicati due *by-pass* e un'operazione ai reni per l'asportazione di un tumore; attualmente è ricoverato presso il reparto di chirurgia dell'ospedale Le Molinette di Torino;

che, a quanto risulta, i medici che hanno in cura Victor Dombrosky hanno più volte sottoposto la grave situazione del paziente all'attenzione del tribunale di sorveglianza competente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra riportato e se intenda assumere tutte le informazioni del caso, anche al fine di rilevare eventuali responsabilità sotto il profilo disciplinare.

(4-12456)

(23 settembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie fornite dalla competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

Il tribunale di sorveglianza di Torino ha al riguardo fatto presente che al signor Victor Dombrowsky è stato da tempo ed in via urgente concesso il differimento della pena fino al 29 marzo 1999 in relazione alle condizioni di salute ed età, con ordinanza 29 settembre 1998.

Allo scadere del termine di differimento il Dombrowsky è stato ricercato al domicilio eletto, prima in Torino e poi in Milano, vanamente; ricerche via Interpol in Romania ed altrove hanno dato lo stesso esito.

Ne consegue che il condannato si è allontanato dal territorio italiano rendendosi irreperibile e non presentandosi alle visite successive, disposte per la verifica dello stato di salute.

È stato qindi instaurato procedimento di revoca del differimento della pena, previa dichiarazione d'irreperibilità, dinanzi al predetto tribunale di sorveglianza.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(13 luglio 1999)

---

MANFROI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che notizie di stampa («Gazzettino», edizione di Belluno) riferiscono che dovrebbe essere imminente lo spostamento del 7º Reggimento alpini, o di parte di esso, dalla sua sede naturale della città di Feltre a quella di Bassano;

che tale intervento, oltre a rappresentare una ulteriore sconfessione del valore e delle tradizioni delle truppe alpine, profondamente radicato nelle coscienze e negli affetti delle popolazioni di montagna, rappresenta una ulteriore penalizzazione per l'economia della provincia di Belluno, già negativamente segnata da tagli e soppressioni, non soltanto nel settore delle forze armate, ma in tutti i servizi pubblici;

che questi ripetuti interventi soppressivi non fanno altro che accelerare il processo di depauperamento economico e demografico della montagna veneta, con conseguenze spesso irreparabili per tutta l'economica locale,

l'interrogante chiede di sapere:

se le notizie sopra riportate rispondano a verità e in quale misura;

in caso affermativo, se il Ministero della difesa non intenda intervenire per impedire il trasferimento ventilato, anche al fine di evitare probabili e giustificate manifestazioni di dissenso da parte della popolazione e delle associazioni conbattentistiche.

(4-13842)

(28 gennaio 1999)

Risposta. – In relazione a quanto riportato nell'interrogazione, si rappresenta che non è allo studio alcuna ipotesi di trasferimento del 7º reggimento alpini presso la sede di Bassano del Grappa e che, pertanto, le notizie diffuse dagli organi di stampa non risultano corrispondenti al vero.

In realtà, al citato reggimento alpini sarà affidata la responsabilità della sola sorveglianza della caserma «Montegrappa» di Bassano del Grappa, che verrà utilizzata quale base logistico-addestrativa per i reparti delle truppe alpine.

*Il Ministro della difesa*
Scognamiglio Pasini

(12 luglio 1999)

---

MANFROI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Ministero della difesa – Direzione generale leva – con foglio n. LEV 607350 del 30 dicembre 1998 ha informato che la legge di bilancio 1999 non ha previsto, per il corrente anno, risorse finanziarie concernenti la gestione degli obiettori di coscienza;

che gli enti convenzionati sono stati invitati a non inoltrare richieste di rimborso per le spettanze dovute per il 1999 fintanto che non fossero state prese direttive in materia;

che la circostanza è stata segnalata allo scrivente dal sindaco di Feltre, ingegner Gianvittore Vaccari,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda risolvere il problema esposto in premessa.

(4-14263)

(25 febbraio 1999)

RISPOSTA. – L'amministrazione ha diramato la circolare del 30 dicembre 1998, cui è fatto cenno nell'interrogazione, al fine di avvisare gli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza che per gli aspetti contabili, a seguito della eliminazione nel bilancio della Difesa, per il 1999, del capitolo concernente la gestione degli obiettori, non sarebbero stati più competenti i distretti militari.

A distanza di brevissimo tempo, nelle more della riorganizzazione del settore e proprio al fine di evitare disagi agli interessati, la Difesa, in base a quanto concordato con la Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio nazionale per il servizio civile), ha diramato un'altra circolare (n. LEV/600999) in data 12 febbraio 1999.

Con tale documento, in attesa dell'effettivo trasferimento all'Ufficio citato delle funzioni alla gestione degli obiettori, veniva stabilito che i distretti militari avrebbero continuato a provvedere alla liquidazione delle competenze, attraverso lo strumento del «funzionario delegato», nella persona del capo del servizio amministrativo.

Pertanto, la problematica esposta con l'interrogazione ha già trovato soluzione, in quanto è stata garantita la continuità dalle competenze a favore dei giovani obiettori.

*Il Ministro della difesa*
SCOGNAMIGLIO PASINI

(12 luglio 1999)

---

MARRI, TURINI, PELLICINI. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso:

che il 1° luglio 1862 venne costituita una Brigata Granatieri (7° e 8° reggimento) alla quale fu assegnato il nome «Toscana»;

che il 1° aprile 1871 i due reggimenti Granatieri della «Brigata Toscana» cambiarono le loro denominazioni in 77° e 78° reggimento Fanteria Toscana;

che nel 1895-96 alcuni reparti parteciparono alla battaglia di Adua;

che nel 1911-12 parteciparono alla campagna di Libia con venti ufficiali, venti sottufficiali e 1551 soldati;

che durante la prima guerra mondiale, il 20 ottobre 1915, conquistarono il monte Melino (...qui il nemico, sbigottito, chiamò «Lupi» i fanti del 78°);

che, il 6 agosto 1916, con azione rapida, decisa e brillante superarono le difese nemiche del Sabotino, infliggendo gravi perdite e catturando numerosi prigionieri (per questa eroica azione venne concessa la medaglia d'argento al valore militare);

che il 3 novembre dello stesso anno i soldati del 78° conquistarono Monte Fajti (Carso Goriziano);

che il successivo 22 dicembre fronteggiarono e arrestarono l'avanzata nemica sulle linee di Col del Rosso e Col di Echele (Altipiano

di Asiago); quest'azione fece conquistare loro la seconda medaglia d'argento per il valore militare;

che durante quello stesso conflitto molte furono le azioni di ardimento, così come numerosi furono gli attestati al valor militare, tanto che la bandiera del reggimento venne decorata con medaglia d'oro e venne concessa anche la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia;

che durante la seconda guerra mondiale (1941) il reggimento operò sul fronte greco-albanese;

che nel 1942 venne inviato in Francia e, rientrato nell'anno successivo, a seguito di accordi intercorsi tra il Comando militare di Roma e le autorità tedesche, il reggimento venne sciolto con tutti gli onori militari e la bandiera venne portata al Vittoriano per la custodia;

che il 1° aprile 1947 il 78° reggimento fanteria «Lupi di Toscana» si ricostituì in Firenze, nella caserma «Generale Ferrante Gonzaga»;

che negli anni successivi partecipò ad operazioni di soccorso e di sorveglianza e venne impegnato nei «Vespri siciliani» per il mantenimento dell'ordine pubblico contro la mafia (1992-1995);

che nel 1993 prestò la propria opera in terra di Somalia, effettuando operazioni di assistenza umanitaria e controllo del territorio respingendo numerosi attacchi da parte di guerriglieri somali e distinguendosi in brillanti azioni quale quella della scoperta e del sequestro di un ingente deposito clandestino di armi e munizioni (per l'ottimo comportamento in Somalia è stata conferita la medaglia d'argento al valore dell'esercito alla bandiera);

che il 5 settembre 1995, a seguito della ristrutturazione dell'esercito, il reggimento venne sciolto e la bandiera portata al Museo delle bandiere a Roma;

che, successivamente allo scioglimento, i componenti di questo glorioso reggimento si sono costituiti nel gruppo «Lupi di Toscana» a testimonianza del forte senso di appartenenza ad una comunità di uomini che hanno servito la Patria in pace e in guerra;

che attualmente nella caserma Gonzaga di Scandicci (Firenze) opera il battaglione paracadutisti «Poggio Rusco» che sembrerebbe essere in procinto di un rientro a Pisa, pertanto la stessa caserma si renderebbe libera,

gli interroganti chiedono di sapere:

se tali notizie rispondano alle scelte organizzative delle autorità preposte dell'Esercito italiano, nel qual caso ritengano prioritario valutare la possibilità di ricostituire il 78° reggimento «Lupi di Toscana» nella caserma Gonzaga di Scandicci;

se per le nobili gesta di questo reparto che ha caratterizzato con imprese gloriose tutta la storia italiana post-unitaria non si ritenga doveroso conservare tale istituzione, vanto della città di Firenze e dell'intera Nazione;

se, per comprensibili e documentati motivi tutto ciò non fosse possibile, non si ritenga comunque necessario che i «Lupi di Toscana» possano mantenere l'agibilità presso la caserma Gonzaga di Scandicci

dove il gruppo bronzeo ai «Lupi» di tutti i tempi è testimonianza delle glorie e delle benemerenze, meritate in guerra e in pace dai reparti, in Italia ed all'estero e per la città di Firenze in occasione di eventi calamitosi.

È comunque doveroso che la gloriosa bandiera di questo reggimento venga riportata nella sede naturale: la caserma «Generale Ferrante Gonzaga» di Scandicci.

(4-11427)

(17 giugno 1998)

RISPOSTA. – Quanto auspicato dagli onorevoli interroganti già trova riscontro nelle scelte organizzative operate dal Dicastero della difesa, volte sia a soddisfare compiutamente le esigenze operative dell'Esercito che a tenere nella massima considerazione le tradizioni dei reparti interessati.

In data 1° luglio 1998 è stato infatti ricostituito il 78° reggimento «Lupi di Toscana» presso la caserma «Gonzaga» in Scandicci (Firenze), elevando il livello organico da battaglione a reggimento e mantenendo altresì la funzione di «addestramento reclute» del disciolto battaglione «Poggio Rusco».

Il «nuovo» reggimento addestramento reclute di Scandicci ha inoltre ereditato sia la bandiera di guerra sia le tradizioni del glorioso 78° reggimento fanteria «Lupi di Toscana».

*Il Ministro della difesa*
SCOGNAMIGLIO PASINI

(12 luglio 1999)

---

MEDURI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a Locri (Reggio Calabria) esiste una casa circondariale allocata in una vecchissima struttura carente da ogni punto di vista ivi compreso quello igienico;

che, pertanto, gravissime sono le problematiche esistenti di cui soffrono carcerati e carcerieri;

che, inoltre, in tale struttura, la carenza cronica degli organici costringe il personale di polizia penitenziaria a turni di lavoro massacranti resi, peraltro, più duri dalla fatiscente struttura in cui operano;

che tale situazione crea condizioni di lavoro non sopportabili nè dal punto professionale, nè da quello umano;

che per poter permettere al personale di polizia penitenziaria di Locri la fruizione di riposi e congedi si son dovuti scoprire posti di servizio e ciò ha significato la caduta verticale delle condizioni di sicurezza e di ordine dell'Istituto previsti dalla vigente normativa;

che le carenze di organico possono così essere riassunte: 5 ispettori in forza a fronte degli 8 previsti per un servizio articolato su tre

turni o 9 per un servizio su 4 turni; 18 sovrintendenti a fronte dei 20 occorrenti per il servizio su quattro turni; 68 agenti ed assistenti a fronte di 117 occorrenti per un servizio articolato su tre turni o, addirittura, 143 per un servizio articolato su quattro turni;

che, quindi, appare macroscopica, insopportabile ed incivile soprattutto la carenza delle unità del personale penitenziario di base da calcolarsi in un minimo di 50 unità ed un massimo di 75,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario uscire dalle secche delle sue continue disattenzioni verso i problemi della giustizia e dei luoghi di pena del Sud;

se – anche in considerazione dei gravi rischi che corrono nelle aree del Mezzogiorno, ed in particolare della Calabria, gli uomini della polizia penitenziaria costretti a convivere con i più pericolosi rappresentanti delle cosche della 'ndrangheta – non ritenga urgente operare di guisa che sia immediatamente ripianato l'organico della polizia penitenziaria in forza alla casa circondariale di Locri.

(4-12619)

(1° ottobre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che, pur se l'organico della polizia penitenziaria assegnata nella casa circondariale di Locri ed ammontante a 129 unità non è del tutto sufficiente a consentire l'ottimale presidio dei posti di servizio interno, tuttavia non sono stati riscontrati significativi arretrati nella concessione di congedi e riposi al personale.

La questione, peraltro, è in costante osservazione da parte del competente Ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che per attenuare le difficoltà dell'istituto ha disposto, a seguito della recente chiusura del 143° corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria, svoltosi a Parma, l'invio di altre 6 unità.

Con tale integrazione, peraltro, rispetto alle previsioni effettuate da una commissione dipartimentale incaricata di individuare il fabbisogno di personale sulla base dei posti di servizio rilevati si potrà riscontrare una carenza di sole 7 unità su un servizio articolato su tre turni.

Verrà comunque valutata la possibilità, consentendolo le risorse disponibili, di prevedere ulteriori assegnazioni.

In merito alle condizioni igienico-sanitarie della struttura si evidenzia che la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa viene gestita ed assicurata dal provveditore regionale di Catanzaro che, compatibilmente con le disponibilità economiche, interviene per migliorare lo stato dell'istituto.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(12 luglio 1999)

MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che lo scrivente ha effettuato una visita alla casa circondariale e di reclusione di San Gimignano (Siena) il 27 settembre 1998 riscontrando al momento dell'arrivo alle ore 16 di domenica una notevole carenza di personale che solo grazie agli sforzi degli agenti veniva tenuta entro i limiti della tollerabilità;

che solo una delle 4 torrette di sorveglianza era coperta;

che nella suddetta struttura risultano esservi 295 detenuti di cui 60 ad alta sicurezza;

che nel carcere risultano esserci solo 163 agenti, contro i 220 che sarebbero necessari, di cui tra l'altro 20 in missione, permesso o malattia;

che questi agenti devono svolgere lavori che vanno dalla sorveglianza esterna e interna ai detenuti, al controllo amministrativo e ragionieristico anche degli acquisti dei detenuti, altri si devono occupare dell'accompagnamento presso i tribunali perchè è anche casa circondariale e alcuni devono occuparsi dei semiliberi e di chi ha permessi,

si chiede di sapere:

quanti detenuti nella casa circondariale e di reclusione di San Gimignano siano stati definitivamente condannati in base all'articolo 41-*bis*, quanti siano siero positivi, quanti tossicodipendenti, quanti stranieri e di questi quanti extracomunitari, quanti semiliberi o in permesso;

quanti siano gli educatori, gli psicologi e i medici a disposizione dei detenuti;

se non si ritenga che il numero del personale (agenti, educatori, psicologi e medici) non sia adeguato alle esigenze del carcere, in relazione soprattutto al numero dei detenuti in regime di articolo 41-*bis* e quali provvedimenti si intenda adottare per far fronte alla situazione.

(4-12795)

(22 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'integrazione in oggetto, si comunica che presso la casa di reclusione San Gimignano alla data del 4 maggio 1999 erano presenti complessivamente 284 detenuti di cui:

detenuti sieropositivi 7;

detenuti tossicodipendenti 76;

detenuti stranieri 51;

di cui extracomunitari 51;

detenuti semiliberi 9;

detenuti in permesso 1.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha poi riferito con nota in data 18 marzo 1999 che, attese le gravi esigenze operative della casa di reclusione di San Gimignano, peraltro segnalate dalle organizzazioni sindacali in occasione di una riunione tenutasi presso lo stesso Dipartimento nello scorso mese di febbraio, si è provveduto ad invitare il provveditore regionale a revocare i distacchi, non indispensa-

bili, del personale di polizia penitenziaria amministrato dall'istituto in esame, presso altre sedi penienziarie della regione; ad investire l'Ufficio centrale beni e servizi della questione relativa al mancato funzionamento degli apparati di controllo e sicurezza (nella specie, delle telecamere e dell'impianto antintrusione e antiscavalcamento) che ha costretto la direzione ad aumentare i posti di servizio, con gravi ripercussioni sulla fruizione dei congedi e dei riposi; nonché a chiedere al dirigente responsabile del GOM di far rientrare, presso la suddetta sede, il personale di polizia penitenziaria eventualmente utilizzato per le esigenze del reparto, e di evitare di disporre uleriori prelievi di personale.

Appare peraltro opportuno precisare che la forza organica alla data del 18 marzo 1999 ammonta a 196 unità, delle quali 180 appartengono al ruolo degli agenti ed assistenti.

In data 13 maggio 1999 il Dipartimento ha fatto presente che l'Ufficio centrale del personale ha poi provveduto ad inviare presso la predetta casa di reclusione 4 unità maschili, essendosi concluso il 144º corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria, mentre si è riservato di inviare altre 8 unità di polizia penitenziaria femminile non appena si sarà concluso il 142º corso di formazione.

Una volta effettuata la prevista assegnazione si potrà considerare l'organico in forza sufficiente per le necessità dell'istituto.

Relativamente poi alle altre figure professionali di cui si chiedono notizie in merito alla loro entità numerica, si rappresenta che presso l'istituto in esame sono presenti:

3 educatori;
2 psicologi;
6 medici di guardia;
1 medico incaricato;
1 medico del presidio tossicodipendenti;
9 medici specialisti;
3 infermieri.

Si evidenzia infine che la casa di reclusione di San Gimignano non è sede di assegnazione di soggetti in regime *ex* articolo 41-*bis* nell'ordinamento penitenziario.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(12 luglio 1999)

---

MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel carcere femminile di Rebibbia la detenuta Patrizia Badiani, in regime di articolo 21, dagli esami effettuati sia nel carcere che nell'ospedale «Pertini» dove era stata ricoverata in seguito a dolori relativi ad una minaccia di aborto era risultata essere al primo mese di gra-

vidanza e per questo, in base alla legge, aveva avanzato richiesta di sospensione della pena;

che il giorno 1° dicembre 1998, durante la visita presso la ginecologa del carcere, necessaria ai fini della certificazione della sospensione della pena, a Patrizia Badiani è stato detto che non poteva essere dimessa perchè dall'ecografia effettuata la dottoressa non poteva vedere altro che «un fagiolo» e che per lei non erano sufficienti i risultati delle analisi già nella cartella clinica della detenuta;

che Patrizia Badiani presentava un esposto alla direzione del carcere denunciando l'accaduto,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per accertare le responsabilità del caso e quali iniziative intenda adottare nei confronti di chi non ha ottemperato ai propri doveri professionali.

(4-13315)

(9 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che la detenuta Patrizia Badiani è stata arrestata il 19 febbraio 1984 e condannata all'ergastolo per concorso in omicidio premeditato.

Dal 20 giugno 1996 si trova ristretta presso l'istituto penitenziario femminile di Roma Rebibbia.

Dal mese di luglio 1997 la Badiani è assegnata al lavoro all'esterno *ex* articolo 21 dell'ordinamento penitenziario e presta servizio presso l'associazione Carcere e comunità di Roma.

La detenuta ha fruito di permessi premio *ex* articolo 30-*ter* dell'ordinamento penitenziario, l'ultimo dei quali dal 19 dicembre 1998 al 3 gennaio 1999 presso l'abitazione del marito Luigi Cafarelli residente a Bagni di Tivoli.

In data 24 novembre 1998 ha presentato un'istanza di differimento provvisorio della pena *ex* articolo 146 del codice penale che il magistrato di sorveglianza di Roma con provvedimento del 23 dicembre 1998 ha rigettato perché «l'interessata ha subito un aborto».

Infatti, dalla documentazione agli atti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta che la Badiani è stata ricoverata presso l'ospedale San Giacomo di Roma (divisione ostetrico-ginecologia) dal 17 dicembre 1998 al 19 dicembre 1998 con la diagnosi di aborto interno alla nona settimana di gravidanza ed è stata sottoposta, in data 18 dicembre 1998, a «revisione strumentale della cavità uterina» e dimessa il giorno successivo con la prescrizione della necessaria terapia; tale ricovero, su richiesta del sanitario dell'istituto penitenziario, veniva disposto *ex* articolo 11 dell'organizzazione penitenziaria dal magistrato di sorveglianza di Roma con ordinanza del 17 dicembre 1998.

Si comunica, altresì, che dalla relazione medica redatta il 16 marzo 1999 dallo specialista ginecologo della casa circondariale femminile di

Rebibbia risulta che la Badiani è stata costantemente seguita sotto l'aspetto sanitario.

In particolare, risulta che la Badiani è stata visitata il 10 novembre 1998, il 24 novembre 1998, il 1° dicembre 1998 e il 15 dicembre 1998; in quest'ultima occasione lo specialista ginecologo prendeva atto che la Badiani, gravida alla nona settimana più tre giorni, aveva rifiutato la terapia prescritta nella precedente visita dal 1° dicembre, riferendo di essersi sottoposta a visita ginecologica presso il proprio medico di fiducia per cui desiderava effettuare il solo controllo ecografico.

Non evidenziando ancora l'embrione nella camera gestionale, lo specialista ginecologico richiedeva ulteriori accertamenti all'esito dei quali, il 16 dicembre 1998 consigliava il trasferimento della Badiani in ambiente ospedaliero.

Nessuna omissione o ritardo possono essere quindi attribuiti alla direzione del carcere o al personale sanitario ivi in servizio.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(23 luglio 1999)

---

MILIO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che in data 6 novembre 1998 il cittadino cinese Song Zhicai, residente a Roma, veniva tratto in arresto a fini estradizionali verso la Cina, in quanto colpito da mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria cinese di Harbin in data 8 ottobre 1998;

che, con raccomandata del 31 ottobre 1998, il Servizio Interpol scriveva alla questura di Roma che l'ufficio Interpol di Pechino aveva fatto pervenire una richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali del signor Song Zhicai;

che di tale richiesta, che sarebbe stata inoltrata dall'Interpol di Pechino, non vi è traccia in atti;

che Song Zhicai, al momento dell'arresto, si trovava in Italia, dove svolgeva funzioni di vicedirettore del giornale in lingua cinese «Il Tempo Europa Cina» e aveva un regolare permesso di soggiorno scaduto e in corso di rinnovo e un passaporto che, secondo la polizia cinese, sarebbe stato ottenuto fraudolentemente da Song Zhicai dall'ambasciata cinese a Roma usando l'identità di Li Jan Wu;

che Song Zhicai, che in Cina era il presidente di una finanziaria denominata «Harbin Dadi Industrial Group», aveva dichiarato al momento dell'arresto di aver assunto le false generalità solo per evitare la cattura e sottrarsi alla condanna a morte in Cina da dove sarebbe fuggito in quanto ingiustamente accusato del reato di truffa e dove, in quanto oppositore politico, sarebbe oggetto di iniziative strumentali al suo arresto da parte delle autorità cinesi;

che, così come richiesto dal Ministero di grazia e giustizia, le autorità cinesi inviavano la missiva datata 30 novembre 1998 accompagnata da documentazione nella quale il Ministero della pubblica sicurezza della Repubblica Cinese, dopo aver descritto sommariamente i fatti oggetto di imputazione, affermava che il reato di truffa contestato a Song Zhicai era punito dall'articolo 192 del codice penale cinese e che la pena massima era «20 anni con *time limits* di 20 anni»;

che l'articolo 192 prevede invece che la pena può arrivare al massimo all'ergastolo o addirittura alla pena di morte nel caso di somme particolarmente ingenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 192 e 199 del codice penale cinese (il testo di quest'ultimo articolo trasmesso solo a maggio);

che la corte d'appello, in un'udienza del 25 marzo 1999, conformemente alla richiesta della difesa di Song Zhicai, chiedeva all'autorità giudiziaria cinese di meglio specificare la fattispecie e le pene del reato contestato a Song Zhicai;

che l'autorità giudiziaria cinese faceva sapere, con documentazione trasmessa a fine maggio, che se il fatto riguardava, come nel caso di Song Zhicai, somme particolarmente ingenti operava l'aggravante prevista dall'articolo 1999 che prevedeva la pena di morte ma faceva anche sapere che Song Zhicai era punibile in base ad una precedente normativa che all'articolo 152 prevedeva come pena massima l'ergastolo ma non ha comunicato se la sussistenza di eventuali aggravanti potrebbe anche in questa ipotesi portare all'applicazione della pena di morte;

che in questo modo si è determinata una situazione di totale incertezza sulla normativa e sulle pene applicabili in Cina a Song Zhicai, per cui la corte d'appello di Roma all'udienza del 3 giugno 1999 ha chiesto alla Cina di fornire ulteriore documentazione rinviando l'udienza al 15 luglio 1999;

che la Cina prevede la pena di morte per ben 69 tipi diversi di reato ed esegue l'80 per cento delle condanne a morte che avvengono nel mondo ogni anno, arrivando nel 1998 a giustiziare almeno 1.067 persone, dato approssimato per difetto poichè il numero delle condanne a morte in Cina è coperto da segreto di Stato;

che la Cina, come risulta dal Rapporto 1999 di «Nessuno tocchi Caino», nel luglio 1998 ha avviato un'azione massiccia di contrasto alla corruzione e al contrabbando ad opera di pubblici funzionari che ha portato alla condanna a morte almeno di: Huang Ning, dirigente di un'azienda di commercio per aver contrabbandato 70 auto tra il 1993 e il 1996; Zhang Deyuan, dirigente della Hunan International Trust and Investment Company, per aver accettato illegalmente una somma pari a 100.000 dollari; Yang Shangrong, ex direttore degli ispettori fiscali della zona; Qi Huogui, ex capo del Partito Comunista della città di Dongfang per aver preso tangenti pari a 226.000 dollari; inoltre, in novembre sono stati condannati a morte tre funzionari tra cui Deng Shenshang, ex dirigente della Commissione per la pianificazione di Stato per aver accettato tangenti per un valore di lire 120.000 dollari, e in dicembre sono

stati giustiziati Tang Mihong e Zhao Jian, direttore ed impiegato di una ditta di *computer*, per aver evaso il fisco per una somma di 6,7 milioni di dollari;

che i casi di condanne a morte e di esecuzioni in Cina per reati economici sono aumentati nel corso del 1999;

che la Commissione diritti umani dell'ONU con la risoluzione approvata il 28 aprile 1999, ha condannato i paesi che, come la Cina, ancora praticano la pena di morte per reati non violenti di opinione, religiosi ed economici e ha chiesto ai paesi abolizionisti di non concedere l'estradizione in casi capitali;

che la Cina è stata più volte oggetto di critica da parte delle organizzazioni internazionali e non governative per la violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti dei detenuti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano prendere o abbiano preso per verificare quale legge disciplini il reato contestato a Song Zhicai in Cina e a quale pena lo stesso sarebbe soggetto;

se non ritengano che comunque l'estradizione non vada concessa perchè le autorità cinesi non sono in grado di garantire un equo processo, condizioni umane di detenzione e, soprattutto, perchè non sono in grado di garantire che la pena di morte non verrà applicata;

quali iniziative intendano prendere, in concerto anche con l'Unione europea, per invitare la Cina ad avviarsi verso l'abolizione della pena di morte, quantomeno ad escluderla per reati non violenti, economici, d'opinione e religiosi, come richiesto dalla 55ª Commissione diritti umani dell'ONU.

(4-15651)

(29 giugno 1999)

Risposta. – In ordine al primo quesito, dalle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale risulta quanto segue.

La Repubblica popolare cinese ha presentato formale domanda di estradizione alla Repubblica italiana, per i consueti canali diplomatici, con nota verbale del 9 dicembre 1998 in base al mandato di cattura emesso l'8 ottobre 1998 dalla procura di Harbin (Cina popolare) nei confronti di Song Zhicai per il reato di truffa.

Tale domanda formale di estradizione è pervenuta il 18 dicembre 1998 a questo Ufficio. La documentazione estradizionale allegata indicava come pena massima irrogabile per tale reato in base alla legge penale cinese quella di anni venti di reclusione.

In data 13 gennaio 1999 il Ministro di grazia e giustizia trasmetteva alla procura generale presso la corte d'appello di Roma, ai sensi dell'articolo 703 del codice di procedura penale, la domanda di estradizione affinché avviasse la vera e propria fase giurisdizionale della procedura estradizionale finalizzata ad una decisione di estradabilità

(non vincolante per il Ministro di grazia e giustizia) o di non estradabilità (vincolante per il Ministro di grazia e giustizia).

Nel corso dello svolgimento (ancora non concluso) di tale fase giurisdizionale la corte d'appello di Roma, su sollecitazione della difesa del Song Zhicai, ha richiesto a questo ufficio di domandare alle autorità cinesi documentazioni ed informazioni sull'applicabilità della pena di morte in Cina per il contestato reato di truffa nonché sulle prove raccolte in Cina a carico dell'estradando. In data 19 aprile 1999 questo ufficio richieeva quanto domandato dalla corte d'appello alle autorità della Cina popolare, tramite il consueto canale diplomatico. Con telefax del 15 maggio 1999, il Servizio Interpol ha trasmesso un dispaccio dell'Interpol cinese che preannunziava l'invio dell'ulteriore documentazione e informazioni richieste da parte delle autorità cinesi.

Ad oggi tale comunicazione non risulta pervenuta a questo Ufficio.

Successivamente (il 3 giugno 1999 con ordinanza depositata l'8 giugno 1999) la corte d'appello di Roma ha richiesto ulteriori informazioni su aspetti specifici relativi alla precedente richiesta. Questo Ufficio ha avanzato alle autorità cinesi le ulteriori richieste della corte d'appello con nota del 14 giugno 1999, per il consueto canale diplomatico.

Si evidenzia che un'istanza difensiva di annullamento della misura della custodia cautelare in carcere a scopo estradizionale, disposta dalla corte d'appello di Roma, è stata rigettata dalla Corte suprema di cassazione in data 20 aprile 1999.

Risulta evidente che, in tale fase della procedura di estradizione, fino a quando non perverrà tutta la documentazione e le informazioni richieste alle autorità cinesi, e l'autorità giudiziaria non avrà espresso la propria decisione definitiva sull'estradabilità o meno del Song Zhicai, nessuna determinazione sul merito della domanda di estradizione potrà essere presa dal Ministro di grazia e giustizia.

L'unico autonomo potere che residua al Ministro in questa fase è quello previsto dall'articolo 718, comma 2, del codice di procedura penale, relativo alla revoca della misura cautelare, potere che all'evidenza può essere utilizzato solo *cum grano salis* perché vincola l'autorità giudiziaria prima che, nel caso in oggetto, abbia assunto le proprie decisioni sull'estradabilità.

In ordine al secondo quesito si osserva, oltre a quanto già esposto relativamente al primo quesito dell'interrogazione in oggetto, che sulla sussistenza delle condizioni per la concessione dell'estradizione il Ministro potrà svolgere le proprie valutazioni solo dopo la conclusione della fase giurisdizionale della procedura di estradizione. Infatti in caso di decisione negativa sull'estradabilità da parte dell'autorità giudiziaria il Ministro ne sarà vincolato; in caso di decisione positiva sull'estradabilità il Ministro dovrà valutare la motivazione della decisione dell'autorità giudiziaria e la documentazione acquisita nel corso della procedura e verificare la sussistenza delle condizioni per la concessione delle estradizioni di base a quanto disposto dall'articolo 698 del codice di procedura penale (come «integrato» dalla sentenza n. 223 del 27 giugno

1996 della Corte costituzionale sul cosiddetto «caso Pietro Venezia») e dall'articolo 705 del codice di procedura penale. Non sussistendo, infatti, trattato di estradizione tra Italia e Cina popolare la concessione o meno dell'estradizione avviene sulla base della cortesia internazionale (ed eventualmente dell'assicurazione di reciprocità), sul piano internazionale, e sulla base delle norme giuridiche interne (cioè in particolare del codice di procedura penale italiano – articolo 697 e seguenti), sul piano dell'ordinamento interno.

Per quanto riguarda l'ultimo quesito posto dall'atto ispettivo, anche sulla base delle notizie fornite dal Ministero degli affari esteri, si assicura che il Governo italiano pone i diritti umani in primo piano nell'ambito del dialogo politico con la Cina. In tale contesto viene dato particolare rilievo, in occasione di incontri politici, alla questione della pena di morte, peraltro prevista anche per reati di carattere non violento o di natura economica.

L'Italia proseguirà su tale linea di condotta mantenendo fede al ruolo che il nostro paese ha sempre svolto in favore dell'abolizione della pena di morte a livello internazionale. Tale azione proseguirà da parte del Governo italiano anche alla luce della risoluzione n. 1999/61 della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite nella quale, su iniziativa italiana, è stato inserito un paragrafo relativo al divieto di estradizione degli imputati verso paesi nei quali rischiamo la pena capitale.

L'azione internazionale dell'Italia è rafforzata dal particolare vigore con il quale tale principio è stato ribadito nell'ordinamento interno dalla Corte costituzionale che con la sentenza n. 223 del 1996 sul «caso Pietro Venezia» ha sancito il divieto di estradizione da parte del Governo italiano verso paesi che praticano la pena di morte. Ciò in quanto «la partecipazione dell'Italia all'esecuzione di pene che in nessun caso possono e per nessun tipo di reato possono essere imposte in Italia in tempo di pace costituisce una violazione della Costituzione».

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(23 luglio 1999)

---

MINARDO. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che con recente e non motivato provvedimento è stato soppresso nelle agenzie di recapito di Modica e Comiso il servizio di fattorino telegrafico;

che tale provvedimento della direzione di filiale di Ragusa risulta essere penalizzante per gli abitanti delle città interessate in quanto il recapito sarà effettuato tramite portalettere e quindi non con l'immediatezza che il mezzo telegrafico richiede,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle competenze in materia di poste, ritenga opportuno il citato provvedimento, anche in consi-

derazione della valenza commerciale ed abitativa delle città di Modica e di Comiso;

quali urgenti provvedimenti si ritenga di approntare allo scopo di ripristinare il servizio di fattorino telegrafico anche mediante eventuali servizi di turnazione da parte dei fattorini nell'ambito delle agenzie di recapito di Modica e Comiso.

(4-15020)

(27 aprile 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito a quanto rappresentato – hanno precisato che il recapito dei telegrammi viene assicurato sia dai fattorini telegrafici che dai portalettere di norma addetti al recapito ordinario.

Il recapito telegrafico, infatti, è stato riorganizzato distinguendo i centri con più di 70.000 abitanti dagli altri. Nei primi, se l'oggetto telegrafico perviene in ufficio tra le 7,00-8,00 e le 18,00 esso viene recapitato dai fattorini, mentre gli oggetti che arrivano dopo le 18,00 vengono affidati ai portalettere; nelle località con numero di abitanti inferiore a 70.000 i telegrammi vengono recapitati solo da questi ultimi. In ogni caso, i telegrammi vanno in distribuzione con la prima uscita utile, secondo i casi, del fattorino o del portalettere.

Dalla rilevazione statistica, che viene effettuata semestralmente, degli effetti telegrafici assegnati ai fattorini di Modica e Comiso, è emerso che gli stessi non raggiungono i 1.250 oggetti mensili previsti per la permanenza dell'unità di fattorino telegrafico, per cui il relativo posto di servizio è stato soppresso.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(19 luglio 1999)

---

MONTAGNINO, MONTICONE, ROBOL. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che presso le emittenti televisive nazionali RAI uno, RAI Due e Rete 4, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 25 della legge n. 104 del 1992 sono operativi, da diversi anni, i TG flash in lingua dei segni, tradotti da interpreti iscritti all'ANIOS (Associazione nazionale interpreti e operatori dei sordomuti), al fine di garantire l'ineludibile diritto all'informazione anche alla comunità dei non udenti costituita in Italia da oltre 20 mila persone, di cui circa 6 mila soltanto in Sicilia;

considerato che le persone non udenti hanno reiteratamente sollecitato l'istituzione di TG flash regionali di RAI Tre in lingua dei segni, avente struttura analoga ai TG flash nazionali;

rilevata l'esistenza del diritto delle persone non udenti anche all'informazione televisiva regionale, di RAI Tre, avente struttura analoga ai TG flash nazionali con traduzione simultanea dalla lingua italiana verbale alla lingua dei segni e viceversa,

si chiede di conoscere se non si intenda intervenire per sollecitare l'istituzione di TG flash regionali, di RAI Tre, aventi struttura analoga di TG flash nazionali, con traduzione simultanea dei notiziari regionali in lingua dei segni, al fine di garantire il diritto delle persone non udenti anche all'informazione televisiva regionale.

(4-09797)

(25 febbraio 1998)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha significato che, in applicazione della risoluzione della Commissione europea del 17 maggio 1988, la programmazione televisiva sottotitolata per non udenti è passata, negli anni scorsi, dalle 572 ore annuali del 1988 alle 2.700 ore del 1996.

La medesima concessionaria ha inoltre riferito che attualmente sono sottotitolati programmi per circa 60 ore a settimana, che rappresentano tutti i generi di programmi preregistrati in onda sulle tre reti ed in tutte le fasce orarie, con particolare attenzione per i programmi dedicati ai ragazzi; tali dati non comprendono i telegiornali con interprete gestuale poiché con il linguaggio gestuale LSI sono trasmesse solo le edizioni del TG1 delle ore 8,30 e del TG2 delle ore 18,15.

La testata di Televideo, ha proseguito la concessionaria, dedica alcune pagine ai non udenti, sia segnalando giornalmente i programmi sottotitolati, sia informando sulle varie attività che enti o associazioni svolgono a favore delle persone portatrici di tale *handicap*.

Relativamente a quanto previsto dall'articolo 6 del contratto di servizio la RAI ha, infine, fatto presente che è in fase di studio la sottotitolazione di un'edizione del telegiornale di prima serata: il ritardo nell'attuazione è dovuto essenzialmente a motivi di natura tecnica (a causa, per esempio, dell'abbondanza di materiale trasmesso in diretta rispetto a quello registrato) e contrattuale (inquadramento professionale di chi produce i testi della sottotitolazione), mentre anche la sottotitolazione dell'attualità culturale e politica incontra le stesse difficoltà del telegiornale di prima serata.

La medesima concessionaria ha, infine, sottolineato che i già gravi problemi che ostacolano l'ampliamento del servizio nell'ambito dell'informazione nazionale, di natura essenzialmente economica ed organizzativa, non consentono, allo stato attuale, di ipotizzarne una imminente estensione all'informazione regionale.

Basti pensare che sarebbe necessaria l'assunzione di un esperto di linguaggio gestuale LIS presso ciascuna sede regionale, il che comporterebbe costi elevati, una dilatazione dei tempi delle edizioni dei notiziari, nonchè problemi di inquadramento di tale personale, la cui classificazione non si presenta di semplice soluzione non essendo chiaro il tipo di contratto agli stessi applicabili, se di natura giornalistica o se assimilabile a quello degli esperti.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(13 luglio 1999)

---

MORO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Udine ha in corso l'esecuzione dei lavori di allargamento e consolidamento del ponte sul torrente But;

che tale intervento prevede l'interruzione della circolazione lungo la strada provinciale che in quel tratto si immette sulla strada statale n. 52-*bis* «Carnica»;

che la strada provinciale è frequentemente utilizzata quale via alternativa alla strada statale n. 52-*bis* «Carnica» soprattutto in occasione delle frequenti interruzioni dovute in modo particolare ad allagamenti e smottamenti che si verificano nel tratto Tolmezzo-Arta Terme;

che siffatte situazioni determineranno notevoli disagi non solo alle comunità di Arta Terme e Zuglio ma anche alle popolazioni dell'intera Valle del But e della Val Chiarsò, alle attività economiche ubicate a monte, alle emergenze, eccetera in quanto verrebbero private di un collegamento indispensabile;

che gli interventi non prevedono l'esecuzione di opere provvisorie tali da permettere, sia pure in modo precario, i collegamenti viari;

che, in vista del Giubileo, si possono prevedere flussi turistici notevoli, soprattutto dalla vicina Austria, per la presenza della Pieve di San Pietro e del museo archeologico di Zuglio quale meta dei percorsi giubilari, con notevoli danni in termini di immagine turistica;

che tra le amministrazioni interessate esistono rapporti giornalieri in ordine al funzionamento delle scuole e degli ambulatori comunali ed in genere nelle attività amministrative ed economiche;

che i lavori programmati interessano anche l'innesto alla strada statale n. 52-*bis* «Carnica» proprio in corrispondenza della galleria di Zuglio, venendo a creare un imbuto proprio in prossimità del manufatto, già teatro di numerosi e gravi incidenti;

che il compartimento ANAS di Trieste non intende entrare nel merito in quanto i lavori interessano una strada provinciale;

che il ponte di Zuglio rappresenta l'unico collegamento tra le due sponde del torrente But tra Tolmezzo e le comunità della Val Chiarsò e Arta Terme;

che la protezione civile, nel corso di una riunione indetta dall'amministrazione comunale di Zuglio in data 23 settembre 1998, si è dichiarata incompetente non trattandosi di interventi di emergenza;

che il rappresentante dell'ANAS ha dichiarato non esservi alcun problema circa la sicurezza della strada statale dopo l'esecuzione dei lavori in corso riguardanti il consolidamento dei costoni in prossimità della galleria, dimenticando che nel corso dell'evento piovoso del settembre scorso la strada statale è stata chiusa al traffico in località «Tramba» per uno smottamento;

che il rappresentante dell'amministrazione provinciale ha posto il problema dell'assunzione di responsabilità dell'ente che potrebbe autorizzare la realizzazione di un percorso provvisorio ed ha invitato i rappresentanti delle comunità interessate a far comprendere alla popolazione questo tipo di problematica;

che simile affermazione è un'ulteriore prova dell'atteggiamento degli enti che sono solo capaci di chiedere sacrifici e comprensione scaricando su altri le proprie responsabilità;

che il non garantire un sia pur precario collegamento tra le due sponde durante l'esecuzione dei lavori potrà costituire un grave pericolo anche in termini di sicurezza,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere per garantire il regolare collegamento tra le due sponde del torrente But per la durata dei lavori che interessano non solo le comunità di Arta Terme e Zuglio ma l'intera Valle del But;

se esista un piano organico da parte delle amministrazioni interessate (ANAS e provincia), circa l'innesto delle opere riguardanti la strada provinciale con la strada statale in corrispondenza della galleria che costituisce un «punto nero» della viabilità montana;

se siano stati valutati i rischi derivanti dall'esecuzione delle opere soprattutto in termini di sicurezza della viabilità della strada statale;

se non sia il caso di prevedere la realizzazione provvisoria di un guado non solo per ridurre al minimo i prevedibili disagi ma anche per garantire i collegamenti in caso di chiusura della strada statale n. 52-*bis* «Carnica» nel tratto a valle, come frequentemente avviene.

(4-12935)

(3 novembre 1998)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata sono stati richiesti elementi di competenza all'Ente nazionale per le strade che comunica quanto segue.

Il compartartimento della viabilità ANAS di Trieste ha esaminato ed approvato il progetto del ponte sul torrente But (chilometri 7+335 della strada statale n. 52-*bis* Carnica) per il tratto che riguarda l'innesto sulla statale in corrispondenza della galleria di Zuglio, i cui lavori sono già stati iniziati dall'amministrazione provinciale di Udine che, in data

19 maggio 1999, ha emesso l'ordinanza n. 110 per la chiusura del ponte dal 31 maggio 1999, mentre sulle possibilità di attraversamenti alternativi del torrente detto compartimento non si è espresso, in quanto la questione esula dalla sfera di competenza.

Il 16 novembre 1998, sono stati completati dall'impresa Tecnogeo di Compoformido i lavori di messa in sicurezza del costone in prossimità della galleria di Zuglio, sita accanto all'innesto del ponte da consolidare, lavori ricadenti tra i chilometri 7+230 e 7+500, così come è stato preannunciato dai propri rappresentanti, in occasione di un incontro svoltosi il 23 settembre dello stesso anno presso il comune di Zuglio.

Alla predetta data sono state altresì ultimate le opere, anch'esse di consolidamento, comprese tra i chilometri 6+850 e 7+050 affidate all'impresa Alpi di Trieste, mentre per quelle a carico dell'impresa IDIR l'ANAS ha precisato che le stesse sono state sospese nel corso del mese di gennaio a causa delle avverse condizioni meteorologiche e riprese successivamente per essere concluse in data 20 maggio 1999.

In relazione al quesito proposto in ordine alla possibilità di un piano organico da parte delle amministrazioni interessate quali l'ANAS e la provincia di Udine, circa l'innesto delle opere riguardanti la strada provinciale con la strada statale in corrispondenza della galleria, che costituisce un punto nero della viabilità montana, l'ente rappresenta che il progetto dell'innesto sulla statale del nuovo ponte è già stato esaminato ed approvato dal compartimento per la viabilità di Trieste che, di concerto con il comune di Zuglio, individuerà, nel corso di una prossima riunione, la migliore soluzione per alleviare i problemi connessi alla deviazione del traffico necessaria per l'esecuzione dei lavori.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*
BARGONE

(14 luglio 1999)

---

NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni.* – Premesso:

che la RAI, come confermano le continue polemiche fra uno dei due sindacati interni dei giornalisti (Usigrai) e alcuni parlamentari (Meluzzi e altri) resta al centro di infuocate polemiche e di manovre di partiti politici e forze di potere;

che la smentita del segretario dell'Usigrai, Natale, su ricorrenti voci di lottizzazioni attraverso nomine e assunzioni clientelari, riportata da agenzie e organi di stampa, non placa le polemiche sulla gestione delle reti giornalistiche, ma contribuisce ad alimentare un clima di sospetto e a gettare ombre sul futuro del servizio pubblico;

verificato:

che sono in corso di scadenza, per raggiunti limiti di età, i contratti di numerosi giornalisti, situazione resa ancora più grave dalla cronica insufficienza di organico nella maggior parte delle sedi regionali,

più volte denunciata al direttore della testata giornalistica regionale, Ennio Chiodi, anch'egli direttamente informato per avere già ricoperto la carica di segretario dell'Usigrai;

che in passato, come riportato in varie interrogazioni che non hanno avuto puntuale risposta, si è proceduto all'assunzione di giornalisti ricorrendo a metodi lottizzatori che hanno coinvolto determinate forze politiche che sostengono l'attuale Governo e lo stesso Usigrai;

che tale situazione è stata denunciata attraverso vari organi di stampa non soltanto dai partiti di opposizione, ma da autorevoli esponenti dell'UDR e dal Singrai (l'altro sindacato interno dei giornalisti Rai),

l'interrogante chiede di sapere:

quali risultino essere i criteri che adotteranno i responsabili delle testate giornalistiche, in particolare della testata giornalistica regionale, dove risulta più evidente il vuoto di organico e dove si registrano le maggiori pressioni politiche e sindacali, per procedere alle assunzioni, ormai inderogabili, di numerosi giornalisti;

se risulti altresì se in tale scelta la dirigenza RAI intenderà tener finalmente conto della professionalità dei candidati, dei loro *curricula,* dell'anzianità professionale, delle esperienze maturate nella stessa azienda e nelle località ove operano le sedi regionali di competenza, oltrechè l'iscrizione nelle liste di disoccupazione, in ottemperanza all'accordo sottoscritto dai vertici RAI con il sindacato nazionale dei giornalisti (FNSI) nel 1995;

se si intenda operare per superare logiche spartitorie e lottizzatrici che hanno favorito in passato anche recentemente, soprattutto in alcune sedi regionali, l'assunzione di giornalisti privilegiati e raccomandati, penalizzando la professionalità di redattori privi di agganci e di autorevoli protezioni politiche e di potere.

(4-13713)

(21 gennaio 1999)

RISPOSTA. – In relazione alla situazione rappresentata nel suindicato atto parlamentare, si fa presente quanto è emerso dagli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Roma.

In data 8 luglio 1996, è stato siglato un accordo tra RAI-USIGRAI e Federazione nazionale della stampa, che in previsione di un progressivo e definitivo inserimento dei giornalisti maggiormente impegnati a tempo determinato ha previsto il criterio di reperimento degli stessi.

Tale accordo ha confermato il reperimento di personale a tempo indeterminato nell'ambito dei bacini, già individuati da un precedente impegno che ne prevedeva il completo assorbimento al 21 dicembre 1996, consistenti in 30 precari, nei giornalisti della Nuova ERI, nonchè negli idonei della selezione per «praticanti e novazioni telecineoperatori», secondo il precedente accordo della RAI-USIGRAI del 29 maggio 1995.

L'accordo ha previsto, inoltre, che i giornalisti nati dopo il 31 dicembre 1940, che dal 1° gennaio 1990 al 31 maggio 1996 siano stati impegnati presso le testate nazionali, con contratti a tempo determinato per almeno 650 giorni, nonchè i 10 maggiormente impegnati nello stesso periodo preso le redazioni regionali, continuino ad operare in proporzione alle esigenze produttive temporanee o alle necessità di sostituzione dei dipendenti con diritto alla conservazione del posto, nel rispetto della normativa vigente e di quanto convenuto nell'accordo stesso, nonchè delle prerogative di scelta dei direttori di testata, di cui all'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro (punto 2 dell'accordo).

La RAI ha precisato che nel corso dell'ultimo quinquennio le assunzioni del comparto giornalistico sono avvenute nel pieno rispetto delle regole stabilite, avendo proceduto all'assunzione di tutti i 50 idonei provenienti dalla selezione per praticanti, indetta con bando pubblico nel 1992, e dai 30 precari maggiormente utilizzati con contratti a termine, dei giornalisti provenienti dalla Nuova ERI e di una parte dei giornalisti di cui al punto 2 dell'accordo citato. Dal 12 maggio al 17 novembre 1999 saranno collocati a riposo per raggiunti limiti di età 8 giornalisti di varie testate, i quali saranno sostituiti attingendo alla lista.

Quanto alla copertura dell'organico giornalistico presso le redazioni regionali, la RAI ha precisato che «pur nel rispetto di massima dei criteri esposti, in presenza di comprovate esigenze produttive legate a determinate realtà territoriali, si è riconosciuta ai direttori la facoltà di attingere dalla lista dei precari locali», dando in tal modo rilevanza anche all'esperienza e alla professionalità, maturate in azienda presso le specifiche realtà territoriali.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SALVI

(9 luglio 1999)

---

PERUZZOTTI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la Telecom Italia spa – in ritardo con le direttive europee in tema di pianificazione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la fornitura di una rete aperta e da attuare in tutti i paesi membri entro e non oltre il 1992 – regolamentava con decreto-legge n. 385 del 13 luglio 1995 il settore dell'audiotex italiano, secondo le indicazioni del comitato *ad hoc* istituto presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed in perfetta sintonia con la normativa europea;

che lo stesso anno dopo appena 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in parola, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a causa del coinvolgimento indiretto dall'audiotex italiano in un grave crimine sessuale perpetrato ai danni di una minorenne, decideva

di sospendere definitivamente i codici della linea telefonica 144, con evidenti ripercussioni negative sulle aziende del settore;

che a seguito delle disposizioni della Corte costituzionale entrava in vigore il decreto ministeriale n. 650 del 1996 che permetteva la riapertura del mercato audiotex, nel rispetto delle normative europee;

che il «Comitato imprenditori servizi audiotex» (CISA) e «l'Associazione italiana audiovideotex» (AIA) hanno, a più riprese, denunciato la mancata applicazione della legge n. 650 del 1996, nonchè la chiusura «indiscriminata» di tutti i servizi audiotex, per cause sembra imputabili al gruppo Telecom Italia – Stet che avrebbe esercitato forti pressioni nei confronti dei *mass-media* e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

che giunge notizia che una bozza di regolamento, in ottemperanza alla legge n. 650 del 1996, sarebbe stata elaborata dal segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed inviata al Ministro per la sua approvazione;

che la bozza in questione presenterebbe caratteristiche strutturali e disposizioni per l'accesso ai servizi audiotex, tali da far temere un ulteriore e definitivo affossamento del relativo mercato;

che detto regolamento disabiliterebbe le utenze telefoniche sia su rete, sia mobili, salvo per quegli utenti che facciano richiesta di abilitazione ed ai quali venga attribuito un pin code (numero di identificazione);

che il rilascio del pin code sarebbe, altresì, condizionato dalla disponibilità delle risorse tecniche già presenti in dette centrali, nell'attesa del completamento della numerizzazione della rete telefonica generale;

che è evidente che ciò rappresenterebbe una restrizione sempre maggiore di quanto stabilito dalla legge in materia;

che tale regolamento favorirebbe l'accesso all'audiotex internazionale (prefisso 00) a discapito del mercato nazionale che è meno costoso; inoltre, essendo privo di regolamentazione, esso consentirebbe al minore di accedere alle «*chat line*» o alle «*one to one erotiche*»;

che il traffico delle chiamate internazionali sarebbe gestito nella maniera seguente: utente - Telecom Italia - Italcable - Telecom estero - centro servizi estero;

che la STET sembra che controlli tanto la Telecom Italia, quanto Italcable, con quote di controllo o partecipazione su Telecom estero;

che l'interesse economico di STET sarebbe del 60-70 per cento; la rimanente parte sarebbe gestita dalla Telecom estero che ne riconoscerebbe una parte al centro servizi con cui avrebbe stipulato il contratto di fornitura;

considerato:

che il suddetto regolamento sarebbe inadeguato sul piano della tutela del consumatore, specie del minore;

che la normativa comunitaria sancisce che gli Stati membri non possono introdurre nuove restrizioni alla libertà, effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi;

che, contrariamente a quanto stabilito dalla bozza del nuovo regolamento, la legge n. 650 del 1996 tutela sia gli utenti collegati a centrali di vecchia generazione, che altrimenti sarebbero esclusi dalle opzioni offerte dalle moderne tecnologie dell'audiotex, sia gli abbonati «non allocati su centrali di vecchia generazione» che senza preventiva richiesta scritta hanno libero accesso;

che le difficoltà create da interpretazioni erronee delle direttive in materia di audiotex hanno gettato le basi per provocare la crisi di ben 250 aziende del settore e la perdita di circa 8.000 posti di lavoro, impedendo, altresì, tanto l'espansione commerciale, tecnica e tecnologica dei centri servizi audiotex che, in qualità di «piccoli e medi» gestori di rete, avrebbero, sicuramente, fatto concorrenza alla Telecom Italia – Stet, quanto l'opportunità di utilizzare le reti offerte dal mercato europeo, che avrebbero consentito alle aziende italiane di creare «gestori di rete di telecomunicazioni europee», in competizione con Telecom Italia – Stet;

che, secondo quanto denunciato sulla stampa dalle organizzazioni del settore audiotex, l'attivazione e il potenziamento dell'audiotex internazionale, a discapito dei servizi italiani, avrebbe procurato grandi guadagni al gruppo Telecom Italia – Stet, attraverso le proprie consociate all'estero;

che tali notizie sarebbero suffragate da recenti articoli di stampa, pubblicati su riviste internazionali, come il «Financial Time», che informano dell'acquisizione del 51 per cento delle azioni della società cilena di telecomunicazioni, Entel, da parte della STET;

che la stessa Entel vanta numerosi contratti con centri servizi cileni che pubblicizzano, su riviste internazionali, servizi audiotex diffusi in tutta Europa, Italia compresa;

che l'espandersi dei servizi audiotex internazionali comporta una sospensione di imponibile alle imposte dirette ed indirette dello Stato italiano;

che il suddetto regolamento promuoverebbe, sia pure indirettamente, lo sviluppo di aziende del settore audiotex nei paesi extracomunitari; aziende che saranno capaci di gestire servizi e valore aggiunto di contenuto non solo erotico ma anche socialmente utile,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire per favorire l'attuazione di un regolamento che si articoli secondo le direttive della legge n. 650 del 1996, peraltro in sintonia con la normativa comunitaria, tenendo conto sia delle esigenze degli utenti, sia delle imprese del settore che offrono, nel contesto della situazione di grave crisi occupazionale, 8.000 posti di lavoro;

se non intendano intervenire per verificare i meccanismi che regolano i «*termination point*» esteri e le modalità impiegate dalla Tele-

com per disabilitare le chiamate verso taluni centri gestori dei numeri cosiddetti «caldi»;

se, per tutti i motivi precedentemente esplicitati, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno fare quanto è in loro potere per privilegiare l'utente, evitando che, secondo quanto si vocifera, gli interessi della STET precludano in Italia lo sviluppo di un mercato sano, controllato e gestito, sia nelle modalità, sia nei contenuti.

(4-05018)

(26 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si comunica che il decreto intrministeriale Poste-Tesoro del 28 febbraio 1997 prevede, tra l'altro, la possibilità per l'abbonato di chiedere in via permanente la disabilitazione gratuita «alle chiamate uscenti delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali» nonchè da quelle che necessitano dei prefissi 144, 166 e 1652.

L'utente può invece optare per l'autodisabilitazione che consente di ottenete l'attivazione del servizio mediante l'uso di un codice segreto; in tal caso è tenuto a corrispondere un contributo d'attivazione di lire 22.000 oltre ad un canone mensile di lire 3.500.

Con successivo decreto ministeriale 26 maggio 1998 la tabella A – allegata al precedente provvedimento dal 28 febbraio 1997 – è stata integrata con le voci riguardanti i servizi di astrologia, di cartomanzia ed i servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, dell'enalotto, del superenalotto, del totocalcio, del totogol, del totip e delle lotterie nazionali.

Pertanto i gestori dei centri di servizi ed i fornitori di informazioni che intendano svolgere tali servizi debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale in parola.

Quanto all'eliminazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si comunica che sul provvedimento predisposto, la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha formulato alcuni rilievi che sono, attualmente, all'esame dei competenti organi di questo Ministero.

È da significare, infine, che gli operatori dei servizi audiotex hanno interessato la Commissione europea in quanto, a loro avviso, il regolamento contrasterebbe con il principio della libertà di offerta dei servizi di telecomunicazioni; questo Ministero, pertanto, ha provveduto all'invio del testo alla predetta Commissione che non si è ancora pronunciata in merito.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(13 luglio 1999)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione.* – Per conoscere:

se siano a conoscenza della situazione di disagio di tutti gli automobilisti che, in questi giorni, devono rinnovare le tasse di circolazione per gli autoveicoli ed in particolare se siano a conoscenza che in alcune zone del territorio nazionale non si trovano i bollettini per effettuare i suddetti versamenti e che, addirittura, in alcune zone della Sicilia, tra cui le province di Palermo, di Catania e di Messina, vengono venduti i bollettini al mercato nero, con somme che oscillano dalle 3.000 alle 5.000 lire l'uno;

quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo per porre fine a questo stato di cose e per impedire il calvario degli automobilisti utenti e se non ritengano opportuno individuare le responsabilità di questo assurdo stato di cose.

(4-14175)

(23 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nell'evidenziare che in alcune zone del territorio nazionale si sono verificate situazioni di disagio per gli automobilisti che, dovendo pagare le tasse sui propri veicoli, trovavano difficoltà a reperire i bollettini per effettuare i versamenti (bollettini che, in alcune zone della Sicilia, sembra venissero venduti «al mercato nero»), chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per evitare disagi ai cittadini nell'adempimento del loro dovere di contribuente.

Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha comunicato di aver provveduto per tempo ad invitare le Poste italiane spa ad interessarsi alla stampa ed alla distribuzione dei bollettini di conto corrente postale da utilizzarsi da parte dei contribuenti che intendono effettuare il versamento delle tasse automobilistiche presso le agenzie postali.

Peraltro, come è noto, dall'anno in corso è possibile effettuare il pagamento delle tasse in argomento, oltre che con le ordinarie modalità di versamento presso gli uffici postali e le sedi dell'Automobile Club d'Italia, anche presso le rivendite dei tabaccai che hanno deciso di aderire ad un'apposita convenzione tipo tra tabaccai e concessionari della riscossione delle tasse automobilistiche.

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

(8 luglio 1999)

---

PERUZZOTTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con legge 29 ottobre 1991, n. 358, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1991, n. 264, sono state dettate nuove norme per

la ristrutturazione del Ministero delle finanze e stabiliti i conseguenti limiti alle dotazioni organiche;

che all'interno dei predetti limiti, il Dicastero delle finanze ha rilevato una vacanza di 915 unità nel profilo professionale di assistente tributario, sesta qualifica funzionale;

che per coprire la vacanza di cui sopra, nell'ambito del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199 «Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali», all'articolo 5 il Ministero ha previsto l'indizione di un apposito concorso pubblico;

che il concorso di cui sopra è stato regolarmente bandito ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1993. n. 293, legge di conversione del decreto sopracitato;

che il concorso di cui sopra, che ha visto la presentazione di circa 604.000 istanze si è regolarmente concluso;

che alla prova scritta nei giorni 2 e 5 gennaio 1998 si sono presentati circa 135.000 candidati, di cui ne sono stati ammessi alla successiva prova orale 1.826;

che alla conclusione del concorso i 915 posti disponibili sono stati così assegnati:

| | |
|---|---|
| Lazio | 257 |
| Campania | 242 |
| Puglia | 93 |
| Sicilia | 86 |
| Calabria | 60 |
| Abruzzo | 40 |
| Marche | 24 |
| Basilicata | 18 |
| Toscana | 14 |
| Piemonte | 13 |
| Molise | 12 |
| Veneto | 10 |
| Sardegna | 10 |
| Liguria | 9 |
| Lombardia | 6 |
| Emilia-Romagna | 6 |
| Umbria | 6 |
| Friuli | 2 |
| Trentino | 1 |
| Altri | 6 |

che dalla graduatoria di cui sopra risulta chiaramente una prevalenza dei vincitori provenienti dalle regioni meridionali in misura pari a più dell'ottanta per cento del totale; una prevalenza di non immediata comprensione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro delle finanze sia a conoscenza dei fatti di cui sopra;

se la statistica sopracitata risulti corretta e come si giustifichi il conseguenziale rapporto tra candidati vincitori provenienti dalle regioni meridionali e settentrionali;

se la percentuale tra i candidati corrisponda a quella precedente le prove scritte;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover, a questo punto, sollecitare il Ministro della pubblica istruzione al fine di effettuare incisivi interventi a favore delle strutture scolastiche del settentrione del paese, per far sì che anche gli studenti delle scuole del Nord, riescano a godere della ottima preparazione di cui godono già, alla prova dei fatti, gli studenti del Meridione, consentendo così anche a chi ha avuto la sfortuna di frequentare le scuole del Nord, di poter brillantemente superare i difficili concorsi pubblici.

(4-15364)

(26 maggio 1999)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate relativamente alla gestione del concorso a 915 posti di assistente tributario bandito da questo Ministero, la competente Direzione generale del personale ha preliminarmente rilevato che la ripartizione territoriale dei vincitori del suddetto concorso, riportata nel testo della interrogazione, non corrisponde a quella ufficiale, contenuta nel decreto direttoriale di assegnazione di sede del 18 maggio 1999, che per maggior chiarezza si riporta nelle tabelle che seguono:

*Uffici centrali di cui all'articolo 55, comma 2, lettera* a), *del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287*

| UFFICIO DI DESTINAZIONE | UNITÀ DI PERSONALE |
|---|---|
| Uffici centrali | 45 |

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

| UFFICIO DI DESTINAZIONE | UNITÀ DI PERSONALE |
|---|---|
| Direzione regionale delle entrate per il Piemonte | 88 |
| Direzione regionale delle entrate per la Lombardia | 192 |
| Direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia | 26 |
| Direzione delle entrate per la provincia autonoma di Trento | 23 |
| Direzione regionale delle entrate per il Veneto | 80 |
| Direzione regionale delle entrate per la Liguria | 33 |
| Direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna | 75 |

| | |
|---|---|
| Direzione regionale delle entrate per la Toscana | 83 |
| Direzione regionale delle entrate per le Marche | 30 |
| Direzione regionale delle entrate per il Lazio | 80 |
| Direzione regionale delle entrate per la Sardegna | 35 |
| TOTALE | 745 |

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

| UFFICIO DI DESTINAZIONE | UNITÀ DI PERSONALE |
|---|---|
| Direzione centrale del demanio | 7 |
| Direzione compartimentale per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria | 34 |
| Direzione compartimentale per la regione Lombardia | 29 |
| Direzione compartimentale per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e per la provincia autonoma di Trento | 14 |
| Direzione compartimentale per le regioni Emilia-Romagna e Marche | 19 |
| Direzione compartimentale per le regioni Toscana e Umbria | 8 |
| Direzione rcompartimentale per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise | 14 |
| TOTALE | 125 |

Quanto alla provenienza dei vincitori del concorso in parola, la predetta Direzione generale ha precisato che il fenomeno evidenziato è dovuto essenzialmente alla maggiore partecipazione alle prove concorsuali di giovani di origini meridionali, in considerazione delle ben note differenti realtà economiche ed occupazionali esistenti nel Sud rispetto al Nord.

Invero, la partecipazione alle suddette prove selettive di candidati residenti nelle regioni settentrionali si è attestata intorno al 10 per cento del totale dei partecipanti, percentuale molto vicina a quella relativa ai candidati risultati vincitori delle stesse regioni, come si evince dalla seguente tabella:

| PROVENIENZA | CANDIDATI RISULTATI VINCITORI | PERCENTUALE |
|---|---|---|
| Nord | 47 | 5,13 |
| Centro | 357 | 39,01 |
| Sud | 511 | 55,84 |
| TOTALE | 915 | |

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

(19 luglio 1999)

PIATTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nei giorni 30 settembre e 1° ottobre i detenuti della sezione speciale del carcere di Lodi hanno rifiutato pasti ed acqua, attivando una protesta e uno sciopero della fame;

che tale protesta è stata essenzialmente rivolta nei confronti del magistrato di sorveglianza di Milano al quale i detenuti attribuiscono «alcuni abusi» e scarsa sensibilità per alcune richieste;

che ad alimentare la protesta ha contribuito la concessione di un permesso ad un detenuto per recarsi al funerale della madre ritenuto troppo limitato nel tempo (solo un'ora);

che soprattutto viene lamentata (e ciò ha un riscontro effettivo) una sporadica presenza dell'educatore carcerario che, impegnato anche nel carcere di Vigevano, opera di fatto a *part-time* con un evidente rallentamento degli studi sulle personalità dei detenuti e delle conseguenti azioni di recupero;

che a tale limite si aggiunge la scarsa disponibilità degli assistenti sociali, limitati ad un solo operatore ogni due settimane;

che la protesta dei detenuti è stata sospesa dopo l'opportuno intervento del direttore del carcere,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla situazione determinatasi nel carcere di Lodi ed in quali tempi intenda affrontare la questione dell'assegnazione di un nuovo educatore carcerario, oltre a quello già in servizio.

(4-12692)

(8 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che presso la casa circondariale di Lodi 20 detenuti dei 62 presenti al 31 dicembre 1998 (di cui 28 imputati e 34 condannati in via definitiva) hanno intrapreso, il 29 settembre 1998, una manifestazione di protesta astenendosi dal ritirare e consumare il vitto dell'amministrazione.

Tale sciopero della fame, svoltosi peraltro in modo pacifico, si è concluso il giorno successivo.

La direzione dell'istituto ha provveduto a tenere costantemente informati sull'andamento della manifestazione sia il competente magistrato di sorveglianza che il provveditore regionale e l'amministrazione centrale, garantendo ai partecipanti i necessari controlli medici.

Per quanto concerne il problema dell'educatore, si evidenzia che allo stato non è possibile assegnare una unità alla casa circondariale di Lodi, considerato anche il non elevato numero di detenuti ivi presenti.

L'Ufficio centrale del personale, comunque, interverrà sul provveditore regionale affinchè valuti, compatibilmente con le esigenze rappresentate dalle altre realtà penitenziarie della regione, la possibilità di intensificare la presenza dell'educatore presso la suddetta struttura e, contestualmente, sensibilizzi il centro di servizio sociale per adulti di

Milano affinchè più frequenti siano gli interventi da parte degli assistenti sociali.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(13 luglio 1999)

---

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Pur nella consapevolezza del Parlamento della evidente discrezionalità dell'azienda RAI grazie alla quale la stessa viene, ovviamente, distinta da un qualsiasi soggetto giuridico pubblico;

premesso;

che, è altrettanto noto come la specifica funzione pubblica o, per dire esattamente, il «servizio» pubblico ad essa demandato comporta, comunque, un controllo della sua gestione;

che la RAI agisce impunemente ed opera con inaccettabile disinvoltura;

che esattamente in questo atteggiamento sembrano doversi collocare le ultime operazioni concluse per diverse decine di miliardi con alcune società del gruppo inglese Pearson;

che, in particolare, risulterebbe che la RAI abbia acquistato un programma dalla Grundy (una delle società del gruppo citato) ed abbia assunto come capostruttura della seconda rete, peraltro con il preciso compito di verificare la qualità ed i costi del prodotto appena acquistato, lo stesso responsabile della Grundy con cui era stato trattato l'accordo di acquisto,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto riportato risponda al vero e se effettivamente la RAI abbia prima comprato l'ennesimo programma da terzi e poi abbia assunto la medesima persona per controllarne le caratteristiche;

quali iniziative immediate si intenda adottare per portare alla luce questa scorretta gestione della RAI che, non deve essere dimenticato, fruisce abbondantemente di finanziamenti pubblici nonchè del tanto discusso «canone RAI» imposto – praticamente – a tutti i cittadini italiani.

(4-14523)

(16 marzo 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società, e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14

aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato non si è mancato di interessare la concessionaria RAI, la quale ha riferito che le operazioni negoziali poste in essere dalla direzione di Raidue con le società del gruppo Pearson, per la realizzazione di trasmissioni e per l'acquisto di *format* e di produzioni del gruppo stesso, non hanno alcuna attinenza con l'inserimento del dottor Antonio Azzalini nei quadri organici della suddetta rete.

La concessionaria ha infatti precisato che la suddetta assunzione, decisa dai competenti organi aziendali, è stata effettuata esclusivamente in ragione dell'elevato grado di specifica professionalità dell'interessato, verificato, peraltro, proprio in occasione dei rapporti con le società sopra citate.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(19 luglio 1999)

---

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di sapere: se sia vero:

che il comune di Novara, in persona del sindaco *pro tempore* avvocato Giovanni Correnti, abbia citato il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro tempore* a comparire di fronte al tribunale di Roma, nei noti locali di viale Giulio Cesare, sezione e giudice designandi, all'udienza del 30 luglio 1998, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 del codice di procedura civile nel termine di venti giorni dall'udienza di comparizione ed a comparire all'udienza medesima, con avviso che la mancata costituzione nei termini comporterà le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

«Voglia codesto tribunale, in accoglimento della presente domanda:

accertare il diritto del comune attore – previa eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità della legge n. 392 del 1941 con riferimento agli articoli 5 e 128, nonchè all'articolo 3 della Costituzione – ad essere rimborsato integralmente delle spese per gli uffici giudiziari che in esso hanno sede;

condannare il Ministero convenuto a rimborsare al comune di Novara l'importo di lire 1.165.998.669, per il disavanzo 1993-1996; di lire 900.568.081 per ulteriori spese sostenute nel 1996; di lire 934.216.680 per spese sostenute nel 1997; di lire 1.658.613.000 preventivate per l'esercizio 1998; di lire 12.287.001.800 per l'acquisto di due immobili sede provvisoria; di lire 55.500.000.000 o lire 65.000.000.000

o lire 67.998.805.000, a seconda delle scelte progettuali del Ministero per la sistemazione definitiva dei nuovi uffici giudiziari; tutte al lordo degli oneri finanziari derivati e connessi (interessi, rivalutazione monetaria, oneri di anticipazione eccetera) o le somme maggiori o minori ritenute di giustizia per ciascuno dei distinti titoli specificati e senza rinuncia a diversi titoli restitutori per ragioni od esercizi qui non azionati, comunque pari ai costi ed oneri integralmente sostenuti e sostenendi dal comune di Novara per l'edilizia e la funzione giudiziaria.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese, diritti e onorari di causa.»,

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere sia nella questione di merito, sia nella sede processuale.

(4-11648)

(30 giugno 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che questo Ministero, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio nella causa promossa dal comune di Novara con atto di citazione notificato il 2 giugno 1998, depositando in data 21 dicembre 1998 comparsa di risposta con la quale si chiede di respingere la domanda perchè infondata.

La causa è tuttora in corso.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(12 luglio 1999)

---

PREIONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* – Si chiede di sapere quali provvedimenti e quali risposte intenda dare l'ANAS alla seguente lettera del comune di Villadossola (Verbano - Cusio - Ossola):

«Prot. n. 10339 Villadossola, lì 09-12-1998
Spett.le
ANAS - Capo compartimentale
Via Talucchi
10100 T O R I N O – TO
e p.c. Spett.le
DANZAS S.P.A.
Località Domo 2
28851 BEURA CARDEZZA - VE
Alla prefettura del
Verbano-Cusio-Ossola
Villa Taranto
28900 VERBANIA - VB

OGGETTO: Dogana TIR presso scalo FS Domo 2 Beura Cardezza.

Alleghiamo copia della lettera inviataci dalla Danzas spa, oltre alla lettera che la stessa società aveva provveduto a spedirVi il 30 luglio 1998.

Riteniamo più che legittima la richiesta in quanto si tratta di dogana internazionale.

Ci auguriamo quindi che, in breve tempo, si possa ovviare agli inconvenienti denunciati con l'istituzione dell'indispensabile indicazione.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Sindaco
(Franco Ravandoni)»

ALLEGATO

«DANZAS Spett.le
Comune di Villadossola
alla c.a. Sig. Ravandoni

BEURA CARDEZZA 01-12-1998
Concerne: Dogana TIR presso scalo FS Domo 2 Beura Cardezza.

Con la presente vorremmo attirare la Vs. attenzione sul fatto che sulla superstrada all'uscita di Villadossola non è segnalata l'indicazione Dogana TIR Sempione e molti autisti, non a conoscenza del fatto, vanno direttamente a Gondo per le operazioni doganali per poi essere rimandati indietro a Beura Cardezza.

Alleghiamo ns. lettera all'ANAS, per Vs. conoscenza, alla quale non ha mai dato riscontro, pregandovi, se potete, voler intervenire per ottenere questo aiuto nello svolgimento del ns. lavoro.

Ringraziandovi per Vs. cortese interessamento, frattanto, con stima salutiamo.
DANZAS SPA».

(4-14868)

(13 aprile 1999)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, cui sono state richieste notizie in merito alle problematiche evidenziate, rappresenta che nel corso delle operazioni di consegna dei lavori per l'esecuzione di segnaletica lungo la strada statale n. 33 del Sempione sono state impartite all'impresa affidataria le disposizioni relative all'apposizione sui cartelli stradali di preavviso ed itinerario dell'indicazione Dogana TIR Sempione.

In data 3 giugno 1999 l'ANAS ha quindi provveduto ad apporre due cartelli di preavviso indicanti Dogana TIR all'altezza dello svincolo di Villa d'Ossola.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*
BARGONE

(8 luglio 1999)

RAGNO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Ministro di grazia e giustizia ha bandito un concorso per l'immissione in ruolo di 53 direttori amministrativi contabili e di 51 direttori coordinatori;

che il relativo bando è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 ottobre 1998 per la legale conoscenza di tutti gli eventuali interessati;

che la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata non è pervenuta, per come è stato accertato *in loco,* nella città di Messina, né in tutta la fascia ionica della stessa provincia;

che, pertanto, parecchi interessati a partecipare al concorso non hanno potuto conoscere il bando, i requisiti richiesti ed il termine di presentazione della domanda di partecipazione,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministero la mancata ricezione, da parte degli enti, uffici, punti vendita presso cui normalmente è dato reperire la *Gazzetta Ufficiale*, della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 ottobre 1998;

se, non essendone a conoscenza, si intenda assumere informazioni in ordine a quanto verificatosi a Messina ed in notevole parte della sua provincia;

se, accertato quanto accaduto, non si ritenga opportuno ed anzi necessario assumere tutti i provvedimenti possibili per consentire agli interessati di partecipare al concorso pubblicato sulla indicata *Gazzetta Ufficiale* come è loro diritto ed anche per evitare già annunciate iniziative intese all'annullamento del concorso in fase di svolgimento o degli esiti del concorso stesso.

(4-13090)

(17 novembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha fatto presente che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – direzione *marketing* e commerciale –, al quale la legge attribuisce il compito della distribuzione della *Gazzetta Ufficiale* su tutto il territorio nazionale, ha comunicato che il n.77 della *Gazzetta Ufficiale* concorsi ed esami del 2 ottobre 1998 è stato regolamente diffuso nella città di Messina secondo le consuete modalità.

In particolare è stato riferito che l'Istituto Poligrafico ha consegnato in tempo utile, al centro smistamento postale della Romanina, i fascicoli destinati agli abbonati, che la libreria Pirola, concessionaria dell'Istituto Poligrafico, ha ricevuto e venduto 30 copie e che varie edicole della città di Messina sono state regolarmente fornite del predetto fascicolo della *Gazzetta Ufficiale*.

Infine, da un'indagine a campione, è risultato che gli abbonati hanno regolarmente ricevuto la *Gazzetta* in questione.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(16 luglio 1999)

---

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che in data 6 maggio 1997 il direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria inviava una circolare a tutti i direttori degli istituti penitenziari chiedendo notizie e pareri circa la individuazione di locali *ad hoc* ove consentire incontri riservati del detenuto con il proprio coniuge o convivente, oltre che suggerimenti operativi diretti ad assicurare la affettività in carcere;

che gli articoli 18, terzo comma, e 28 dell'Ordinamento penitenziario, prevedono che sia accordato particolare favore ai rapporti dei detenuti con i loro familiari;

che un effettivo reinserimento sociale dei detenuti non può essere assicurato se non sono al contempo garantiti nella loro profondità i rapporti, anche di tipo affettivo intimo, con i propri coniugi o conviventi;

che la prolungata privazione di rapporti affettivi rilevanti incide negativamente sullo stato di salute psico-fisico del detenuto;

che la privazione della libertà non può consistere in una compressione dei diritti fondamentali della persona;

che un esame della realtà penitenziaria europea dimostra come la previsione, in varie forme, di incontri intra-murali con il proprio *partner* non sia più solo prerogativa dei paesi scandinavi, ma anche di paesi dell'area mediterranea quali la Francia e la Spagna con tradizione giuridica non distante dalla nostra;

che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e di ogni forma di trattamento o punizione inumana, crudele o degradante, sin dal suo primo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia del 1992, chiedeva come fosse assicurata nelle carceri italiane ai detenuti la permanenza dei legami affettivi intimi e la risposta del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria descriveva genericamente come i detenuti possano fruire, sussistenti certe condizioni, dei permessi premio,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per dar seguito all'atto amministrativo del maggio del 1997 a firma del direttore generale del DAP e per affiancare l'Italia agli altri paesi europei nelle politiche dirette ad assicurare un diritto incomprimibile della persona detenuta quale quello alla integrità dei suoi rapporti affettivi e familiari.

(4-13329)

(9 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che in seguito all'emanazione della circolare citata dall'interrogante le direzioni degli istituti penitenziari hanno provveduto a verificare l'esistenza o meno di locali idonei per le «visite riservate». Tuttavia nella stragrande maggioranza degli istituti non sempre le strutture architettoniche lo consentono.

L'emanazione della circolare del 6 maggio 1997 ha comunque contribuito ad aprire un dibattito sul problema dell'effettività e a raccogliere osservazioni molto interessanti proprio perchè provenienti dagli operatori coinvolti in prima linea nel trattamento.

Allo stato è in fase di avanzata elaborazione un progetto di revisione del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario nel quale viene fra l'altro presa in esame la praticabilità di un'ipotesi in cui il detenuto possa trascorrere un'intera giornata e parte della giornata successiva con il proprio nucleo familiare in apposite unità abitative da realizzare all'interno degli istituti. È un primo passo, in attesa dell'approvazione di una legge in materia, per precostituire le condizioni per una sperimentazione della «affettività in carcere» e contribuire a migliorare la situazione attuale del carcere.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(16 luglio 1999)

---

SARTO, GIARETTA, VIVIANI, BORTOLOTTO, CRESCENZIO, FIORILLO, DE CAROLIS, CAZZARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che i cittadini italiani dal Nord al Sud pagano il canone televisivo per ben tre reti nazionali;

che gli stessi cittadini, ed in particolare quelli del Nord, si sentono offesi quando vedono che ai falliti (per ammissione degli stessi organizzatori) gazebo della Lega vengano riservati ampi e ripetuti spazi, mentre alle iniziative delle organizzazioni sindacali confederali, che hanno raccolto decine e decine di migliaia di adesioni contro la secessione per un autentico radicale federalismo, per esempio nella sola provincia di Venezia, viene riservato solo qualche minuto nelle reti regionali;

che si è assistito ripetutamente in questi giorni ad una rincorsa dei telegiornali nazionali della TV di Stato nei confronti di Bossi, che si è autodefinito rappresentante del Nord Italia, dove invece gode solo di un'esigua rappresentanza, spesso alimentata proprio dai quei *mass-media* che avrebbero il dovere di diffondere corrette informazioni e la tolleranza e il rispetto di tutti gli italiani,

si chiede di sapere se si intenda porre in essere iniziative e uno specifico intervento perchè la RAI-TV rispetti la realtà degli eventi e dei numeri e la coscienza degli italiani, renda un servizio di obiettiva informazione e di verità sociale e non si presti, sia pure involontariamente, a rafforzare coloro che in netta minoranza predicano il razzismo e la disgregazione nazionale.

(4-07536)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n.103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, al fine di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria, la quale ha comunicato che le cronache e i servizi dei telegiornali sui «gazebo» della Lega Nord hanno avuto lo spazio necessario in quanto relativi ad un avvenimento che aveva fatto largamente discutere, e che è stato riferito quanto realmente accaduto nell'ambito di una corretta informazione.

La concessionaria ha inoltre fatto presente che alle iniziative dei sindacati confederali contro la secessione sono stati dedicati ampi spazi, anche con collegamenti in diretta, come è avvenuto per la manifestazione svoltasi a Venezia il 20 settembre 1997.

Riguardo ai servizi del TGR Veneto, ha dichiarato la concessionaria, risulta che, all'epoca dell'interrogazione, è stata svolta un'informazione tempestiva, imparziale e completa. È stata mandata in onda, infatti, una lunga serie di servizi sulle iniziative antisecessione dei sindacati e dei partiti politici come di seguito indicato: le riunioni sindacali antisecessione di Vicenza e Padova (2 settembre), la raccolta di firme e l'intervento del ministro Costa (5 settembre), la presenza in Veneto del Presidente del Consiglio e di alcuni Ministri, l'intervento in chiave antisecessionista del capogruppo PDS in regione (9 settembre), i centri sociali contro la secessione (12 settembre), gli interventi del ministro Treu, degli onorevoli Andreatta, Bertinotti e Rauti, del segretario CISL D'Antoni, del sindaco di Venezia e della ACLI (nell'arco di tempo tra l'11 e il 15 settembre), sulla vigilia della manifestazione dei sindacati (il 19 settembre) e sullo svolgimento della medesima (il 20 settembre).

*Il Ministro delle comunicazioni*

CARDINALE

(13 luglio 1999)

SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e per le aree urbane e per i beni culturali e ambientali e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in località Piano di Ricciano, frazione di Casette, lungo la strada statale n. 77 sono iniziati i lavori per l'installazione di una recinzione anti-neve fissa in rete metallica;

che l'installazione della recinzione anti-neve verrà realizzata all'interno del centro abitato di frazione di Casette di Cupigliolo;

che la zona in oggetto si trova nelle vicinanze del Parco regionale di Colfiorito;

che il progetto di installazione doveva interessare solo il piano stradale ove fosse stato più basso del piano di campagna;

che la soprintendenza, visti i luoghi e lo scopo della recinzione, aveva suggerito di procedere ad installare una barriera mobile in legno anzichè una fissa in rete metallica;

considerato:

che la zona oggetto di intervento è tutelata dalla legge n. 1497 del 1939 e in particolare da vincolo diretto per la zona di frazione di Casette di Cupiglio e da vincolo indiretto nella zona nei pressi del Piano di Ricciano, tutelato insieme all'oasi di Colfiorito;

che la stessa opera, già realizzata nella regione Marche, ha dimostrato l'impossibilità per la funzione per la quale era stata progettata tanto che si è provveduto alla sua rimozione,

si chiede di sapere se non si ritenga che sia opportuno sospendere i lavori e prevedere una recinzione in legno, mobile e non fissa, così come consigliato dalla soprintendenza.

(4-09922)

(10 marzo 1998)

Risposta. – In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, cui sono stati richiesti elementi in merito, comunica che i lavori di installazione di barriere fermaneve lungo la strada statale n. 77 «Della Valle di Chieti», nel tratto tra i chilometri 27+000 e 27+500 a valle e tra i chilometri 27+850 e 28+400 a monte, sono stati effettuati su richiesta della prefettura di Macerata e Perugia. Tale intervento, a carattere sperimentale, era mirato ad evitare l'accumulo di neve sul piano viabile e, quindi, agevolare l'azione dei mezzi sgombraneve.

L'ANAS precisa, inoltre che:

la frazione di Casette di Cupigliolo, interessata dall'installazione della citata barriera per metri lineari 64, non è e non può essere classificata centro abitato in quanto, per tale classifica, non vi sono i presupposti previsti dal nuovo codice della strada;

l'installazione riguarda effettivamente tratti di strada in trincea o sul piano di campagna;

l'installazione delle barriere deve intendersi a carattere sperimentale ed è stata realizzata con rete e pali infissi nel terreno e quindi rimovibili;

la zona non risulta soggetta a provvedimento di tutela ambientale *ex* leggi n. 1497/39 e n. 431/85;

il compartimento per la viabilità delle Marche, avendo constatato nel corso delle stagioni invernali la scarsa validità dell'intervento, ha provveduto alla parziale rimozione delle barriere, mentre il compartimento dell'Umbria non ha ancora provveduto a ciò in quanto deve ancora valutare la funzionalità dell'opera sui riscontri oggettivi.

L'Ente non ha ritenuto opportuno sostituire la recinzione installata con nuovi manufatti in legno che, peraltro, richiederebbero una notevole ulteriore spesa.

Infatti, nel corso della trascorsa stagione invernale, non essendosi verificate nevicate particolarmente intense in presenza di forte vento, non è stato possibile verificare la validità dei manufatti installati precipuamente per tale evento atmosferico.

Il citato compartimento della viabilità di Perugia intende, quindi, mantenere ancora per tutta la prossima stagione invernale le barriere fermaneve al fine di poter valutare definitivamente l'opportunità di rimuoverle.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*
BARGONE

(7 luglio 1999)

---

SERENA. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che il Ministero delle finanze ha emesso una nota il 12 aprile 1999 avente per oggetto l'istituzione dei codici-tributo crediti IVA periodica, per consentire ai contribuenti legittimati a chiedere il rimborso infrannuale del credito IVA (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-*bis*, comma 2), in alternativa alla richiesta di rimborso, la compensazione del credito o di parte di esso con altri tributi e contributi;

che in realtà tale operazione non è stata possibile in quanto non sono stati comunicati alle banche i codici-tributo (6036, eccetera) e chi si è recato in banca il giorno 16 per cercare di attuare la compensazione ha perso il proprio tempo compilando i nuovi moduli, non accettati dai terminali sprovvisti dei codici-tributo, per poi effettuare, constatata l'impossibilità di attuare il nuovo metodo, i versamenti con il sistema previgente,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda accertare le responsabilità della non attuazione della nota ministeriale e della mancata comunicazione da parte degli uffici IVA dei codici-tributo all'ABI;

si intenda attivarsi affinchè il meccanismo della compensazione mediante utilizzo dei codici-tributo venga attuato realmente e al più presto.

(4-14960)

(21 aprile 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, premesso che il contenuto della nota del 12 aprile 1999, avente ad oggetto l'istituzione dei codici-tributo da utilizzare per la compensazione del credito IVA infrannuale con altri tributi e contributi, non sarebbe stato comunicato all'ABI, non consentendo ai contribuenti la predetta compensazione, in occasione dei versamenti del 16 aprile 1999, chiede che vengano accertati i motivi di tale disfunzione.

Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha osservato che la citata nota è stata sollecitamente portata a conoscenza dell'ABI, delle Poste italiane spa, dell'Ascotributi e della SOGEI.

Tuttavia, poichè l'istituzione di nuovi codici-tributo richiede per l'aggiornamento delle procedure informatiche tempi tecnici non inferiori a 5 giorni, non può escludersi che, in qualche caso, si sia verificato qualche inconveniente per i versamenti del 16 aprile 1999, come evidenziato dall'onorevole interrogante.

Attualmente i codici risultano ovunque attivati e utilizzati per la compensazione nei versamenti unificati.

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

(16 luglio 1999)

---

SILIQUINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la grave fase di recessione economica che ormai da tempo investe il nostro paese ha recato come diretta conseguenza un forte incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali ed, in particolar modo, alla cassa integrazione straordinaria;

che è diventato, quindi, fondamentale l'obiettivo della ricollocazione anche temporanea dei lavoratori in cassa integrazione, data l'ampiezza del numero e la possibilità di utilizzare soggetti dotati di una forte professionalità acquisita;

che, in alcune realtà, l'obiettivo della ricollocazione e dell'utilizzo dei lavoratori in cassa integrazione è stato affrontato attraverso il ricorso ai cosiddetti lavori socialmente utili ovvero ad attività di pubblica utilità, che la normativa in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche (articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39) impone alle stesse di provvedere, «di norma con proprio personale, alla progettazione, allo sviluppo ed al-

la gestione dei propri sistemi informativi automatizzati», mentre soltanto eccezionalmente «ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi»;

che ad oggi tale indicazione della legge resta disattesa, in quanto le amministrazioni continuano ad operare in condizioni di dipendenza nei confronti di fornitori esterni di servizi informatici, ai quali vengono commissionate prestazioni d'opera, vietate dalla legge, anche con riferimento al settore pubblico (articolo 2 della legge n. 1369 del 1960);

che tale situazione della pubblica amministrazione trova, per quanto riguarda i processi di informatizzazione, scarsa giustificazione sotto il profilo del rapporto costi-benefici, in quanto spesso il costo pagato dalle imprese fornitrici di servizi è, come documentato ormai da numerose indagini, più elevato di quello che lo Stato pagherebbe per personale impiegato nelle stesse mansioni;

che, oltre a ciò, si corre con «estrema facilità» il rischio di lasciare in mano a terzi, senza che siano date idonee garanzie di affidabilità e di riservatezza, la gestione di dati destinati ad essere riservati, per il perseguimento dei fini istituzionali della pubblica amministrazione, mentre la gestione con risorse proprie di tali dati da parte della pubblica amministrazione stessa darebbe allo Stato più ampie garanzie di autonomia, di sicurezza e di salvaguardia del patrimonio informativo;

che, in particolare, per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia, si riscontrano ritardi pregressi nel portare avanti i necessari processi di modernizzazione organizzativa e di informatizzazione, come tra l'altro testimoniato dalle relazioni della Corte dei conti, sezione di controllo, per gli anni 1994 e 1995;

che, comunque, attualmente il Ministero di grazia e giustizia ha cercato di invertire la tendenza sopra denunciata con la convenzione stipulata il giorno 27 novembre 1995 con la società GEPI spa, con la quale è stato previsto l'utilizzo di lavoratori che beneficiano della cassa di integrazione straordinaria e del sussidio di disoccupazione o inseriti nelle liste di mobilità per lavori socialmente utili compreso lo «sviluppo e l'ingegnerizzazione di procedure informatiche destinate specificamente ad un miglior funzionamento delle banche dati conoscitive del Ministero di grazia e giustizia»;

che, però, a tutt'oggi non si è operato al fine di rendere permanente la copertura dei circa 2.500 posti di organico, coperti temporaneamente con la convenzione GEPI sopracitata;

che, in particolare, il numeroso gruppo dei lavoratori socialmente utili impegnati presso i vari uffici giudiziari del Ministero di grazia e giustizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, rilevata la precarietà del proprio lavoro, chiede soluzioni concrete, al pari dei lavoratori trimestrali, per i quali – dopo due anni di lavoro – si ritiene raggiungano la professionalità richiesta per la regolarizzazione di una piena assunzione;

che la preoccupazione dei lavoratori suddetti è giustificata dall'atteggiamento di indifferenza e di vaghezza dimostrata dal Governo, che sino ad ora non ha previsto alcuna norma a loro tutela;

che sembra evidente che i problemi di carenze di organico del Ministero di grazia e giustizia siano gravi e necessitino di risposte concrete, non risolvibili a colpi di provvedimenti-tampone, lavoro precario, sottopagato e senza diritti, contributi, tutele,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga doveroso regolarizzare la posizione dei suddetti lavoratori, prima di tutto concedendo loro la parificazione ai lavoratori a tempo determinato (trimestrali) nell'ambito dei progetti di assunzione previsti e poi, in secondo luogo, garantendo delle prospettive certe di assunzione a tempo determinato;

se non si ritenga che un non adeguato utilizzo delle risorse pubbliche comporti per lo Stato costi significativamente superiori a quelli che lo Stato pagherebbe richiedendo direttamente personale interno alle amministrazioni ugualmente in grado di svolgere le identiche prestazioni attualmente svolte dai prestatori, soci o dipendenti, di imprese esterne in appalto (in alcuni casi cooperative con il carattere di «cooperative spurie»), oltre a contrastare con il principio di «buon andamento della pubblica amministrazione» sancito dall'articolo 97 della Costituzione;

se non si ritenga, infine, che la persistente violazione del precetto attuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 esponga le amministrazioni committenti a responsabilità contabile.

(4-12033)

(23 luglio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, occorre premettere che l'eventuale regolarizzazione della posizione dei lavoratori precari è subordinata ad iniziative di carattere legislativo di promanazione parlamentare o governativa.

Per quanto riguarda i processi di modernizzazione organizzativa, si rappresenta che nell'esercizio appena trascorso è stato notevole l'impegno finanziario diretto alla realizzazione degli effetti connessi ai recenti provvedimenti legislativi che hanno influenzato di conseguenza l'attività mirata a soddisfare, con la massima solerzia, le esigenze da essi scaturite.

Al riguardo è da citare la legge n. 11 del 7 gennaio 1998, concernente la «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia», nonché modifica della competenza dei reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Questa amministrazione, nel corso del 1998, al fine di dare attuazione a detta normativa, ha provveduto sia ad adeguare le aule dibattimentali già allestite con sistema di audiovideo-verbalizzazione per il

loro utilizzo in video e multivideoconferenza che a realizzare progetti di allestimento di nuovi impianti di audio video per MVC.

Si elencano al riguardo i più recenti contratti stipulati con la Philips Automation spa e la Socemi srl con il relativo oggetto:

n. 4/21-1002(98) per l'adeguamento dell'aula dibattimentale del tribunale di Gela;

n. 4/21-1005(98) per l'adeguamento di 33 salette presso case circondariali;

n. 4/21-1006(98) per l'adeguamento dell'aula bunker di Salerno;

n. 4/21-1008(98) per l'adeguamento di 72 aule dibattimentali;

n. 4/21-1009(98) per l'adeguamento dell'aula dibattimentale di corte di appello di Lecce;

n. 4/21-1010(98) per la fornitura di 17 impianti di multivideoconferenza presso le aule dibattimentali dei seguenti tribunali: Alessandria, Brindisi, Busto Arsizio, Caltanissetta, Catania, Crotone, Marsala, Nocera Inferiore, Nuoro, Palermo, Palmi, Ragusa, Reggio Calabria, Taranto, Trani, Treviso, Venezia;

n. 4/21-1011(98) per l'adeguamento dell'impianto dell'aula dibattimentale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Sono attualmente altresì in fase di realizzazione i progetti di allestimento di nuovi impianti di audiovideo per multivideoconferenza.

Sono stati assunti impegni contrattuali finalizzati all'acquisizione di 900 apparecchiature per le intercettazioni telefoniche (contratto n. 4-78-1006/98), di sistemi per la registrazione fonografica e la riproduzione di nastri, alla manutenzione (contratto n. 4-78-1/99) e all'assistenza degli stessi presso gli uffici giudiziari (contratti n. 4/21-1001/98) e 4/21-2001/98), alla manutenzione degli impianti CEI (Centro elaborazione interregionale), all'acquisto di materiale di consumo, quali cassette per intercettazione telefonica, nastri, eccetera.

È stata predisposta una rete privata virtuale per tutti gli uffici giudiziari romani e, nel contempo, è stato avviato lo studio per l'estensione della stessa su tutto il territorio nazionale.

Sono in corso di realizzazione i seguenti piani di ammodernamento:

della rete ISDN per video-collegamenti a distanza via cavo, in luogo dei costosi sistemi di videocollegamento via etere;

dei sistemi per la protezione delle conversazioni telefoniche, con particolare riguardo agli uffici impegnati in delicate indagini contro la criminalità organizzata;

dei sistemi di intercettazione di conversazioni telefoniche e trasmissione di documenti in facsimile, mediante la sostituzione graduale degli apparati RT 2000 con quelli RT 6000 ISDN (contratto n. 4-78-1006/98 avente ad oggetto anche l'acquisto di 150 apparecchi RT F60 Ter);

reti telefoniche, mediante utilizzo della fibra ottica previsto dal progetto Telecom denominato «Top 500».

È in programma, alla luce delle recenti innovazioni tecnologiche del settore, la possibilità di procedere ad intercettazioni di conversazioni a mezzo telefono cellulare, installando circa 20-30 linee ISDN presso le sale di ascolto, situate nei locali degli uffici delle procure della Repubblica che hanno già fatto richiesta in tal senso.

Infine, per quanto attiene la questione posta dall'interrogante relativa all'auspicato processo di informatizzazione da operare nell'ambito della pubblica amministrazione, si comunica che il ricorso a personale esterno è tutt'ora necessitato dalla scarsità di risorse interne tecnicamente idonee.

Sono peraltro conclusi (o prossimi alla conclusione) concorsi per l'assunzione di personale tecnico della sesta qualifica (consollisti e programmatori) che consentiranno un minor ricorso all'attività di ditte esterne.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

(16 luglio 1999)

---

SPERONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Il 24 febbraio 1999, a pagina 122 di Televideo RAI, si elencavano i votanti a favore della modifica dell'articolo 111 della Costituzione (cosiddetto disegno di legge super 513), indicando Polo, DS, Prc, Pdci, Verdi, Udr e Svp; nello stesso giorno, a pagina 110, citando i politici che avevano partecipato alla marcia in favore del secessionista curdo Ocalan venivano riportati i nomi di Belillo, Manconi, Ingrao, Magri, Russo Spena e Mantovani. Guarda caso, nella prima notizia ci si dimenticava di inserire fra i votanti a favore la Lega Nord per l'indipendenza della Padania, così come nel secondo non compariva la partecipazione dell'interrogante, esponente del medesimo movimento.

Non è che siano allora da ritenere giustificate le accuse di oscuramento nei confronti della Lega mosse a carico dell'emittente di Stato?

(4-14293)

(25 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha riferito che effettivamente, in data 24 feb-

braio 1999, la testata Televideo, nell'elencare, alla pagina 122, i votanti a favore della modifica dell'articolo 111 della Costituzione, saltava l'indicazione della Lega Nord. Quanto sopra accadeva pure, nello stesso giorno, alla pagina 110, relativamente agli interventi a favore del *leader* curdo Ocalan.

La concessionaria ha precisato che si è trattato di un errore materiale causato dal fatto che nelle notizie di agenzia, che sono alla base delle informazioni trasmesse, non compariva il riferimento alla Lega Nord.

La RAI ha inoltre dichiarato che, poichè gli avvenimenti della Lega Nord sono seguiti con attenzione, alla luce di un impegno informativo assolutamente ispirato a pluralità e completezza, non si possono non respingere le accuse di oscuramento nei confronti di Televideo.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(19 luglio 1999)

---

STANISCIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la SLC CGIL fa presente che la sede poste dell'Abruzzo non ha proceduto in modo corretto al previsto accorpamento di comuni ai fini delle assunzioni, favorendo in questo modo alcuni candidati a scapito di altri;

che secondo la CGIL le filiali dell'Aquila e Teramo non hanno realizzato accorpamenti di comuni; la filiale di Pescara ha proceduto con un accorpamento dei comuni coincidente con l'areola di recapito; la sede di Chieti nel corrente anno non ha presentato un progetto di areole di recapito corrispondente all'accorpamento da esse realizzato per le assunzioni;

che l'irregolarità dei metodi utilizzati dalla filiale teatina è dimostrata, sempre secondo la CGIL, dal fatto che l'unità assunta presso la sede di Pollutri in sostituzione temporanea dell'addetto al recapito è stata selezionata in base alla graduatoria di Casalbordino invece che in base a quella di Pollutri;

che la filiale di Chieti non ha proceduto all'accorpamento dei comuni di Casalbordino, Pollutri, Scerni, Villalfonsina, appartenenti alla stessa areola; di fatto essa avrebbe violato il principio della direttiva n. 29, circa l'utilizzo delle graduatorie per comune, escludendo in questo modo gli altri interessati;

che fatti analoghi sono stati denunciati da candidati che hanno presentato domanda alla filiale di Teramo,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità quanto denunciato dalla SLC CGIL;

quali iniziative si intenda realizzare qualora fosse rilevata l'effettiva violazione della direttiva n. 29, relativa alle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato.

(4-13254)

(2 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito all'atto parlamentare in esame – hanno comunicato che la riorganizzazione del servizio di recapito, che ha interessato tutte le filiali, ha come cardine l'istituzione delle «areole» che sono costituite da 4 unità portalettere titolari di zona di recapito più una unità di scorta. La costituzione delle «areole» ha portato in alcuni casi, in particolar modo nelle zone a bassa densità abitativa, all'accorpamento di più comuni all'interno della medesima areola senza che peraltro l'accorpamento stesso diventi un obbligo operativo.

Per quanto attiene l'assunzione dell'unità a tempo determinato, la società ha riferito di non aver violato la dirtettiva n. 29, che stabilisce le modalità e i criteri di selezione per detta assunzione.

Nel caso specifico, l'agenzia postale di Casalbordino è ufficio centrale dell'areola di recapito nella quale è compresa l'agenzia di Pollutri; in data 15 settembre 1998, per l'assenza prolungata dell'unità di scorta dell'ufficio di Casalbordino, venne assunta una unità a tempo determinato attingendo dalla relativa graduatoria del medesimo comune; dal 20 ottobre al 7 novembre 1998 tale unità venne applicata a copertura momentanea di una zona di recapito presso l'agenzia di Pollutri priva del tirolare assente per malattia. Dal 9 novembre 1998 l'unità in questione ha fatto rientro a Casalbordino.

Ad avviso della società tale modo di procedere rientra nel normale impiego delle unità di scorta applicate in tutte le zone di recapito interne all'areola.

Le Poste italiane hanno precisato, infine, che nel caso di assenza di personale addetto all'agenzia di Pollutri, sia che si tratti di applicati al recapito sia di sportelleria, si ricorrerà alla graduatoria del comune stesso.

*Il Ministro delle comunicazioni*

CARDINALE

(19 luglio 1999)

TABLADINI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il disegno di legge n. 3119 giungeva alla Commissione affari esteri del Senato per la sua approvazione recante «Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze displomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il pesonale;

che in tale disegno di legge venivano esposti i seguenti interventi:

*acquisto di nuove sedi:*

| | | |
|---|---|---|
| cancelleria diplomatica a Ottawa | L. | 4.000.000.000 |
| rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite a New York | » | 11.000.000.000 |
| residenza dell'ambasciatore a Seoul | » | 14.000.000.000 |
| cancelleria diplomatica a Lubiana | » | 3.000.000.000 |
| consolato generale a Caracas | » | 4.000.000.000 |
| consolato generale a Hong Kong | » | 6.000.000.000 |
| cancelleria diplomatica a Beirut (acquisto o costruzione) | » | 10.000.000.000 |
| residenza di servizio del console generale di I classe a San Paolo | » | 2.500.000.000 |
| consolato generale a Francoforte | » | 7.000.000.000 |
| residenza di servizio del console generale di I classe a Monaco di Baviera | » | 2.500.000.000 |

*edificazione di nuove sedi*:

| | | |
|---|---|---|
| cancelleria diplomatica e residenza a Abuja | » | 15.000.000.000 |
| cancelleria diplomatica e residenziale ad Islamabad | » | 10.000.000.000 |
| cancelleria diplomatica e residenza ad Abu Dhabi | » | 2.500.000.000 |
| consolato d'Italia a Montevideo | » | 700.000.000 |
| sezione consolare della cancelleria diplomatica a Copenaghen | » | 550.000.000 |

*ristrutturazioni e restauri*:

| | | |
|---|---|---|
| ambasciata d'Italia a Berlino | L. | 25.000.000.000 |
| ambasciata d'Italia a Washington (completamento ed opere integrative) | » | 5.000.000.000 |
| ambasciata d'Italia a Vienna (palazzina per ufficio consolare) | » | 1.000.000.000 |
| ambiasciata d'Italia a Vienna (ristrutturazione Palazzo Metternich) | » | 5.000.000.000 |
| ambasciata d'Italia a Brasilia | » | 5.000.000.000 |
| ambasciata d'Italia a Sofia | » | 6.000.000.000 |
| ambasciata d'Italia a Praga | » | 8.000.000.000 |
| ambasciata d'Italia a Madrid | » | 650.000.000 |
| ambasciata d'Italia a Mosca | » | 2.500.000.000 |
| ambasciata d'Italia a Accra | » | 700.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| ambasciata d'Italia a Teheran | » | 3.500.000.000 |
| ambasciata d'Italia a Bucarest | » | 800.000.000 |
| ambasciata d'Italia a Buenos Aires | » | 1.000.000.000 |
| ambasciata d'Italia a Dakar | » | 1.500.000.000 |
| ambasciata d'Italia al Cairo | » | 850.000.000 |
| consolato generale d'Italia a Toronto | » | 1.000.000.000 |
| consolato generale d'Italia a Colonia | » | 2.000.000.000 |
| consolato generale d'Italia a Cordoba | » | 500.000.000 |
| consolato generale d'Italia a Los Angeles | » | 1.000.000.000 |
| consolato generale d'Italia a San Paolo | » | 4.000.000.000 |
| consolato generale d'Italia a Buenos Aires | » | 2.000.000.000 |
| consolato generale d'Italia a New York | » | 1.500.000.000 |

che alla sollecitazione di alcuni membri della Commissione circa il dettaglio delle spese esposte fornite alcune schede definite «tecniche» che poco illuminavano la situazione essendo generiche, incomplete, parziali e riferite solo ad alcune sedi diplomatiche;

che anche da queste schede, seppure incomplete, venivano evidenziate delle incongruità sulle cifre esposte;

che già in occasione del disegno di legge inerente l'esposizione di Lisbona la Commissione affari esteri, chiamata a deliberare, ritenne incongrua la cifra esposta e ridusse della metà gli stanziamenti richiesti;

che l'Italia si presentò all'esposizione di Lisbona facendo, a detta del commissario, una figura più che decorosa nonostante lo stanziamento ridotto della metà;

che la stessa situazione si è posta oggi con l'esposizione di Hannover 2000 ove, a prima vista, i capitoli di spesa appaiono incongrui, tali che la Commissione è stata costretta a votare e deliberare a maggioranza solo le spese di progettazione, riducendole di oltre il 40 per cento e sotto la spinta dei tempi espressamente ridotti per la partecipazione italiana a tale esposizione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di porre una maggior vigilanza sui capitoli di spesa esposti o quanto meno di dotare ogni capitolo di spesa di schede effettivamente «tecniche» in modo che i senatori commissari possano deliberare con maggiori elementi a disposizione per serene valutazioni.

(4-15160)

(6 maggio 1999)

RISPOSTA. – Gli interventi elencati nel disegno di legge n. 3119, ed autorizzati con legge 31 dicembre 1998, n. 477, sono stati individuati nell'ambito di una programmazione pluriennale, originariamente riferita al quinquennio 1998-2002 e successivamente estesa dal Parlamento all'anno 2004.

Sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e delle segnalazioni effettuate dagli uffici all'estero, sono stati definiti alcuni interventi che, pur non coprendo la totalità del fabbisogno del Ministero, rappresentano indubbiamente le priorità cui far fronte con le risorse finanziarie assegnate (150 miliardi di lire) e con quelle derivanti dalla alienazione degli immobili non più adibiti ad uso istituzionale.

L'opportunità, la fattibilità e la congruità degli interventi e dei costi sono, di norma, oggetto di una prima valutazione da parte degli uffici all'estero che si avvalgono, a tal fine di consulenti necessariamente scelti in loco. Una successiva valutazione viene quindi effettuata dall'amministrazione degli affari esteri, che provvede all'invio sul posto di tecnici propri o del Ministero dei lavori pubblici. Le relazioni presentate a seguito di tali missioni e, nel caso di lavori di costruzione o ristrutturazione, l'eventuale documentazione progettuale a carattere preliminare consentono di procedere ad una prima quantificazione degli interventi, determinata certamente per approssimazione.

Solo al momento di avviare le singole iniziative vengono conferiti appositi incarichi di progettazione e redazione di computi estimativi, da pubblicizzare in sede di gara pubblica. Né potrebbe essere diversamente, visto che, altrimenti, i costi relativi all'approfondimento tecnico ed economico (quasi sempre proporzionati all'entità delle opere e, di norma, dell'ordine del 10 per cento) verrebbero sostenuti senza la certezza di realizzare gli interventi che li hanno resi necessari.

La legge n. 477 del 1998 prevede, infatti, che ogni anno il Ministero degli affari esteri predisponga uno schema di decreto nel quale vengano specificati gli interventi previsti per il relativo esercizio finanziario, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tale occasione, l'amministrazione ha fornito schede tecniche dettagliate sugli immobili oggetto degli interventi, sulle circostanze che hanno determinato la necessità degli stessi, nonché sui metodi adottati al fine di preventivarne i costi.

Per quanto attiene ai preventivi dei costi per gli acquisti ai nuovi immobili, la variabilità del mercato immobiliare di molti dei paesi in cui sono stati programmati investimenti fa sì che, al momento di concludere le operazioni, la spesa effettiva differisca da quella prevista al momento della programmazione.

Tali difficoltà, che si ritiene siano comuni anche ad altre amministrazioni dello Stato che si trovano ad affrontare problematiche analoghe, inducono a ritenere che la valutazione, in sede programmatica, delle iniziative immobiliari non possa che limitarsi alla verifica dell'opportunità di darvi corso, in base ad una generale definizione dei costi, fatti salvi tutti gli approfondimenti tecnici da effettuarsi a cura dell'amministrazione al momento dell'effettiva realizzazione degli interventi

programmati, tenuto conto delle ulteriori verifiche effettuate a norma di legge dagli organi di controllo competenti.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
RANIERI

(14 luglio 1999)

---

TOMASSINI. – *Al Ministro delle comunicazioni* . – Considerato:

che il verificarsi dei recenti eventi di catastrofe ambientale a seguito dei terremoti in Umbria e nelle Marche;

che la Rai Radio televisione italiana è sempre stata sui luoghi interessati dai suddetti eventi;

che lo scrivente, in qualità di presidente della Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario, ha effettuato ispezione diretta sui luoghi del terremoto;

rilevato inoltre che i servizi radiotelevisivi si sono perlopiù orientati ad una cronaca degli eventi molto tesa a sottolineare alcuni aspetti spettacolari, ma poco propositivi,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno dare disposizione affinchè l'Ente ponga in essere una serie di servizi informativi con utili indicazioni per le popolazioni terremotate;

se non si ritenga opportuno inoltre che siano previste almeno una o più pagine del televideo dedicate ai servizi informativi a favore della popolazione colpita dagli eventi calamitosi.

(4-08054)

(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo scopo di garantire il pluralismo dell'informazione.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che all'epoca del terremoto in Umbria e nelle Marche l'informazione radiotelevisiva ha inizialmente privilegiato le notizie riguardanti le vittime, i danni, i soccorsi, precisando che è stato di volta in volta anche riferito sulle iniziative istituzionali e di volontariato a favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Il giornale radio, in particolare, ha offerto su Radiouno edizioni allungate dei notiziari in aggiunta a quelli messi in onda sulle tre reti tradizionali, aprendo i microfoni ai cittadini per raccogliere informazioni e offrire un contributo di servizio.

La concessionaria ha inoltre fatto presente che le redazioni regionali per l'Umbria e per le Marche, tra i molteplici servizi radiotelevisivi trasmessi in quel periodo sull'emergenza sisma, hanno dedicato molti spazi ai problemi sanitari offrendo, anche attraverso la presenza di medici nelle trasmissioni, consigli utili ai terremotati che potevano chiedere direttamente spiegazioni e chiarimenti.

Varie rubriche e servizi speciali sono stati dedicati a informazioni di servizio e a notizie riguardanti le attività produttive e la scuola; in molti casi collegamenti attraverso i numeri verdi, appositamente attivati, hanno consentito ai cittadini di ricevere risposte da tecnici ed esperti della protezione civile, delle regioni, delle amministrazioni locali su problemi riguardanti i servizi e la viabilità.

Per quanto riguarda, infine, Televideo, la ripetuta RAI ha riferito che, oltre alle notizie d'informazione e di cronaca, già nei giorni immediatamente successivi alla prima scossa è stato realizzato uno spazio informativo unicamente riservato all'emergenza e alle iniziative di solidarietà, rilevando inoltre che decine di pagine contenenti informazioni di servizio a beneficio delle popolazioni colpite sono state presenti nei televideo regionali dell'Umbria e delle Marche in onda sulle frequenze della terza rete RAI, tanto che, tra Televideo nazionale, Televideo Umbria e Televideo Marche, erano ben 96 le pagine espressamente dedicate all'emergenza terremoto ed alle iniziative a favore delle popolazioni colpite.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(13 luglio 1999)

---

VENTUCCI. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Premesso:

che dal 1990 al marzo 1997 l'ICE è stato presente sul mercato taiwanese non con un proprio ufficio ma attraverso una convenzione privata e precisamente con la società ITS (Italian trading service) fino a metà del 1992 e successivamente con la società ITPO (Italian trade promotion office), gestite da un ex funzionario dell'ICE e, a quanto sembra, parente di un allora dirigente ICE;

che da numerose ispezioni allora condotte dall'ispettorato dell'Istituto furono appurate varie irregolarità amministrative e in particolare la mancata presentazione di fatture e altra documentazione comprovante le spese rimborsate dall'Istituto all'ITPO;

che l'allora responsabile dell'ufficio ICE di Hong Kong continuò ad utilizzare i fondi promozionali dell'Istituto per rimborsare le spese dell'ITPO di Taiwan senza pretendere l'esibizione della documentazione comprovativa delle spese, come richiesto dall'ispettorato e previsto nei contratti;

che i costi dell'unità privata di Taiwan ammontavano a svariate centinaia di milioni annui, fino ad arrivare a circa un miliardo, somma

di gran lunga superiore al *budget* amministrato dagli uffici esteri dell'ICE di dimensioni analoghe e anche superiori;

che nell'aprile 1997 l'allora presidente del collegio dei revisori dell'ICE inviò al procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio una comunicazione per eventuali danni erariali connessi alla gestione dell'unità ITPO di Taiwan,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo anche a seguito delle verifiche come quella relazionata dall'ispettorato generale in data 8 ottobre 1993, protocollo n. 093, o delle clausole contrattuali di cui al verbale di trattativa privata del 28 maggio 1996 (cod. com. A96K200101), non ritenga di dover urgentemente disporre un'ispezione amministrativa per accertare l'eventuale esistenza di irregolarità e le relative responsabilità in modo da trarne tutte le conseguenze di legge e recuparare all'erario le eventuali somme indebitamente pagate.

(4-14758)

(31 marzo 1999)

RISPOSTA. – Si premette innanzitutto che su quanto affermato dall'onorevole interrogante circa eventuali irregolarità riscontrate dall'ispettorato generale dell'ICE, è stato dato incarico ai competenti organi di questo Ministero di procedere ad una opportuna ispezione amministrativa. Sull'esito di tale verifica si darà successiva comunicazione.

Per intanto, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, competente in materia, e dall'Istituto nazionale per il commercio estero, si precisa quanto segue.

Nel 1990 l'ICE, d'intesa con questa amministrazione e con il Ministero degli affari esteri, in considerazione della crescente importanza commerciale di Taiwan e nella impossibilità di aprire un ufficio dell'ICE in quel paese, decise di affidare l'attività di informazione e di *promotion* ad una società esterna locale, la ITS (Italian Trading Service), con un contratto annuale, limitato alla fornitura di alcuni servizi e finanziato sui fondi promozionali. Tale incarico fu affidato al dottor V. Masi, ex dipendente dell'ICE.

Successivamente, nel 1992, a seguito della rinuncia da parte dell'ITS, lo stesso rapporto commerciale fu stabilito direttamente con il dottor Masi, che aveva costituito una struttura privata sotto la sigla ITPO (Italian trade Promotion Office), notificata presso il Ministero degli esteri di Taiwan.

Con tale struttura fu stipulato un contratto annuale (aprile 1992 – marzo 1993), rientrante nella categoria dei contratti di appalto, che prevedeva un compenso forfettario di lire 880 milioni, a fronte di prestazioni di informazione, assistenza e *promotion* in favore di aziende italiane e locali. Tale struttura svolse, fino al 1997, anno in cui fu aperto un ufficio ICE a Taipei, una notevole attività di supporto, tanto da

divenire un punto di riferimento essenziale nell'interscambio tra i due paesi.

Dal 1992 al 1994 nell'ambito dell'ITPO operava un «ufficio viaggi» per la preliminare istruttoria diretta al rilascio dei visti commerciali ad operatori di Taiwan, sostanziale emanazione del consolato generale di Hong Kong, a cui venivano successivamente inoltrati i passaporti per l'effettivo rilascio del visto stesso.

L'attività di detto ufficio viaggi è stata svolta, su richiesta del Ministero degli affari esteri e d'intesa con la Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di questo Ministero, poichè, come già detto, la situazione politica non consentiva una presenza ufficiale italiana a Taiwan, che avrebbe, tra l'altro, esposto il nostro paese a reazioni da parte della Cina popolare. Va segnalato che tale attività si è rivelata di grande utilità, in quanto ha consentito di entrare in contatto con un gran numero di operatori taiwanesi, favorendo quindi una maggiore penetrazione commerciale negli ambienti economici locali.

Il mancato pagamento, da parte del Ministero degli affari esteri, della somma di lire 652 milioni circa, a titolo di rimborso spese per l'attività consolare sopra citata, ha provocato l'intervento della procura della Corte dei conti nei confronti dei competenti organi dell'ICE, per eventuale danno erariale. Alla stessa Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, peraltro, non risultano pervenute delibere di spesa formalmente approvate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

In conseguenza dell'istruttoria da parte della procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, l'ICE ha costituito in mora i componenti del comitato esecutivo in carica nel periodo 1991-1994, quali presunti responsabili dell'eventuale danno erariale, pari alle spese di finanziamento nell'ambito dell'unità operativa in Taiwan «sezione viaggi».

*Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*
CABRAS

(19 luglio 1999)

---

VENTUCCI, NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1998, supp.ord. n. 65/L, con l'articolo 39 ha introdotto un nuovo articolo 412-*bis* del codice di procedura civile sulle condizioni di procedibilità della domanda per le controversie in materia di lavoro, prevedendo l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, pena l'improcedibilità della domanda stessa;

che il terzo comma del nuovo articolo 412-*bis* del codice di procedura civile stabilisce che il giudice, ove rilevi l'improcedibilità della

domanda, dopo aver sospeso il giudizio, fissi alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione;

considerato:

che la prassi giudiziaria ha evidenziato i tempi lunghi occorrenti per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione, tanto che all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma sono necessari mediamente sei mesi;

che per quanto detto sopra, la volontà del legislatore risulta gravemente disattesa, a causa del pessimo funzionamento delle commissioni preposte al tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile;

che a causa dei motivi suesposti nell'avviamento di una pratica di controversia individuale di lavoro, le domande stesse si accumulano e giacciono presso le commissioni, finendo poi per ostacolare l'impegno e appesantire gli uffici del pretore del lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario oltrechè opportuno adottare concrete misure al fine di evitare che l'applicazione del decreto legislativo n. 80 del 1998 sia elusa a causa della mancanza di commissioni e sottocommissioni per le controversie in materia di lavoro adeguate numericamente a svolgere nei tempi richiesti le domande di conciliazione;

se non ritengano altresì che questa situazione vada a ledere ingiustamente i diritti dei lavoratori e disattenda il fine primario della norma, vale a dire quello di tutelare le parti controvertenti.

(4-13753)

(26 gennaio 1999)

Risposta. – In ordine all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che il decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, come ricordato, ha introdotto importanti innovazioni in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie di lavoro, attribuendo nuove e maggiori competenze alle direzioni provinciali del lavoro. L'amministrazione ha, quindi, provveduto a diramare la circolare n. 76 del 3 giugno 1998, con la quale sono state fornite le prime indicazioni finalizzate ad assicurare il funzionale espletamento dei nuovi e maggiori compiti attribuiti agli uffici, e questo al fine di consentire la massima operatività delle commissioni provinciali di conciliazione.

Nella citata circolare è stata sottolineata l'opportunità di prevedere il funzionamento delle sottocommissioni che, per legge, possono essere previste nell'ambito delle commissioni stesse, al fine di consentire un maggior numero di sedute e di conseguenza la definizione di un numero rilevante di vertenze.

Successivamente, con circolare n. 19 del 25 febbraio 1999, è stata concessa ai dirigenti la facoltà di istituire presso le sezioni circoscrizio-

nali per l'impiego, così come previsto dalla legge n. 533 del 1973, commissioni circoscrizionali di conciliazione che, qualora il carico di lavoro delle direzioni provinciali dovesse risultare notevole, potrebbero continuare ad operare, in sede provinciale, anche dopo l'attuazione del decentramento dei servizi per l'impiego e la conseguente chiusura delle sezioni circoscrizionali.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SALVI

(9 luglio 1999)

---

VERALDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 20 febbraio 1995 fu indetto dal Ministero dell'interno un concorso per 984 posti di coadiutore dell'amministrazione civile, di cui 46 posti per sedi della regione Calabria;

che la prefettura di Catanzaro, nel maggio 1998, esaurita la procedura concorsuale, trasmise al Ministero gli atti della graduatoria relativa ai vincitori del 46 posti;

che sino ad oggi il Ministero non ha provveduto alla chiamata dei vincitori,

si chiede di conoscere le cause di tale inammissibile ritardo nell'espletamento di un concorso iniziatosi oltre quattro anni or sono e se non si ritenga di impartire ai responsabili di siffatta inadempienza le disposizioni necessarie affinchè si provveda senza indugi.

(4-15409)

(1° giugno 1999)

RISPOSTA. – Il 20 febbraio 1995 è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a 984 posti di coadiutore – quarta qualifica funzionale – dell'amministrazione civile dell'Interno, 46 dei quali per sedi della regione Calabria.

I lavori della commissione esaminatrice si sono conclusi il 18 dicembre 1998 con la trasmissione dei verbali d'esame e dei relativi allegati. È seguita la formazione della graduatoria definitiva, approvata con decreto ministeriale 20 marzo 1999 e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno n. 4 del successivo mese di aprile.

L'effettiva assunzione in servizio dei vincitori è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dei ministri, secondo la procedura stabilita dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche.

Esigenze di funzionalità e razionalizzazione delle risorse impongono infatti alle pubbliche amministrazioni di graduare trimestralmente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, piani di

reclutamento da sottoporre al vaglio del Consiglio dei ministri, che, su proposta dei Ministri competenti, delibera il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni.

La richiesta concernente l'assunzione dei vincitori del concorso, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, verrà inserita nel piano di programmazione per il secondo trimestre 1999, che sarà presentato non appena il Consiglio dei ministri delibererà l'autorizzazione per le assunzioni previste da questa amministrazione per il primo trimestre del corrente anno.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*
LA VOLPE

(19 luglio 1999)

---

WILDE. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che con delibera n. 88 del 18 dicembre 1997 del consiglio comunale di Sirmione (Brescia) si esaminava ed approvava il progetto preliminare per l'ammodernamento e la creazione di campi da tennis in località Brema;

che il progetto interessa aree di proprietà dell'amministrazione comunale ricadenti nell'attuale piano regolatore generale in zona «F 2» (verde pubblico), parte in salvaguardia della zona «SP3» (verde pubblico ed attrezzature sportive) e parte in zona «D3» (per attività alberghiera); in ambedue gli strumenti urbanistici sull'area interessata dall'intervento è stata individuata una strada di collegamento congiungente via Lazzarini e via Salvemini;

che il costo previsto è di lire 350 milioni, suddiviso in lire 236.700.000, per lavori a base d'asta e lire 113.300.000, somme a disposizione dell'amministrazione comunale per spese tecniche ed IVA;

che l'opera prevista, definita di pubblica utilità, verrebbe utilizzata, come sta attualmente avvenendo per quelle esistenti in loco (due), solo da un gruppo di aderenti alla polisportiva locale ed in parallelo prevederebbe la chiusura di altri due campi da tennis in zona prettamente turistica, per costruirvi un non ben definito campo di calcetto, per cui anche l'operazione evidenzierebbe un chiaro disegno politico-clientelare che si verrebbe ad attuare in periodo pre-elettorale; per questo motivo la situazione suddetta merita profonda attenzione;

che il vecchio Piano regolatore generale prevederebbe che i nuovi campi di calcio vengano costruiti in zona completamente diversa dall'attuale, così come si spera dovrebbe avvenire nella prossima variante, per cui a maggior ragione è da verificare la trasparenza del comportamento dell'attuale giunta comunale, così anche per il complesso tennisti-

co da attuare nelle vicinanze del «Garda Village», che il comune ritarda a farsi cedere in ottemperanza ad una ben precisa convenzione,

si chiede di sapere:

se risulti che quando si varia la viabilità di una determinata area tale cambiamento non debba essere previsto da un PUT (Piano urbano del traffico) collegato al più complesso Piano regionale dei trasporti e quindi se in tal caso questo intervento sia già previsto;

visto che tale intervento è posto in adiacenza ad una nuova strada comunale di grande scorrimento, se le distanze dai campi da tennis rispettino tutte le norme del nuovo codice della strada;

se gli impianti sportivi previsti, considerata la zona che è turistica e quindi di grande affluenza, specialmente in caso di competizioni, risultano dotati di un piano di parcheggi ad essi appositamente adibito: in caso di risposta negativa a tale quesito, quali ne siano le ragioni;

se l'importo di lire 113.300.000, a disposizione dell'amministrazione comunale per spese tecniche ed IVA, sia da ritenersi equo, così come l'importo di lire 236.000.000 per i suindicati impianti;

come mai, visto che è in fase di presentazione alla popolazione il Piano regolatore generale, si decida su un'opera senza prima inserirla nello strumento urbanistico, in modo che la cittadinanza e gli operatori turistici locali possano presentare proprie osservazioni, dal momento che verrebbero tolti campi in zone turistico-sportive per costruirne due lungo una strada di grande traffico;

se si ritenga che la «pubblica utilità» debba essere intesa per la totalità degli utenti dei servizi (sportivi) o per una sola parte, e più chiaramente per quelli iscritti alla polisportiva locale che già usufruisce di due campi;

se si ritenga che i presupposti tecnici espressi in delibera e riguardanti la destinazione d'uso dei vari appezzamenti possano essere superati con la suindicata delibera.

(4-10268)

(25 marzo 1998)

Risposta. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio n. 9204 del 2 settembre 1998.

In merito alla interrogazione in oggetto si riferisce che il PUT (Piano urbano del traffico) ha come obiettivo l'ottimizzazione dell'organizzazione della circolazione stradale sulle infrastrutture esistenti; pertanto lo stesso PUT non può prevedere la realizzazione di nuove strade, ma può unicamente proporre soluzioni il cui recepimento è in ogni caso demandato al Piano regolatore comunale ed alle sue varianti.

In relazione al secondo quesito si riferisce che, all'interno del centro abitato, le distanze di rispetto sono demandate alla previsione del citato Piano regolatore, con riferimento, principalmente, alle edificazioni.

Per ciò che concerne gli altri quesiti posti si precisa che questi esulano dalle competenze istituzionalmente attribuite a questo Ministero.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*
Mattioli

(1° luglio 1999)